553

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Giunta per le autorizzazioni	<b>»</b>	12
Commissioni riunite (5ª Senato e V Camera)	<b>»</b>	16
Commissioni riunite (XIV Camera e 14ª Senato)	<b>»</b>	18
Commissioni riunite (I e II)	<b>»</b>	19
Commissioni riunite (I e V)	<b>»</b>	22
Commissioni riunite (VI e XII)	<b>»</b>	23
Commissioni riunite (IX e X)	<b>»</b>	24
Commissioni riunite (X e XI)	<b>»</b>	25
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	<b>»</b>	38
Giustizia (II)	<b>»</b>	61
Affari esteri e comunitari (III)	<b>»</b>	70
Difesa (IV)	<b>»</b>	75

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 77.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	Pag.	91	
Finanze (VI)	<b>»</b>	96	
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	118	
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	130	
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	145	
Attività produttive, commercio e turismo (X)	<b>»</b>	148	
Lavoro pubblico e privato (XI)	<b>»</b>	157	
Affari sociali (XII)	<b>»</b>	165	
Agricoltura (XIII)	<b>»</b>	173	
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<b>»</b>	185	
Commissione parlamentare per le questioni regionali	<b>»</b>	192	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	<b>»</b>	199	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<b>»</b>	201	
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza			
E ASSISTENZA SOCIALE	<b>»</b>	206	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	<b>»</b>	222	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI			
REGIONALI	<b>»</b>	224	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER-			
CIALE	<b>»</b>	226	
INDICE CENEDALE		227	

# GIUNTA DELLE ELEZIONI

## S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	3
AVVERTENZA	11

#### **GIUNTA PLENARIA**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

## La seduta comincia alle 14.30.

## Comunicazioni del presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, informa che nella riunione di ieri l'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato misure in tema di rilevazione delle presenze dei deputati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni, anche ai fini dell'applicazione delle trattenute sulla diaria in caso di assenza.

A regime, la rilevazione delle presenze avverrà con un rilevatore elettronico basato sul riconoscimento delle minuzie, che sarà installato presso l'aula di ogni Giunta e Commissione. In via sperimentale, per un periodo di quattro mesi la rilevazione sarà effettuata tramite un registro cartaceo.

Fa presente che il sistema di rilevazione delle presenze entrerà in vigore il prossimo 15 novembre.

La Giunta prende atto.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, comunica che nella giornata del 21 ottobre

2011 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011 – che è in distribuzione, a disposizione dei colleghi – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

La sentenza è stata emessa dalla Corte in esito ad un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal tribunale civile di Catania nell'ambito di un procedimento nei confronti del senatore Stancanelli, sindaco di Catania, instaurato in via di azione popolare.

La pronuncia della Corte si configura come una sentenza di accoglimento di natura additiva: con essa, cioè, è stata dichiarata l'incostituzionalità della omessa previsione, nelle disposizioni della legge n. 60 del 1953, della incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

In quanto sentenza additiva – che, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, determina l'inefficacia della menzionata omissione legislativa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle decisione –, la pronuncia della Corte introduce direttamente nella legge n. 60 la previsione della incompatibilità parlamen-

tare della carica di sindaco di comune superiore, traendone la relativa disciplina dai principi costituzionali invocati a parametro del giudizio di legittimità costituzionale.

Nella motivazione della sentenza a sostegno della declaratoria di incostituzionalità si richiamano, in particolare, i seguenti argomenti:

valorizzazione del principio del parallelismo tra le cause di ineleggibilità sopravvenuta e quelle di incompatibilità (che di recente aveva trovato affermazione nella sentenza n. 143 del 2010 della stessa Corte costituzionale);

necessità di evitare violazioni del principio costituzionale, desumibile dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo:

necessità di evitare violazioni del connesso principio di ragionevolezza, non potendo un soggetto assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo;

necessità di evitare violazioni dell'articolo 67 della Costituzione, considerato che la mancata previsione di una incompatibilità è suscettibile di generare una contrapposizione di interessi tra enti locali ed organizzazione statuale nazionale, a causa del possibile conflitto di interessi tra l'impegno del deputato e quello del sindaco:

necessità di evitare violazioni dell'articolo 97 della Costituzione, posto che il cumulo degli uffici di sindaco di un comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull'efficienza e l'imparzialità delle funzioni esercitate;

necessità di ricondurre il sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità ad una razionalità intrinseca, secondo un criterio teleologico nel cui contesto va evidenziato il carattere bilaterale dell'ineleggibilità; la Corte indica l'obiettivo di tutelare non solo la carica per la quale l'elezione è disposta ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione; a tale riguardo, la Corte osserva che « il potere discrezionale del legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione del cumulo tra le due cariche trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione ».

Nella sentenza la Corte non manca di osservare che l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha nel frattempo già previsto una specifica incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore e « qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti ». A tale riguardo, la Corte sottolinea che « la espressa posticipazione alla prossima legislatura della operatività della nuova previsione di incompatibilità del parlamentare successivamente eletto sindaco rende lo ius superveniens privo di incidenza, ratione temporis, sulla sollevata questione », aggiungendo che «è tuttavia del pari evidente come la novellazione legislativa indichi una palese opzione per la introduzione di una simmetrica e corrispondente operatività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità ». Secondo la Corte, pertanto, il principio della incompatibilità in parola, statuito dalla sentenza n. 277 del 2011, appariva già ricavabile nell'ordinamento vigente a seguito dell'entrata in vigore della citata previsione del decreto-legge n. 138/2011.

In proposito, osserva incidentalmente come la decisione della Corte costituzionale si riferisca, peraltro, ai sindaci di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti mentre il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011

sancisce l'incompatibilità anche per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti purché superiore a 5 mila abitanti.

Sotto altro profilo che più direttamente interessa i lavori della Giunta nell'attuale legislatura, il dispositivo della sentenza dichiara l'incostituzionalità della omessa previsione della incompatibilità per i sindaci dei comuni superiori e non anche per i presidenti di provincia. L'esclusione dei presidenti di provincia deriva probabilmente dalla circostanza che l'originario giudizio civile presso il tribunale di Catania era stato promosso nei confronti di un parlamentare che riveste la carica di sindaco, risultando pertanto quest'ultima tipologia di carica (e non anche altre ad essa affini) oggetto dello scrutinio effettuato dalla Corte.

Si tratta, evidentemente, di una questione cui la Giunta, nell'accingersi al riesame delle cariche in oggetto, dovrà dedicare un particolare approfondimento. Infatti, se in base al principio della « corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato » la Corte non poteva che limitare il proprio giudizio alle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti (ed appunto solo a queste cariche si riferisce la sentenza), non può essere sottaciuta la circostanza che la mancata previsione di incompatibilità per i presidenti di provincia potrebbe sollevare, soprattutto in ambito parlamentare, la questione relativa alla disparità di trattamento tra deputati titolari delle diverse tipologie di cariche. Ciò alla luce della considerazione che - sebbene formalmente non coinvolta dal dispositivo della sentenza n. 277 - anche alla carica di presidente di provincia (che infatti è contemplata, unitamente a quella di sindaco, nella previsione di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) sembrano potersi pacificamente ricondurre tutti gli argomenti dalla Corte addotti con riferimento alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

La decisione della Corte, in ogni caso, introduce un elemento di assoluta novità nella disciplina delle cause di incompatibilità parlamentare, che determina il venir meno dell'argomento posto a fondamento della giurisprudenza parlamentare, inaugurata nel 2002 e ribadita con decisioni assunte a maggioranza dalla Giunta anche nella corrente legislatura, con la quale le cariche in questione erano considerate compatibili a causa dell'assenza nell'ordinamento di una specifica previsione normativa *ad hoc* che ne sancisse esplicitamente l'incompatibilità.

Ritiene, pertanto, che, avendo la sentenza della Corte costituzionale introdotto nell'ordinamento una specifica norma, non più controvertibile (e dedotta direttamente dai principi costituzionali), che stabilisce univocamente l'incompatibilità parlamentare per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, la Giunta debba darvi prontamente seguito, pervenendo in tempi rapidi all'accertamento dell'incompatibilità di dette cariche.

Ricorda, al riguardo, che nella corrente legislatura la Giunta, sulla base delle disposizioni previgenti, ha deliberato, a maggioranza, la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune superiore e di presidente di provincia ricoperte da 15 deputati (sedute della Giunta del 27 gennaio 2010, 3 giugno 2010 e 20 luglio 2011). In particolare, alla data odierna risultano ricoprire cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia i seguenti deputati:

on. Nicolò CRISTALDI, sindaco di Mazara del Vallo;

on. Luciano DUSSIN, sindaco di Castelfranco Veneto;

on. Giulio MARINI, sindaco di Viterbo;

on. Adriano PAROLI, sindaco di Brescia;

on. Michele TRAVERSA, sindaco di Catanzaro;

on. Marco ZACCHERA, sindaco di Verbania;

on. Maria Teresa ARMOSINO, presidente della provincia di Asti;

on. Luigi CESARO, presidente della provincia di Napoli;

on. Edmondo CIRIELLI, presidente della provincia di Salerno;

on. Antonello IANNARILLI, presidente della provincia di Frosinone;

on. Daniele MOLGORA, presidente della provincia di Brescia;

on. Antonio PEPE, presidente della provincia di Foggia;

on. Ettore PIROVANO, presidente della provincia di Bergamo;

on. Roberto SIMONETTI, presidente della provincia di Biella;

on. Domenico ZINZI, presidente della provincia di Caserta.

Dal punto di vista procedurale, il fatto che la Giunta nella corrente legislatura abbia già esaminato, dichiarandole compatibili, le predette cariche non costituisce motivo ostativo al riesame delle stesse, e ciò per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo è infatti sopravvenuta, con la sentenza della Corte, una rilevante modifica della disciplina legislativa delle incompatibilità che, per i principi dello ius superveniens e del tempus regit actum, rendono necessaria la riapertura dell'esame, essendo venuti meno i presupposti di diritto che erano alla base delle precedenti delibere di accertamento della compatibilità. In secondo luogo, da un punto di vista formale, nessuna disposizione del regolamento della Giunta preclude un riesame delle deliberazioni di accertamento della compatibilità, essendo previsto, all'articolo 17, comma 2, primo periodo, solo il divieto di richiesta di riesame per le delibere di incompatibilità.

Alla luce del nuovo quadro giuridico e normativo venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale, il Comitato per le incompatibilità, costituito in seno alla Giunta delle elezioni, non potrà dunque che riaprire l'istruttoria al fine di riesaminare le cariche di sindaco di comune superiore ricoperte da vari deputati e di valutare, eventualmente, se estendere tale esame anche alle cariche di presidente di provincia. L'istruttoria in Comitato dovrebbe svolgersi con la garanzia del contraddittorio con i deputati interessati, a meno che il Comitato stesso non convenga di applicare la prassi, già seguita per le cariche incompatibili per espressa previsione costituzionale (consiglieri e assessori regionali), di non effettuare tale contraddittorio.

Una volta conclusa l'istruttoria in Comitato, la relativa proposta – che, almeno per i sindaci, dovrebbe essere volta all'accertamento dell'incompatibilità – andrà sottoposta alla Giunta plenaria ai fini delle conseguenti deliberazioni.

La proposta di accertamento dell'incompatibilità, una volta approvata dalla Giunta plenaria, sarebbe comunicata al Presidente della Camera ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

Data la fonte da cui promana l'integrazione della legge sulle incompatibilità, da presidente di quest'organo di garanzia auspica che sull'attuazione parlamentare di una decisione, fondata sui principi costituzionali, così univoca e insuscettibile di dubbi, la Giunta non si divida, ma sia accomunata dalla volontà di darvi sollecita e coerente attuazione, anche al fine di evitare che su temi così sensibili agli occhi dell'opinione pubblica possano svilupparsi pericolosi fraintendimenti. A questo fine, anzi, crede si possa stabilire fin d'ora di applicare alla fattispecie in esame la procedura per prassi seguita dalla Giunta a partire dalla XV legislatura per l'accertamento delle cause di incompatibilità stabilite dalla Costituzione, ossia quelle relative a consiglieri e assessori regionali, secondo cui la Giunta non procede a votazioni, bensì ad una mera presa d'atto, su proposte di accertamento di incompatibilità fondate su una previsione di rango o avente rilievo costituzionale.

Tale procedura consentirebbe, infatti, alla Giunta di evitare esiti contraddittori e contrastanti con la sentenza della Corte costituzionale - che ha appunto conferito alla nuova causa di incompatibilità un rilievo indubbiamente costituzionale quali potrebbero derivare se si rimettesse a deliberazioni a maggioranza la proposta di incompatibilità. Essa, in ultima analisi, consentirebbe di escludere che possa essere sottoposta al voto una proposta in contrasto con la Carta costituzionale, rispettando così la pronuncia della Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002 che, sia pure con riferimento al procedimento legislativo, ma con un'evidente capacità di estensione a tutte le procedure parlamentari, ha riconosciuto come, alla luce dell'ordinamento costituzionale e parlamentare e dei precedenti parlamentari, si deve senz'altro affermare l'esistenza di un potere presidenziale di non ammettere al voto una simile proposta, da inquadrare nell'ambito dei più generali poteri presidenziali di garanzia della regolarità del procedimento.

Una volta dichiarata l'incompatibilità dalla Giunta, i deputati interessati avrebbero ovviamente trenta giorni di tempo per esercitare l'opzione. Resterà peraltro ferma la possibilità che i deputati interessati, prima ancora della conclusione del procedimento in Giunta, rassegnino spontaneamente le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prenderebbe atto ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera.

In caso di mancata opzione, la proposta di decadenza dal mandato parlamentare sarebbe sottoposta all'Assemblea.

Avverte che, con riferimento alla materia oggi in esame, è pervenuto nella giornata di ieri, 25 ottobre 2011, un reclamo con il quale Daniele Galli, candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella II Circoscrizione Piemonte 2, richiamando la sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, chiede alla Giunta di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione supe-

riore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, tra le quali figurano le cariche di presidente della provincia di Asti e di sindaco di Verbania, rispettivamente ricoperte dagli onorevoli Armosino e Zacchera, entrambi eletti per la stessa lista nella medesima circoscrizione.

Avverte, inoltre, che nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, anch'essa convocata per comunicazioni del presidente, ha approvato all'unanimità la proposta del presidente Follini di « affidare all'apposito Comitato l'incarico di formulare con tempestività alla Giunta le proposte volte a risolvere l'incompatibilità fra la carica di senatore e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, alla luce della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale». In quella sede è stato altresì chiarito che il Comitato prenderà in esame anche l'analoga problematica dei senatori che ricoprono la carica di presidente di provincia.

Chiede, in conclusione, ai componenti della Giunta di esprimere le proprie valutazioni al riguardo.

Andrea ORSINI (PT) in via preliminare sottolinea come la relazione svolta dal presidente sia molto corposa per gli argomenti in essa affrontata e richieda, pertanto, un sufficiente margine di tempo per effettuare un adeguato approfondimento degli stessi. Chiede, quindi, che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

Donata LENZI (PD) auspica che vi sia corrispondenza tra gli orientamenti assunti dalle due Giunte di Camera e Senato, osservando che la Giunta del Senato ha già deliberato all'unanimità, nella seduta di ieri, di deferire l'esame all'apposito Comitato. Evidenzia, al riguardo, come la procedura istruttoria dettata dal regolamento della Giunta sia sufficientemente articolata per consentire di avere a disposizione congrui tempi da dedicare agli approfondimenti ritenuti opportuni, considerato anche che, in alternativa alla procedura indicata dal presidente nelle sue comunicazioni e proprio alla luce del rilievo

costituzionale dell'incompatibilità, si sarebbe anche potuto decidere di seguire per il caso in esame un *iter* ben più accelerato, tale da ridurre al minimo i tempi per l'istruttoria in Comitato.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) condivide pienamente i contenuti delle comunicazioni rese dal presidente le quali si muovono all'interno di un perimetro di stringente logica giuridica. Nell'associarsi a quanto testé sottolineato dalla collega Lenzi, ritiene che il Comitato per le incompatibilità possa approfondire le questioni sul tappeto ma osserva come la sentenza della Corte costituzionale sia tale da far ritenere incontrovertibile la previsione della incompatibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti. Rivolge, pertanto, un pressante invito a tutti i colleghi affinché, alla luce della logica paragiurisdizionale che deve informare i lavori della Giunta e tenuto conto della forte attenzione del Paese sulla vicenda in esame, siano evitati percorsi che possano apparire come tentativi esclusivamente volti a guadagnare tempo.

Giorgio Clelio **STRACQUADANIO** (PdL), dopo aver ringraziato il presidente per l'ampia relazione svolta, osserva, in primo luogo, che nulla ha da obiettare in merito a quanto osservato dal collega Pisicchio circa il fatto che sarebbe degno di biasimo qualunque tentativo dilatorio, che comunque per parte sua esclude in via di principio. Ritiene, tuttavia, che alcune considerazioni debbano essere svolte in merito alla necessità che, avendo egli preso formale cognizione della sentenza della Corte solo in data odierna in occasione della seduta della Giunta, sia concesso a lui, come a tutti gli altri componenti della Giunta medesima, il tempo necessario per leggerne i contenuti. In secondo luogo, desidera sottolineare che l'intervento della Corte costituzionale dimostra come la sua parte politica avesse pienamente ragione a sostenere che, prima di tale pronuncia del giudice costituzionale, non vi fosse motivo alcuno per argomentare l'incompatibilità delle cariche di sindaco di comune superiore e di presidente di provincia.

Resta, oltretutto, ancora da chiarire, alla luce del dispositivo della sentenza, quale debba essere il trattamento per la carica di presidente di provincia. A tale ultimo riguardo, rileva che la Corte costituzionale non ha un potere illimitato di conformazione dell'ordinamento giuridico, sicché non può in linea di principio escludersi la necessità di un intervento legislativo volto a chiarire il regime relativo alla compatibilità delle cariche di presidente di provincia, nonché gli ulteriori connessi profili. Reputa, inoltre, necessario che la Giunta si ponga l'interrogativo di quali sarebbero le conseguenze qualora il Parlamento adottasse, in ipotesi, deliberazioni confliggenti con quanto statuito nella sentenza della Corte costituzionale, sebbene si affermi in linea di principio che ciò dovrebbe essere escluso in partenza. Dopo aver sollecitato chiarimenti in merito a quanto esattamente deliberato Giunta del Senato nella seduta di ieri, chiede, in conclusione, che siano messi a disposizione dei componenti della Giunta tutti gli elementi documentali utili per una esaustiva comprensione delle questioni in esame, ribadendo come nulla vieti al Parlamento, attraverso un apposito intervento legislativo, di rovesciare nei prossimi mesi il disposto della Corte costituzionale, dal momento che il Parlamento è sovrano e la Corte è soltanto un interprete.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal collega Stracquadanio, dà integrale lettura del resoconto sommario della seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 25 ottobre 2011.

Giacomo STUCCHI (LNP), nel sottolineare come la relazione del presidente sia corposa e presenti diversi profili di complessità, osserva che la rapidità con la quale la Giunta del Senato ha ieri deliberato di deferire l'esame delle cariche all'apposito Comitato può probabilmente spiegarsi con la circostanza che la sentenza della Corte costituzionale trae direttamente origine da una vicenda che riguarda un senatore. Reputa, inoltre, opportuni specifici approfondimenti sul rapporto che intercorre tra quanto deciso dalla Corte costituzionale e quanto disciplinato dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011, anche in relazione al trattamento da riservare ai presidenti di provincia. Si tratta, a suo avviso, di aspetti sui quali la Giunta dovrebbe acquisire maggiori informazioni prima di affidare al Comitato l'incarico di iniziare l'istruttoria. Non reputa possa costituire un problema la richiesta di poter disporre di alcuni giorni in più, e non certamente di mesi, prima di dare avvio alla fase istruttoria in Comitato. Anche il preannunciato parallelismo con il trattamento procedurale riservato alle proposte di accertamento della incompatibilità delle cariche regionali andrebbe, a suo avviso, attentamente valutato prima di assumere qualunque indirizzo in proposito, posto che per le cariche regionali l'incompatibilità è sancita da una norma costituzionale, mentre per le cariche oggi in esame l'incompatibilità è comunque sancita, a seguito della sentenza della Corte, da una norma di legge ordinaria.

Mario CAVALLARO (PD) si dichiara sorpreso del tono dilatorio che sta assumendo il dibattito in Giunta. Dopo aver ricordato come alcuni colleghi, nel recente passato, abbiano rassegnato le dimissioni da deputati una volta eletti sindaci di grandi comuni. con ciò dimostrando un'alta sensibilità istituzionale, richiama l'attenzione dei componenti della Giunta sul fatto che tra i temi maggiormente presenti all'attenzione dell'opinione pubblica figura oggi proprio quello relativo alla insostenibilità del cumulo di cariche diverse, ciò che dovrebbe suggerire comportamenti conseguenti in un momento nel quale divampano le polemiche sulla cosiddetta « casta ». Del resto, con la sua sentenza la Corte costituzionale ha affermato qualcosa di meno e non di più rispetto a quanto già deciso dal legislatore con l'articolo 13 del decreto legge n. 138 del 2011, norma che peraltro la maggioranza ha approvato. La sentenza della Corte costituzionale non inventa affatto la norma relativa all'incompatibilità dei sindaci ma, con un dispositivo di natura interpretativa ed additiva, reinterpreta, in maniera conforme alla Costituzione, le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, colmando una omissione giudicata incostituzionale. La Giunta delle elezioni, a suo avviso, non può pertanto che applicare la nuova norma in ossequio non già alla Corte costituzionale in quanto tale, ma alla Costituzione. Richiama, in conclusione, l'attenzione dei colleghi sul fatto che il presidente ha indicato un percorso procedurale conforme alle norme regolamentari e non già derogatorio delle stesse, come pure, al fine di abbreviare la procedura, si sarebbe potuto fare.

Pietro TIDEI (PD) sottolinea come il collega Stracquadanio, pur iniziando l'intervento con l'affermazione volta ad escludere da parte sua qualunque intento dilatorio, abbia nel corso dello stesso dimostrato di voler perseguire il fine esattamente contrario. Desta stupore, anzitutto, che un componente della Giunta dichiari di venire a conoscenza della sentenza solo ora, quando fin dal giorno in cui è stata resa pubblica tutti gli organi di informazione ne hanno dato ampiamente conto. Osserva, inoltre, che la Corte costituzionale non ha affatto innovato l'ordinamento ma si sia semplicemente limitata a constatare la necessità, costituzionalmente motivata, della previsione della incompatibilità per i sindaci dei comuni maggiori. Non crede vi sia nulla di cui informarsi se non limitarsi a leggere quanto statuito dal costituzionale, la cui avrebbe dovuto essere cura di ciascun componente della Giunta effettuare prima della seduta odierna. Dopo aver rilevato come la Corte costituzionale abbia con la sentenza in parola confermato la posizione da sempre assunta in materia dalla sua parte politica - e non già quella espressa dal collega Stracquadanio - ritiene che da parte di tutti occorrerebbe dimostrare il coraggio di recepire immediatamente, attraverso le conseguenti decisioni della Giunta, quanto stabilito dalla Corte. Tutti gli approfondimenti reputati opportuni potranno, del resto, essere obiettivamente svolti nella sede propria del Comitato per le incompatibilità.

Andrea ORSINI (PT) rimarca come in qualunque sede giurisdizionale l'approfondimento non sia mai una perdita di tempo, a meno che non si voglia adottare un'ottica di diritto sostanziale tuttavia estranea alla tradizione dell'ordinamento giuridico italiano. Quel che la Giunta è chiamata a fare è esclusivamente definire nel modo più corretto gli effetti e le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale. D'altra parte, le sentenze della Corte non sono sempre immediatamente autoapplicative. Nel caso oggi all'attenzione della Giunta la Corte ha espresso un indirizzo inequivoco e, di conseguenza, si tratterà di discutere circa le forme, i modi e i limiti entro i quali dare attuazione a quanto in essa sancito. Con riferimento all'asserita necessità che la procedura seguita dalla Giunta della Camera si uniformi a quella decisa dalla Giunta del Senato, ricorda che quest'ultima si è limitata a deferire l'esame al Comitato. In ogni caso, l'attività della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati non può certo ridursi ad una mera presa d'atto di quanto già deciso dalla omologa Giunta del Senato. Tutto ciò premesso, propone che la Giunta proceda preliminarmente, se possibile già nel corso della prossima settimana, ad audizioni di esperti di diritto costituzionale in merito ai profili sollevati dalla sentenza della Corte.

Luciano DUSSIN (LNP), nel riferirsi alle allusioni fatte in un precedente intervento alla polemica sulla « casta », tiene a ricordare che egli sta esercitando le sue funzioni di sindaco di Castelfranco Veneto senza percepire alcuna indennità, il cui cumulo con l'indennità parlamentare è espressamente vietato dalla legge. Osserva, poi, che la sentenza della Corte interviene nel momento in cui i mandati elettivi sono

già in corso, dispiegando effetti retroattivi sulle cui conseguenze occorrerà ragionare. Aggiunge poi che l'intervento della Corte costituzionale incide su un quadro già confuso da un punto di vista normativo, a seguito di interpretazioni e di interventi legislativi succedutisi nel tempo. Si associa, in conclusione, alla richiesta di poter disporre di tempi congrui per effettuare i necessari approfondimenti.

Domenico ZINZI (UdCpTP) osserva che la sentenza della Corte è stata depositata il 21 ottobre ed il presidente della Giunta, dopo soli quattro giorni, ha già con solerzia convocato la Giunta medesima. Non vedrebbe nulla di strano se si accogliesse la richiesta di disporre di qualche giorno, giusto per prendere piena cognizione della sentenza della Corte e delle questioni da essa sollevate.

Dopo che Giorgio Clelio STRACQUA-DANIO (PdL), con riferimento al suo precedente intervento, ha precisato che ogni giudice, per definizione, viene a conoscenza degli atti solo quando si apre il fascicolo e che la Giunta è un organo di tipo giurisdizionale, Maurizio MIGLIA-VACCA, presidente, tiene a rimarcare come la Giunta non sia affatto un organo giurisdizionale bensì un organo parlamentare. Fa presente che l'esigenza manifestata dai colleghi dei gruppi di maggioranza – che, peraltro, non hanno negato la necessità di riaprire l'istruttoria - di effettuare degli approfondimenti potrà trovare adeguata risposta nel corso dei lavori istruttori del Comitato. Ouanto alla richiesta di procedere allo svolgimento di audizioni, fa notare come una eventuale decisione al riguardo dovrebbe essere preceduta da una adeguata delimitazione dei temi da sottoporre agli auditi; valutazione, questa, che il Comitato potrà comunque sempre effettuare. Ribadisce, in conclusione, la sua proposta di incaricare il Comitato di avviare l'istruttoria, avvertendo che, se i deputati dei gruppi di maggioranza vi insistessero, porrà in votazione la richiesta di rinvio da essi formulata.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), alla luce dei chiarimenti offerti dal presidente, non insiste nella richiesta di rinvio.

Maurizio BIANCONI (PdL) fa presente che la sua parte politica concorda con l'avvio dell'istruttoria in Comitato, purché prima la Giunta formuli indirizzi allo stesso, dopo un dibattito da svolgere avendo avuto il tempo di approfondire le questioni.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, fa notare che la funzione istruttoria spetta esclusivamente al Comitato e non compete pertanto alla Giunta formulare preventivamente indirizzi in proposito, che varrebbero peraltro a limitare lo stesso compito istruttorio del Comitato. Alla Giunta spetta soltanto il compito di pronunciarsi sulle proposte avanzate dal Comitato.

Dopo che Andrea ORSINI (PT) ha chiesto di deferire all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta il compito di programmare tempi e modalità dell'esame delle cariche in oggetto, Donata LENZI (PD), riprendendo una ipotesi da lei stessa prospettata nel suo intervento, propone che la Giunta deliberi di non effettuare l'istruttoria in Comitato, procedendo direttamente alla deliberazione sulla proposta di incompatibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che, alla proposta di apertura

dell'istruttoria in Comitato, da lui formulata nelle sue comunicazioni, si sono così aggiunte ora le proposte avanzate dagli onorevoli Orsini e Lenzi. Poiché la sua proposta di deliberare l'avvio dell'istruttoria in Comitato sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati è stata presentata prima delle altre e poiché si configura come proposta di mediazione rispetto alle altre due, la pone prioritariamente in votazione.

# La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'avvio dell'istruttoria in Comitato potrà aver luogo giovedì 3 novembre 2011, in orario da definire, previa una verifica al riguardo da parte del coordinatore del Comitato onorevole Pisicchio, cui è rimessa l'organizzazione dei lavori del Comitato medesimo.

#### La seduta termina alle 15.50.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Discussione sulle conclusioni del Comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni.

# GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### SOMMARIO

Sui lavori della Giunta	12
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (Seguito dell'esame e conclusione)	14
AVVERTENZA	15

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

# La seduta comincia alle 10.40.

## Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che in data di ieri, 25 ottobre, si è tenuta una riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti sul tema della rilevazione delle presenze dei deputati nei rispettivi organi, alla quale erano invitati anche i Presidenti delle Giunte e del Comitato per la legislazione. Per la Giunta per le autorizzazioni era presente il vice-presidente anziano, onorevole Consolo, cui dà la parola per una breve relazione.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) espone che alla riunione in questione hanno partecipato, oltre che numerosi presidenti di Commissione, anche i deputati Questori. A seguire si è svolta la seduta dell'Ufficio di Presidenza della Camera, la quale - come peraltro ampiamente riportato dalle agenzie di stampa - ha adottato una deliberazione, i cui contenuti e i cui aspetti | comunica altresì che si è dimesso dalla

applicativi di dettaglio risulta che saranno comunicati a tutti i deputati con una lettera dei Questori stessi. In questa sede si limita a preannunziare - anche secondo quanto è stato comunicato dal Presidente Fini nella riunione dei Presidenti di Commissione - che il sistema si basa su una rilevazione della presenza del componente l'organo una volta al giorno, nei giorni in cui sono previste riunioni plenarie, escludendo pertanto sedi ristrette o informali. A regime, la rilevazione avverrà con un meccanismo elettronico; in via transitoria, per un periodo pari a quattro mesi, la presidenza delle Giunte e delle Commissioni terrà un registro cartaceo. L'assenza dai lavori sarà sanzionata secondo un meccanismo a scaglioni, con penalità che incidono sulla diaria. La parte della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che inerisce ai membri del Governo e alle sostituzioni ad rem e ad diem - come è evidente - non riguarda la Giunta. Il sistema entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente,

Giunta il collega Fabio Gava, che era segretario di Presidenza. Nel dare il benvenuto all'onorevole Cassinelli, nominato in sua sostituzione in data odierna, avverte che nella prossima seduta si procederà all'elezione di un nuovo segretario di Presidenza.

Federico PALOMBA (IdV), nel dare il benvenuto al deputato Cassinelli, per il quale esprime la più viva stima, si rammarica tuttavia per il fatto che il collega Gava, che ha svolto egregiamente il proprio lavoro in Giunta, abbia deciso di abbandonarla. In proposito, esprime la preoccupazione che le dimissioni dell'onorevole Gava siano state non tanto spontanee quanto piuttosto « spintanee ».

Marilena **SAMPERI** (PD) ricorda l'estrema correttezza del comportamento tenuto dall'onorevole Gava che, a seguito delle vicende che hanno connotato l'ultimo voto di fiducia al Governo nella seduta dell'Assemblea dello scorso 14 ottobre, si è dimesso da membro della Giunta, e ciò a differenza, per esempio, del collega Cesario, il quale era stato nominato membro della Giunta quale appartenente al gruppo parlamentare PD e che poi, addirittura, passò alla maggioranza in vista della sua successiva nomina a sottosegretario, senza dimettersi dalla Giunta. Si associa alle espressioni di benvenuto per il collega oggi nominato.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si associa anch'egli al benvenuto per il collega Cassinelli, certo che questi vorrà proseguire nel solco del suo predecessore.

Donatella FERRANTI (PD) tiene a ribadire anche lei quanto già affermato dalla collega Samperi circa la correttezza del collega Gava, del quale ha percepito il travaglio durante l'esame della questione inerente al deputato Milanese. Si rammarica che la correttezza e l'indipendenza di giudizio, da esprimersi talora anche in contrasto con le indicazioni di gruppo sui singoli affari assegnati alla Giunta, siano confinate a casi personali che poggiano

sull'etica individuale e non su un costume generalizzato.

Maurizio PANIZ (PdL) si compiace delle attestazioni di stima rivolte ai componenti del suo gruppo. Si augura che tali manifestazioni di apprezzamento non si arrestino a questa circostanza e assumano il carattere di un più civile atteggiamento generale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), se per un verso si associa alle espressioni di stima nei confronti del deputato Gava, deve per l'altro ricordare che l'Italia è un regime parlamentare nel quale i membri delle Camere sono assistiti dal divieto di mandato imperativo: non soltanto perché una vicenda analoga ha interessato lui medesimo, ma per il più generale ossequio all'ispirazione parlamentare della nostra forma di governo, non vorrebbe che dalle dimissioni dell'onorevole Gava successive alla mancata partecipazione a un voto di fiducia si dovesse trarre un paradigma, anche solo auspicato sul piano della correttezza, per cui i cambi di gruppo devono comportare conseguenze procedurali necessarie. Proprio in queste ore l'opinione pubblica può verificare quanto prezioso sia il nostro sistema che non comporta automatismi di sorta di fronte a un Governo assai indebolito in un Parlamento che viceversa potrebbe esprimere autorevolezza e prospettive ben diverse.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) crede che il deputato Gava non abbia ceduto a pressioni ma abbia risposto a esigenze di tipo personale. Sebbene non vi siano obblighi di disciplina di gruppo nelle materie affidate alla Giunta, la delicatezza delle stesse impone comunque una speciale sensibilità politica.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, concludendo, ribadisce l'apprezzamento per l'operato del collega Gava, il quale si è sempre mostrato nel lavoro in Giunta attento e professionale, come lo sarà – ne è certo – l'onorevole Cassinelli. D'altronde, i membri della Giunta sono nominati dal

Presidente della Camera e non già designati dai gruppi parlamentari come i membri delle Commissioni permanenti: tale profilo conferisce evidentemente alla loro libertà di mandato, prevista per tutti i parlamentari dall'articolo 67 della Costituzione, un significato particolarmente intenso.

# ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricordato che il relatore, onorevole Bianconi, nella seduta del 19 ottobre ha svolto la sua relazione, chiede se vi siano interventi.

Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore Bianconi per evidenti motivi. Richiama anzitutto il precedente del collega Zazzera, il quale era stato querelato per avere accusato di favoreggiamento una persona: si dà il caso che fosse un altro deputato, proprio come in questa circostanza. In quella vicenda, peraltro, l'onorevole Zazzera era mosso da una sincera passione politica e personale, giacché il prodromo di essa era stato l'omicidio di un consigliere provinciale dell'Italia dei valori, suo amico. Oggi è all'esame l'ipotesi che l'allora deputato Nespoli abbia accusato l'allora deputato Tuccillo di essere un fiancheggiatore della camorra. Nel caso Zazzera si disse che non c'erano atti parlamentari i cui contenuti fossero analoghi al rilievo critico che Felice Zazzera muoveva ad Alfredo Mantovano. Si disse che i criteri di copertura costituzionale di cui all'articolo 68, primo comma, non potevano assistere il collega Zazzera, il quale doveva essere mandato a giudizio in ragione delle sue avventurose ipotesi sullo svolgimento di un certo interrogatorio di tre militanti di Alleanza Nazionale presso la questura di Lecce. Fu così che l'Assemblea deliberò per la sindacabilità del collega Zazzera a beneficio del sottosegretario Mantovano, in totale contrasto con l'indirizzo usuale della Giunta.

Oggi la Giunta si trova innanzi ad una fattispecie assolutamente identica, nella quale il senatore Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, accusa Tuccillo di aver stretto un accordo con ambienti della camorra. Nespoli non è mai venuto in audizione in questa legislatura nonostante i plurimi inviti e non ha mai addotto atti parlamentari i cui contenuti possano essere raffrontati al capo di imputazione. Teme quindi che - come sempre accade col Popolo della Libertà - le garanzie valgano solo per loro e non per gli avversari politici e si usino sempre due pesi e due misure. Che poi il reato di diffamazione appaia prescritto è profilo che non riguarda la Giunta: se il giudice ha sbagliato nel computo dei termini, saranno i successivi gradi di giudizio a stabilire. Tralascia ovviamente in questa circostanza le notorie considerazioni sulla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la maggioranza dolosamente continua a far finta di non conoscere e tralascia altresì la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, la quale, nel caso Patriciello, di cui il Presidente Castagnetti ha dato notizia alla Giunta in una passata seduta, si è allineata perfettamente alla Corte di Strasburgo. Inoltre, non si capisce perché nell'emendamento c.d. « Pini » sulla responsabilità civile dei giudici la giurisprudenza comunitaria è di fondamentale importanza per il gruppo Popolo della libertà, mentre invece in questa sede essa può essere serenamente trascurata. Si riserva quindi di presentare una relazione di minoranza ove la proposta del relatore Bianconi fosse approvata.

Armando DIONISI (UdCpTP) preannuncia l'astensione del proprio gruppo in ragione sia del tempo trascorso dai fatti, sia della circostanza che la Giunta si è pronunciata in maniera discordante nell'arco delle due precedenti legislature.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) si associa al collega Dionisi nel preannunciare l'astensione, non senza sottolineare che i cittadini, a partire dai politici, hanno diritto ad essere tutelati nei confronti di accuse così infamanti. La posizione definitiva dei gruppi che aderiscono al Terzo polo sarà quindi oggetto di una discussione al loro interno.

Maurizio PANIZ (PdL) voterà a favore della proposta del relatore, sottolineando tuttavia che la deliberazione della Giunta sul collega Zazzera fu da questi sollecitata e che l'Italia dei valori in Assemblea si schierò per la sindacabilità solo dopo aver intuito quale sarebbe stato l'orientamento prevalente.

Marilena SAMPERI (PD) ripercorre dettagliatamente le vicende dell'istanza d'insindacabilità in titolo presso la Giunta e presso la Camera dei deputati, dalla XIV legislatura ad oggi. Rimarca in particolare che il comune di Afragola era stato sciolto per infiltrazioni mafiose a seguito del lavoro di una commissione prefettizia di accesso, nella cui relazione tuttavia non v'era traccia alcuna di condotte ascrivibili a Domenico Tuccillo. Inoltre, deve rimarcare che il Tuccillo era propriamente il deputato del collegio che ricomprende Afragola, mentre non lo era l'onorevole Nespoli, che invece era stato proclamato in quota proporzionale in una circoscrizione (la Campania 2) la quale non ricomprende la provincia di Napoli. Negato che si tratti di una polemica esclusivamente politica, precisa che ci si trova invece di fronte ad accuse di fatti specifici, per cui Tuccillo ha subito un danno cospicuo alla propria immagine in virtù dell'ampia tiratura locale e della distribuzione gratuita del periodico di cui si tratta. Richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, conferma il voto espresso dal suo gruppo nella precedente legislatura nel senso della sindacabilità.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, replicando al collega Palomba, precisa che la sua osservazione sulla prescrizione non fonda il giudizio d'insindacabilità, ma vi si aggiunge; alla collega Samperi fa presente che il merito dei fatti processuali non deve interessare la Giunta.

La Giunta, a maggioranza e con quattro astensioni, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 11.40.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (doc. IV, n. 32) (Rel. Castagnetti).

Seguito delle comunicazioni del Presidente

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

# SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	16
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2012-2014.	
Audizione dei rappresentanti del CNEL	16
Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT	17

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato AZZOLLINI. — Intervengono il presidente del CNEL Antonio Marzano, accompagnato dai dottori Stefano Bruni, Valerio Girone e dalla dottoressa Larissa Venturi; il presidente dell'ISTAT Enrico Giovannini, accompagnato dalle dottoresse Patrizia Cacioli, Luisa Picozzi, Daniela Marchesi e dal dottor Tommaso Rondinella.

# La seduta comincia alle 14.25.

## Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del segnale audio-video, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ovi concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Concordano le Commissioni congiunte e la pubblicità è attivata.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2012-2014.

Audizione dei rappresentanti del CNEL.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il presidente Antonio MARZANO.

Ai quesiti posti dai senatori MORANDO (PD), MASCITELLI (IdV) PICHETTO FRATIN (PdL) e FLERES (CN-Io Sud-FS) e dai deputati CAMBURSANO e RUBINATO, replica il presidente MARZANO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

# Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il presidente Enrico GIOVANNINI.

Ai quesiti posti dai senatori MASCI-TELLI (IdV), LEGNINI (PD) e MORANDO

(PD) e dal deputato GIORGETTI, replica il presidente GIOVANNINI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione in titolo e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle 16.15.

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

# SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per le relazioni interistituzionali Maroš Šefčovič (Svolgimento e conclusione)

18

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 26 ottobre 2011. – Presidenza del presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per le relazioni interistituzionali Maroš Šefčovič.

(Svolgimento e conclusione).

Rosanna BOLDI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata. oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione attraverso il canale satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Interviene per rivolgere un cenno di saluto e svolgere alcune osservazioni Ma- | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

rio PESCANTE, presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati.

Maroš ŠEFČOVIČ, Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per le relazioni interistituzionali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Sandro GOZI (PD), i senatori Francesca Maria MARI-NARO (PD) e Albertina SOLIANI (PD), Mario PESCANTE, presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, e Rosanna BOLDI, presidente.

Maroš ŠEFČOVIČ, Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per le relazioni interistituzionali, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Rosanna BOLDI, presidente, ringrazia il Vice Presidente Šefčovič per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: il resoconto stenografico della se-

# I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

# SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (Seguito dell'esame e rinvio)

19

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

# La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'esame riprende dall'emendamento Giovanelli 8.27.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Giovanelli 8.27 e approvano l'articolo aggiuntivo 8.0100 delle relatrici.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, sul quale la relatrice per la I Commissione, on. Santelli, ed il Governo hanno espresso parere contrario, sottolinea l'anomalia del fatto che le relatrici esprimano valutazioni difformi in relazione ad una proposta di modifica del testo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda di aver già fatto presente in una precedente seduta che nulla osta sotto il profilo regolamentare e delle prassi applicative a che due relatori sul medesimo provvedimento siano in disaccordo.

Federico PALOMBA (IdV), rimarcata la grande rilevanza dell'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, prega quest'ultima di illustrarne la finalità.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, spiega che l'articolo ag-

giuntivo prevede l'attribuzione allo Stato dei profitti illegittimamente conseguiti dai politici. Non è infatti possibile che, mentre è previsto il sequestro o la confisca dei beni illecitamente acquisiti dagli esponenti della criminalità organizzata, non sia previsto anche, con le necessarie garanzie, il sequestro dei profitti conseguiti in modo illecito dai politici.

Oriano GIOVANELLI (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame, rileva che, se davvero si vuole addivenire a un provvedimento serio e credibile di lotta alla corruzione, è necessario prevedere anche misure che colpiscano gli interessi finanziari e patrimoniali dei corrotti. Ricorda inoltre che l'ordinamento prevede già una norma in questo senso, introdottavi sotto uno dei governi di centrosinistra, ma che tale norma è rimasta poi applicata, nonostante i richiami degli organismi internazionali.

Mario TASSONE (UdCpTP) dichiara che, se fosse possibile sottoscrivere emendamenti del relatore, avrebbe sottoscritto l'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, e invita il Governo e la relatrice per la I Commissione a motivare il loro parere contrario.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiarisce che la disposizione proposta dalla relatrice per la II Commissione è, a suo avviso, innanzitutto incostituzionale. È vero infatti che la legge prevede il sequestro o la confisca dei beni illecitamente acquisiti dagli esponenti della criminalità organizzata, ma è anche vero che la Corte costituzionale ha « salvato » tali norme unicamente in considerazione della peculiare gravità del fenomeno mafioso e della connessa esigenza di ricorrere a misure eccezionali per combatterlo.

Rileva inoltre che, mentre il provvedimento in esame ha la finalità primaria di contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, la proposta emendativa in esame va in una direzione diversa, assecondando il filone demagogico dell'antipolitica.

Desidera inoltre informare le Commissioni che le relatrici e il Governo stanno approfondendo, in vista della discussione in Assemblea, il problema rappresentato dal fatto che in alcune parti del Paese lo Stato non si costituisce parte civile nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione: ciò in quanto l'Avvocatura generale dello Stato non disporrebbe di personale sufficiente per assicurare la propria presenza in tutti i processi. Le relatrici hanno pertanto chiesto al Governo di fornire loro dati a questo riguardo e di valutare la possibilità che la costituzione dello Stato come parte civile possa avvenire mediante il pubblico ministero.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che, se fosse possibile sottoscrivere emendamenti del relatore, tutti i deputati del suo gruppo avrebbero sottoscritto l'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione. Dichiara inoltre di non condividere i dubbi espressi dall'onorevole Santelli sulla costituzionalità della disposizione, ricordando come un simile giudizio spetterebbe comunque alla Corte costituzionale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva come l'onorevole Santelli, anche in quanto membro della Commissione Affari costituzionali, abbia opportunamente espresso le proprie perplessità in ordine ai profili di costituzionalità delle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 8.01.

Sottolinea quindi come siano già presenti nell'ordinamento delle disposizioni volte a contrastare l'acquisizione di profitti politici illegittimi, attraverso meccanismi riconducibili al principio di trasparenza. Cita in particolare le norme che impongono a tutti i membri del Governo di comunicare e rendere pubblici i propri dati patrimoniali e le relative variazioni con cadenza trimestrale.

Ritiene che la disciplina prevista dall'articolo aggiuntivo 8.01 sia formulata in modo molto generico e tale da rendere particolarmente difficile la qualificazione dei profitti politici illegittimi.

Pierguido VANALLI (LNP) esprime la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli, ritenendo che la disciplina ivi prevista si presti ad applicazioni aberranti, che potrebbero condurre a considerare profitti politici illegittimi perfino gli incrementi patrimoniali derivanti da meri atti di liberalità compiuti da un familiare.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come la disciplina citata dal sottosegretario Caliendo appaia idonea ad attuare il principio di trasparenza solamente sotto il profilo formale, essendo invece necessario che tale principio, tramite l'introduzione di disposizioni come quelle contenute nella proposta emendativa in esame, sia attuato anche sotto il profilo sostanziale.

David FAVIA (IdV) in considerazione dell'articolato dibattito sviluppatosi, ritiene

che l'articolo aggiuntivo 8.01 dovrebbe essere accantonato.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la disciplina prevista dall'articolo aggiuntivo 8.01 sia conforme a costituzione e volta ad introdurre strumenti di indubbia efficacia nella lotta contro la corruzione.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene che le preoccupazioni espresse dell'onorevole Vanalli in merito a possibili interpretazioni strumentali della norma siano del tutto infondate.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 8.01 del Relatore per la II Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

# I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### SOMMARIO

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani, recanti introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Audizione del dott. Luigi Giampaolino, Presidente della Corte dei conti (Svolgimento e conclusione)

2.2

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

## La seduta comincia alle 10.35.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani, recanti introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Audizione del dott. Luigi Giampaolino, Presidente della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maino MARCHI (PD) e Mario TASSONE (UdCpTP).

Su invito del presidente della Corte dei conti, Luigi GIAMPAOLINO, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni Luigi MAZZILLO, presidente di sezione della Corte dei conti, e Enrico FLACCA-DORO, consigliere della Corte dei conti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 11.30.

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obie-

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

## **AUDIZIONI INFORMALI:**

23

## **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 26 ottobre 2011.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

	$S\ O\ M\ M\ A\ R\ I\ O$		
UFFICIO DI PRESIDENZA	INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI	EI GRUPPI	 24

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

# X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

# SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega	
al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura,	
C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo (Seguito dell'esame e rinvio -	
Adozione del testo base)	25
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dai relatori in esito ai lavori del Comitato ristretto e	
adottato come testo base)	27

# SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA.

## La seduta comincia alle 15.05.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2011.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (vedi allegato), che prospettano di adottare come testo base per il

seguito dell'esame in sede referente. Fa presente, peraltro, che gli stessi relatori hanno manifestato la propria disponibilità ad accogliere, nel prosieguo dell'esame, specifiche proposte di modifica e integrazione del testo.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che il suo gruppo ritiene che la proposta di testo unificato dei relatori possa essere adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, a condizione che vi sia la disponibilità ad un attento esame delle proposte emendative, per la fissazione del cui termine di presentazione richiede un lasso temporale di almeno due settimane. Osserva, infatti, che le numerose disposizioni innovative introdotte nella proposta di testo unificato, elaborata in esito ai lavori del Comitato ristretto, postulano un adeguato approfondimento di merito.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel dichiarare che il suo gruppo voterà a favore dell'adozione come testo base della proposta di testo unificato in esame, ringrazia i relatori per la disponibilità manifestata circa l'accoglimento di eventuali proposte di modifica e integrazione del provvedimento. Antonino FOTI (PdL) prende atto della richiesta di tempi congrui per la presentazione di emendamenti, formulata dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico, pur sottolineando che l'urgenza di intervenire sull'argomento imporrebbe al Parlamento di ragionare in termini di ore piuttosto che di giorni o, addirittura, di mesi.

Silvano MOFFA, presidente, nel giudicare ragionevole, d'intesa con la presidenza della X Commissione, la richiesta in precedenza formulata dal deputato Damiano, propone – non essendovi ulteriori richieste di intervento – di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, la proposta di testo unificato elaborata dai relatori in esito ai lavori del Comitato ristretto.

Le Commissioni deliberano, quindi, di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, la proposta di testo unificato delle proposte di legge nn. 3696, 4052, 4068, 4119 e 4225, elaborata dai relatori in esito ai lavori del Comitato ristretto.

Silvano MOFFA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, testé adottato come testo base, per le ore 12 di venerdì 11 novembre.

Le Commissioni convengono.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**ALLEGATO** 

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. (C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo).

# TESTO UNIFICATO ELABORATO DAI RELATORI IN ESITO AI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

## Art. 1.

(Finalità e soggetti beneficiari).

- 1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
- 2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.
- 3. I soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie con-

trattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, nelle forme previste dall'articolo 10, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5 e dei decreti di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 7, comma 7.

- 4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in « zone assistite » ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.
- 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la creazione di una corsia preferenziale ri-

guardante le procedure burocratiche per l'accompagnamento nuove micro imprese giovanili e femminili, di cui al comma 1, nella fase di avvio dell'impresa, ivi inclusi la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività, nonché l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono altresì definiti i criteri per la disciplina della figura del « Business Angel », ossia del soggetto pubblico o privato che investe nell'avviamento e nel sostegno dei progetti di avvio delle nuove micro imprese giovanili e femminili, apportando da 25.000 euro a 250.000 euro quale capitale di rischio nelle imprese di cui al citato comma 1 e mettendo a disposizione la propria esperienza e reti di conoscenze e di servizi.

#### ART. 2.

(Agevolazioni in materia previdenziale).

- 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, versano alle rispettive gestioni previdenziali un'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ridotta del 75 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 50 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 25 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.
- 2. I soggetti di cui ai commi 1 e 4 hanno facoltà, a domanda da presentare a partire dal sesto anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre l'ottavo, di riscattare la quota di contribuzione non versata nei periodi di cui al comma 1, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori.
- 3. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

- 4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, operino in « zone assistite » ai sensi dell'articolo 1, comma 4, l'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da versare alle gestioni previdenziali è ridotta dell'85 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 60 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 35 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.
- 5. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
- 6. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

7. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

# ART. 3.

(Incentivi per le cure parentali).

1. Le lavoratrici autonome rientranti nelle categorie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che hanno usufruito dell'indennità per congedo di maternità, possono richiedere in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di fruire di un'indennità per un periodo di sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino oppure entro i primi

- tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, senza obbligo di astensione obbligatoria, qualora si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali del coniuge, di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero non inferiore a sei ore.
- 2. L'indennità mensile di cui al comma 1 è commisurata a un dodicesimo dell'80 per cento del minimale di reddito annuo ai fini contributivi in vigore per ciascun anno per i lavoratori autonomi e spetta a domanda sulla base di idonea dimostrazione dell'affidamento dei figli ai soggetti di cui al comma 1.
- 3. I soggetti di cui si avvalgono le lavoratrici autonome ai sensi dei comma 1, qualora siano lavoratori dipendenti, hanno diritto all'aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali. I medesimi soggetti, qualora siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto altresì alla copertura figurativa dei periodi di contribuzione in cui hanno svolto le cure parentali.
- 4. Per i lavoratori dipendenti la copertura figurativa di cui al comma 3 è calcolata, in ragione del periodo di cure parentali effettivamente prestate, sulla base della retribuzione effettivamente percepita nell'anno di prestazione delle cure parentali, per i lavoratori autonomi sulla base del minimale annuale reddituale in vigore nel medesimo anno, mentre per i lavoratori parasubordinati è parametrata alla media dei compensi degli ultimi due anni.
- 5. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:
- « ART. 56-bis. (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote

contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice ».

#### ART. 4.

# (Incentivi all'occupazione).

1. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. Il medesimo credito di imposta è concesso in favore dei datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, che nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in regime di monocommittenza.

- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.
- 3. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
- 4. Fermo restando il numero massimo di cinque addetti di cui all'articolo 10, comma 3, il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.
- 5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
- a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
- b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
- c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.
- 7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora non siano rispettati

i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 6, nonché qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi vigenti, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 8, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

#### Art. 5.

## (Regime fiscale).

1. Al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10 dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni. Il decreto legislativo, per gli aspetti che comportano conseguenze finanziarie, è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31

- dicembre 2009, n. 196. Il Governo può adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
- 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in misura ridotta rispetto alle aliquote vigenti e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, calcolata sul reddito di impresa costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'attività di impresa;
- b) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i titolari delle attività di impresa;
- c) prevedere la non imposizione dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa;
- d) prevedere l'attribuzione di un credito d'imposta nel caso di acquisto di apparecchiature informatiche e relativi accessori, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;
- e) prevedere l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese

sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dall'impresa, anche con riferimento a corsi terminati entro i due anni antecedenti alla data di inizio dell'attività di impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;

- g) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;
- h) attribuzione dei medesimi benefici fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;
- *i)* prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia di cui al capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile, con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita;
- l) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni e con l'applicazione di condizioni agevolate di ammortamento;
- m) prevedere specifiche misure di incentivazione per gli istituti di credito e bancari che concedono prestiti a tasso zero ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, da erogare nella fase di avvio dell'impresa, rimborsabili in un periodo massimo di cinque anni in rate costanti.
- 3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo possono

farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. A tale fine essi devono essere muniti delle necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### ART. 6.

(Accesso al credito e fondi di garanzia).

- 1. Al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. I contributi sono ripartiti tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione.
- 2. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere destinato esclusivamente:
- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte
  le attività svolte dall'impresa risultanti
  dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti
  finalizzati alla tutela della salute e alla
  sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;
- b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;
- c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi

aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività, ovvero usate, secondo le modalità descritte alla norma n. 4, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informativo e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;

- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
- e) al sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza o di filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni o fiere, e per indagini di mercato;
- f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.
- 3. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.
- 4. Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 100.000 euro per ogni imprenditore associato al confidi. Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
- 5. Il contributo in conto interessi, concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate, non può essere superiore al 50 per cento del tasso europeo di riferimento in vigore nel mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o della società di leasing, innalzato al 70 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.
- 6. Qualunque sia la maggior durata dei contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una

durata massima di dieci anni per le finalità di cui alle lettera a) e b) del comma 2, e di tre anni per le finalità di cui alla lettera f) del comma 2.

- 7. Il finanziamento garantito dai confidi nella misura minima del 50 per cento del relativo importo può beneficiare, a integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo una tantum a fondo perduto pari all'1,50 per cento innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia. Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione dei confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata. Il contributo una tantum a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.
- 8. I confidi che rilasciano garanzia alle nuove imprese giovanili possono beneficiare di una integrazione ai propri fondi rischi nella misura massima del 30 per cento delle perdite sugli importi garantiti per i finanziamenti di cui al comma 2, innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1. Il contributo potrà essere richiesto al termine delle procedure di recupero del credito insoluto con riferimento a ogni singolo finanziamento.
- 9. I contributi erogati dai confidi di cui al comma 7 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi rischi da parte delle regioni e delle province.
- 10. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per la finanza d'impresa di cui articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le

priorità per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo, per il primo triennio, a favore delle iniziative imprenditoriali avviate ai sensi della presente legge, fermo restando che detti contributi sono ripartiti, ai sensi del comma 1, tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione. A tal fine le misure di sostegno previste dal presente articolo sono applicate con criteri di priorità alle iniziative imprenditoriali intraprese nel campo della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici, nel settore delle lavorazioni artistiche, del restauro di beni di interesse artistico e di beni culturali tutelati ai sensi della normativa vigente, nel settore della tutela e del ripristino ambientale, nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate, nonché alle iniziative caratterizzate da innovazione di prodotto e di processo.

# Art. 7.

(Disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile).

- 1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.
- 2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e

- donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.
- 3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione:
- a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione per le medesime finalità;
- *b)* per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.
- 4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dalla presente legge, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.
- 5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:
- a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innova-

zione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

- *b)* alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.
- 6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
- 7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

# Art. 8.

(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

- 1. Per il biennio 2011-2012 i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. Per il biennio 2011-2012 la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

# Art. 9.

(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente).

- 1. In conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, le imprese di cui all'articolo 10, per il primo triennio di attività, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alle imprese di cui al periodo precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
- 2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le imprese di cui al comma 1, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

## ART. 10.

# (Forme imprenditoriali ammesse).

- 1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con facoltà di avviare immediatamente l'attività.
- 2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.
- 3. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

#### ART. 11.

(Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

- n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;
- c) al comma 3, le parole: « 96 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;
- *d)* al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;
- *e)* al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

## ART. 12.

(Delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti).

1. L'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti, di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

# Art. 13.

(Pensione di vecchiaia supplementare).

- 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
- « Art. 6-bis. (Pensione supplementare). 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pen-

sione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 ».

#### ART. 14.

#### (Disposizioni finanziarie).

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede rispettivamente:
- *a)* quanto agli articoli 2 e 3, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 8-*ter*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- b) quanto all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2011, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del pro-

- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
- c) quanto all'articolo 4, comma 2, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
- d) quanto all'articolo 6, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;
- *e)* quanto all'articolo 7, commi 1 e 2, parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge;
- f) quanto all'articolo 7, comma 4, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb. (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 Distaso (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 5 (Parere approvato)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali »
SEDE CONSULTIVA:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione –
Relazione favorevole)

#### SEDE REFERENTE:

solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Testo base C. 4568 approvata, in un	
testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari,	
C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (Seguito dell'esame e rinvio)	5
AVVERTENZA	5

2

2

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 ottobre 2011. – Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

#### La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

C. 4624 Governo.

(Parere alla III Commissione)

(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, volto a ratificare ed a dare esecuzione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Considerato che si tratta di materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato e visto che non sussistono profili problematici dal punto di vista costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate.

Nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb. (Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra l'articolo unico del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3160 ed abb., composto da tre commi, che reca talune disposizione volte a modificare l'attuale normativa concernente il requisito dell'altezza per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, allo scopo di sostituire tale requisito con un diverso criterio di valutazione fondato su « parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

Ricorda che, come più volte precisato nel corso dell'esame in Commissione, la finalità del provvedimento è quello di eliminare un ostacolo che pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, vantano un'altezza inferiore ai limiti attualmente vigenti, individuando un criterio più elastico che, preso atto della specificità di ciascuna forza armata, consenta di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun candidato in una cornice regolamentare certa, ma di contenuti flessibili.

Rileva, nello specifico, che il comma 1 del testo in esame modifica la lettera d) dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare inserendo il sopra richiamato nuovo parametro in sostituzione dell'attuale previsione normativa in base alla quale per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento.

In conseguenza di tale modifica, il successivo comma 2 affida ad un apposito

regolamento interministeriale il compito di uniformare al nuovo parametro le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 che attualmente disciplina i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate

Il citato comma 2 stabilisce, poi, tempi e modalità di adozione del regolamento prevedendo, in particolare, che tale provvedimento dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità. Lo schema di regolamento dovrà essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato.

Per quanto riguarda, poi, l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, il successivo comma 3 del nuovo testo unificato dispone l'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 che attualmente prevedono specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai citati ruoli ed affida al medesimo regolamento di cui al precedente comma 2 il compito di determinare i relativi parametrici di accesso in conformità alle nuove previsioni stabilite dal provvedimento in esame.

In relazione al requisito dell'altezza nei pubblici concorsi, ritiene opportuno segnalare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che « l'adozione di un trattamento giuridico uniforme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una « discriminazione indiretta » a sfavore delle persone di

sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso. La Corte ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con l'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e con gli articoli 37 e 51, che stabiliscono il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro e nell'accesso ai pubblici uffici, della Costituzione - dell'articolo 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Isabella BERTOLINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri era stato presentato un parere favorevole con osservazioni sul quale vi era stata la richiesta di una ulteriore riflessione per valutare se formulare alcuni rilievi come condizioni anziché come osservazioni.

Al riguardo, tenuto conto che la proposta di parere già reca una serie articolata di considerazioni e di rilievi e che da parte della Commissione di merito – presso la quale sono state avviate le procedure per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in titolo – vi è la consapevolezza della necessità di svolgere ulteriori valutazioni rispetto ad alcuni profili del testo, ritiene opportuno, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, confermare il parere con osservazioni formulato nella seduta di ieri.

Alessandro NACCARATO (PD) prende atto di quanto evidenziato dal presidente. Prospetta peraltro la possibilità di formulare come condizione l'osservazioni di cui alla lettera *c*) della proposta di parere presentata nella seduta di ieri, trattandosi di un profilo particolarmente rilevante che rischia di andare in aperto contrasto rispetto alle direttive comunitarie in materia di appalti.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Naccarato.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra la proposta di legge in titolo, che apporta modifiche alla legge n. 392 del 1978 ed esclude l'applicazione di altre disposizioni vigenti alle attività di spettacolo e alle strutture in cui si svolgono spettacoli.

Segnala che, a differenza di quanto indica il titolo, – a seguito dell'esame in sede referente, che ha portato alla stesura di un nuovo testo – non reca, invece, modifiche alla legge n. 337 del 1968, né all'articolo 7 della legge n. 135 del 2001. Evidenzia tuttavia che l'articolo 1 fa riferimento ad un ambito già trattato dell'articolo 1 della legge n. 337 del 1968, in base al quale lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e sostiene il settore.

Con l'articolo 1 del testo in esame si dispone il riconoscimento del valore non solo sociale, ma anche culturale e ricreativo, dello stesso spettacolo viaggiante, nonché dei parchi permanenti di divertimento, e si estende il riferimento ai circhi, non più limitato a quelli equestri. Il sostegno delle relative attività fa capo alla Repubblica.

Segnala pertanto l'opportunità che la Commissione di merito valuti l'esigenza di coordinare l'articolo 1 della legge n. 337 del 1968 con l'articolo 1 del testo in esame.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, che esclude le attività di spettacolo di strada, di cui alla sezione VI dell'elenco previsto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza.

Ricorda, in particolare, che il sopra citato articolo 4 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti (esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici) e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. L'elenco è approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo,

di concerto con il Ministro dell'interno, su parere conforme della Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante ed è periodicamente aggiornato. Esso è stato approvato con decreto ministeriale 23 aprile 1969 ed è stato ripetutamente aggiornato: l'ultimo aggiornamento è avvenuto con decreto ministeriale 11 maggio 2009. Le attività per le quali si intende disporre l'esclusione dall'applicazione del decreto ministeriale 18 maggio 2007 sono quelle svolte « senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolte in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di « minimi » strumenti ad uso esclusivo degli artisti », con un numero di addetti scritturati nell'attività inferiore ad 8 e un numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150.

La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che laddove la componente artistica è prevalente rispetto agli attrezzi utilizzati, come nel caso degli artisti di strada, non è possibile predisporre la documentazione tecnica richiesta dal decreto ministeriale 18 maggio 2007, che è rivolto a garantire la sicurezza di attività esercitate mediante macchinari complessi, come ottovolanti o ruote panoramiche.

Il decreto ministeriale di cui si esclude l'applicazione stabilisce, fra l'altro, che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità. Inoltre, essa, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore - previo parere

della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo comune. Lo stesso procedimento è previsto per le attività già esistenti, nonché per quelle esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA (Associazione europea di libero scambio) firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Ritiene pertanto opportuno svolgere un'attenta riflessione sulla previsione di cui all'articolo 2, considerato che la tutela della sicurezza va assicurata a prescindere dal numero e dalla tipologia degli elementi in questione.

Illustra quindi l'articolo 3 del testo in esame che, attraverso novelle agli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone), si propone un duplice obiettivo.

Il primo è quello di estendere alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni attualmente prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali. Al contempo, peraltro, il nuovo testo esclude le attività alberghiere, nonché l'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile, dalla disciplina sul termine di locazione novennale recata dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978.

La relazione illustrativa sottolinea che l'intervento appare necessario al fine di correggere una disparità di trattamento venutasi a creare in occasione dell'approvazione della legge n. 9 del 2007 con la quale, modificando il terzo comma del citato articolo 27 ed il primo comma dell'articolo 28, la durata minima di 9 anni della locazione di immobili adibiti ad attività alberghiere, così come il rinnovo tacito per analogo periodo, era stata estesa soltanto agli immobili adibiti ad esercizio di attività teatrali.

L'articolo 7 della citata legge n. 9 del 2007, estendendo ai teatri la disciplina di favore prevista per i locatari che svolgono attività alberghiera, ha tenuto conto, oltre che di una esigenza di promozione delle

attività teatrali e culturali nel Paese, anche del fatto che la speciale disciplina dettata dalla legge sugli affitti degli immobili urbani a favore di esercenti di attività alberghiere muoveva dalla considerazione del lungo periodo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati per questo genere di attività (la durata minima per le locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali e industriali è, invece, di 6 anni). Inoltre, rispetto alla situazione esistente nel 1978, le normative che si sono succedute in tema di sicurezza hanno reso sempre più onerosa la realizzazione di strutture destinate allo svolgimento dell'attività teatrale, giustificando così una maggior durata minima della locazione.

La relazione illustrativa formula le stesse considerazioni per l'inclusione delle attività cinematografiche evidenziando, inoltre, che, spesso, molte strutture sono utilizzate contemporaneamente sia per l'una che per l'altra forma di spettacolo.

L'ulteriore obiettivo dell'articolo 3 come indicato dalla relazione illustrativa è quello di rimediare ad una «dimenticanza » del legislatore che, in forza di una interpretazione letterale delle citate norme della legge n. 392 del 1978, ha generato di fatto una disparità di trattamento tra esercenti la medesima attività imprenditoriale. Infatti, gli articoli 27 e 28 fanno, attualmente, letterale riferimento alla conduzione dell'immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale (ed ora, in virtù della novella in esame, cinematografica) in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, possono condurre l'immobile in forza di diverso titolo contrattuale. L'esempio più rilevante e comune nella prassi (citato anche nella relazione alla proposta di legge) è quello dell'affitto di azienda: chi conduce un immobile per attività teatrale o cinematografica in virtù di tale titolo risulta escluso, infatti, dalla disciplina dettata per chi conduce l'immobile grazie ad un contratto di locazione.

Mentre il contratto di locazione ha ad oggetto il solo godimento dell'immobile (sarà poi il conduttore ad adibirlo, ad esempio, ad attività teatrale o cinematografica) dietro pagamento di un canone, il contratto di affitto concerne il godimento di una cosa produttiva e ricomprende anche il dovere di gestione della cosa mobile o immobile affittata (ad esempio: teatro, cinema, eccetera). In particolare, l'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto consente a un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda o impresa dietro il corrispettivo di un canone. L'istituto è previsto dall'articolo 2562 del codice civile che rinvia al precedente articolo 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda; pertanto, sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. Pertanto l'affittuario deve operare ditta che contraddistingue sotto la l'azienda; deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

Per ovviare a tali discrasie, l'articolo 3 precisa che la conduzione (minima novennale) di immobili o aziende adibiti a teatro o cinema (e non più ad albergo) può aversi in base a qualsiasi titolo contrattuale.

Lo stesso obiettivo si intende perseguire anche per la conduzione, per la prevista durata minima di 6 anni, degli immobili considerati dal primo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978.

Al riguardo, rileva come il testo in commento non tenga conto della modifica del primo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 operata dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e che, pertanto, è necessario riformulare la novella non riferendola all'alinea del primo comma che non esiste più. Il testo vigente, infatti, recita: « La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili ».

Evidenzia altresì che con le modifiche apportate all'articolo 27, terzo comma, della legge n. 392 del 1978, scompare il riferimento alle attività alberghiere, mentre nell'articolo. 28 della stessa legge, che concerne la rinnovazione del contratto, le stesse attività continuano ad essere considerate. Ritiene pertanto necessario chiedere alla Commissione di merito di effettuare un coordinamento tra le due disposizioni.

Si sofferma infine sull'articolo 4 che, al comma 1, esclude le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgono attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense dall'applicazione della disciplina in materia di impiego di personale di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, la quale prevede che in tali luoghi sia impiegato esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti.

Ricorda che i commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009,
disciplinano i servizi di controllo (anche a
tutela dell'incolumità dei presenti) delle
attività di intrattenimento o di spettacolo
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, prevedendo che vi sia impiegato
esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti. È espressamente escluso che l'espletamento di tali
servizi comporti l'attribuzione di pubbliche qualifiche ed è esplicitamente vietato
l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere
e di qualunque strumento di coazione
fisica.

Ai sensi del comma 9, spetta a un decreto del Ministro dell'interno stabilire i requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.

Nella direttiva del Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza del 17 novembre 2010 viene esplicitamente definitivo l'ambito operativo delle citate disposizioni: « Dalla lettura congiunta degli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 si evince che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad esempio concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad esempio discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo ». La medesima direttiva peraltro sottolinea il « minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica» di attività quali quelle dei cinema e dei teatri, specificando che per tali attività le prescrizioni del decreto andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale cui « potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere».

Con esclusivo riguardo allo svolgimento di attività musicali effettuate in spazi tradizionali aperti al pubblico l'articolo 4, comma 2, demanda ad un decreto del ministero dell'interno, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, l'individuazione delle modalità per la selezione, formazione e impiego del personale addetto ai servizi di controllo.

L'articolo 5 dispone che in via transitoria i contratti di locazione che hanno scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di 9 anni che decorre dalla data della scadenza fissata fra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza.

Segnala quindi come l'articolo 5, disponendo in via transitoria la proroga di diritto dei contratti di locazione, non specifica ulteriormente l'ambito di applicazione della norma.

Ritiene quindi opportuno che venga precisato se la stessa, come sembrerebbe desumibile dal contesto, si applica solo ai contratti di locazione oggetto del terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, come modificato dal testo in esame.

Il secondo periodo del medesimo comma dispone l'applicazione delle norme contenute nella proposta in esame alla scadenza della proroga di diritto o del termine maggiore fissato dalle parti. Da ciò sembrerebbe desumersi che le parti possano stabilire solo un termine superiore a quello fissato con la proroga di diritto (nove anni).

Segnala, al contempo, l'esigenza di valutare attentamente tali disposizioni, che comportano una limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, considerando in particolare se non risultino compressi i diritti del locatore alla luce dei principi costituzionali di cui all'articolo 42, comma 1, con riferimento al diritto di proprietà del locatore e alla connessa facoltà di godimento dell'immobile.

Ricorda, al riguardo, che con la sentenza n. 108 del 1986 la Corte costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità di una disposizione (l'articolo 2, comma primo, della legge 25 luglio 1984, n. 377) che disponeva la proroga ex lege di contratti di locazione relativi ad immobili non destinati ad uso abitativo, ha specificato che: « la proprietà privata, riconosciuta e garantita dall'articolo comma secondo, della Costituzione (in armonia con il principio sancito anche nell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), può essere legittimamente compressa dal legislatore ordinario solo quando esiga la necessità di soddisfare un interesse generale, nel che si sostanzia il limite della «funzione sociale », ne consegue che il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani intanto risulta conforme alla Costituzione in quanto abbia un carattere temporaneo e straordinario, essendo altrimenti incompatibile, se ulteriormente protratto dopo vari decenni di vigenza, con la tutela attribuita a detto diritto, e la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non può d'altra parte escludersi sol perché essa sia temporalmente limitata ».

La Corte costituzionale ha altresì avuto modo di esprimersi in merito alla costituzionalità di una disposizione (dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992) che disponeva la proroga automatica dei contratti di locazione, con la sentenza n. 323 del 1993. In tale sentenza la Corte ha ritenuto la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata per il proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non contrastante con l'articolo 42 della Costituzione. Le motivazioni addotte vertevano però in primo luogo sulle considerazioni in merito al particolare contesto normativo nel quale la proroga è inserita. In questa materia la Corte ha precisato che « la straordinaria e temporanea proroga delle locazioni è compatibile con i precetti costituzionali che riconoscono e garantiscono la proprietà privata, purché la limitazione sia contenuta entro un ristretto spazio temporale » (sentenza n. 3 del 1976) e sia dettata da «rilevanti esigenze sociali, senza che si realizzi una definitiva ed irreversibile compressione della facoltà di godimento del proprietario « (sentenza n. 225 del 1976); «la proroga è altresì giustificata se destinata a realizzare un anello di congiunzione con una nuova disciplina da attuare gradualmente » (sentenza n. 89 del 1984).

Per quanto attiene in particolare al rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessità del locatore di diretta utilizzazione dell'immobile la Corte ribadisce il principio di necessaria applicazione del recesso, specificando che la « proroga *ex lege*, può essere impedita, anche nel suo ulteriore corso, quando ricorrano le spe-

cifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni che la stessa legge prevede ».

Andrebbe quindi a suo avviso valutata l'opportunità, nell'articolo 5 del testo in esame, di esplicitare se ed in quale modo siano fatte salve eventuali comprovate esigenze del locatore.

Ricorda, infine, quanto alle competenze legislative dello Stato e delle regioni, che il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato all'articolo 117 della Costituzione, Questo, però, secondo la Corte costituzionale, non significa che la materia debba essere fatta rientrare tra quelle di competenza residuale delle regioni. Piuttosto, in base all'interpretazione offerta dalla Corte, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, come tale affidata alla potestà legislativa concorrente (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005).

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2 che esclude le attività di spettacolo di strada dal campo di applicazione della normativa che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza, attenendo a profili di sicurezza delle costruzioni e degli impianti, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, esse appaiono riconducibili alla materia della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione La materia della sicurezza infatti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale « non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale » (sentenza n. 21 del 2010).

Nella citata sentenza n. 21 del 2010 la Corte esclude quindi che la sicurezza delle costruzioni possa essere ricompresa nella materia del «governo del territorio», nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività (sentenze n. 307 del 2003, n. 336 e n. 383 del 2005, n. 237 del 2009).

Sono altresì riconducibili alla materia della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, le disposizioni di cui all'articolo 4 che esclude le strutture ove si svolgono attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense dall'applicazione della disciplina in materia di impiego di personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti per il controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo.

Rileva quindi che ulteriori disposizioni, di cui agli articoli 3 e 5, sulla disciplina della conduzione di immobili o aziende adibiti a teatro o cinema, sono riconducibili alla materia « ordinamento civile » che il secondo comma, lettera *l*) dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

In conclusione, tenuto conto dei numerosi aspetti da segnalare alla Commissione di merito, ritiene opportuno rinviare la formulazione della proposta di parere alla prossima seduta, in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti e da tenere conto dell'eventuale dibattito.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 Distaso.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo del

disegno di legge in titolo, evidenziando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Ricorda, altresì, che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Segnala pertanto l'esigenza che la Commissione di merito valuti l'inserimento di previsioni che consentano un maggiore coinvolgimento della regione, fermo restando che la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno,

Evidenzia altresì l'opportunità di prevedere un maggiore coordinamento tra quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 – che attribuisce alla Fondazione la facoltà di decidere se ripartire la somma in più premi – con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 che, pur facendo esplicitamente salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, fa riferimento a «i vincitori del premio».

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato. (Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento all'esame del Comitato è già stato

discusso dalla Camera in prima lettura e vi torna ora, dopo l'esame del Senato, per la valutazione delle sole parti modificate dal Senato. Sul primo testo sottoposto alla sua attenzione, questo Comitato aveva espresso un parere favorevole con alcune osservazioni che ponevano in luce alcuni profili critici o deboli del testo stesso. Le questioni toccate dalle osservazioni del Comitato possono dirsi superate a seguito delle modifiche introdotte prima dall'Assemblea della Camera e poi dal Senato. Il testo trasmesso dal Senato non presenta pertanto profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione affari costituzionali.

Ricorda, tra l'altro, che la discussione in prima lettura alla Camera si è conclusa il 15 marzo 2011 con l'approvazione della proposta all'unanimità. Al Senato l'esame si è concluso il 20 ottobre con l'approvazione, anche questa volta all'unanimità, di un nuovo testo.

Per quanto riguarda il contenuto, il provvedimento è volto a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello *Small Business Act* adottato a livello comunitario.

Il Capo I (articoli da 1 a 5) disciplina le finalità e i principi della legge.

Più in particolare tra le finalità è previsto il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese (articolo 1).

Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra l'altro: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la semplificazione burocratica; la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; e, infine, misure di semplificazione amministrativa (articolo 2, modificato dal Senato). In particolare, il Senato è intervenuto inserendo il comma 2 che dispone che i principi generali elencati dall'articolo 2 sono volti prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale, operando interventi di tipo perequativo per le aree sottoutilizzate, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Tale affermazione è poi stata ribadita anche dall'articolo 16, comma 4.

È previsto anche il principio della libertà di associazione tra imprese; le associazioni dovranno integrare i propri statuti con un codice etico (articolo 3, modificato dal Senato). L'articolo 4 attribuisce la legittimazione ad agire da parte di associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti. L'articolo 5, modificato dal Senato, reca le definizioni rilevanti ai fini della legge in esame, tra cui quella di micro, piccole e medie imprese.

Il Capo II (articoli da 6 a 15) disciplina i rapporti tra imprese e istituzioni.

L'articolo 6, modificato dal Senato, prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, anche con riguardo alle micro, piccole e medie imprese. Inoltre, nel caso in cui dalle normative possano derivare oneri informativi e costi amministrativi per le imprese, l'introduzione delle stesse debba essere effettuata con gradualità e tenendo conto della dimensione, del numero degli addetti e del settore merceologico delle imprese stesse. L'articolo inoltre novella l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 in materia di impatto della regolamentazione (AIR).

Gli articoli 7 e 8 recano misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Più in particolare gli atti di natura regolamentare e amministrativa devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese (articolo 7); inoltre non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri. Per ciascun onere informativo deve essere poi effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari (articolo 8, modificato dal Senato).

L'articolo 9 reca norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. Più in particolare è previsto che le pubbliche amministrazioni svolgano la loro attività in modo da ridurre o eliminare gli oneri meramente formali e burocratici a carico delle imprese e che, per il tramite delle camere di commercio, informino sulla pubblicazione delle norme per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività. Il comma 5 novella l'articolo 2630 del codice civile dimezzando l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese; tale sanzione è peraltro ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini.

L'articolo 10, modificato dal Senato, contiene una delega al Governo finalizzata ad eliminare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al riordino degli incentivi alle imprese, e infine, alla loro internazionalizzazione.

L'articolo 11 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

Relativamente all'articolo 12, finalizzato a modificare alcune soglie in materia di contratti pubblici, nel corso dell'esame al Senato sono state soppresse le lettere b) e c) – che recavano disposizioni relative alle soglie per il ricorso alle procedure negoziata senza bando e ristretta semplificata – poiché su tali disposizioni sono già intervenute le norme recate dalla let-

tera *l*), n. 2), e dalla lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011.

L'articolo 13, principalmente volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici, ha subito limitate modifiche nel corso dell'esame al Senato. Le modifiche più rilevanti sono state apportate ai commi 2 e 6. Il comma 2, che prescrive alla Pubblica Amministrazione (al fine di agevolare l'accesso agli appalti da parte delle micro, piccole e medie imprese) di suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, è stato integrato al fine di chiarire che ciò deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri finanziari e garantendo non la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante (come prevedeva il testo approvato dalla Camera), bensì la corresponsione diretta dei pagamenti che, inoltre, dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento.

Il comma 6, che imponeva alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e ai commissari di Governo di provvedere alla predisposizione di elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi, è stato soppresso.

L'articolo 14, introdotto dal Senato, prevede la costituzione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL), per ridurre l'impatto ambientale e valorizzare la qualità e l'innovazione dei prodotti. Il COSL dovrà gestire un fondo alimentato dalle imprese del settore consorziate e finalizzato ad incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti, ed eventualmente a finanziare le spese annuali di ricerca e sviluppo soste-

nute dalle imprese del settore. Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e il suo statuto è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, che vigila sul consorzio.

L'articolo 15, introdotto dal Senato, estende l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) – che prevede la sospensione dei pagamenti agli affidatari che non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine stabilito – anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o stato di avanzamento forniture.

Il Capo III (articoli da 16 a 17) reca disposizioni relative alle micro, piccole e medie imprese e alle politiche pubbliche.

L'articolo 16, modificato dal Senato, riguarda il ruolo dello Stato nel perseguimento dell'obiettivo di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese. Il comma 1 elenca una serie di misure tramite le quali lo Stato, ne favorisce la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. Su tale comma l'intervento del Senato è stato piuttosto limitato. Peraltro, l'altro ramo del Parlamento ha mirato a rendere più operative le disposizioni dell'articolo prescrivendo, con l'introduzione di un comma 3, l'adozione di un piano strategico di interventi predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni.

L'articolo 17, relativo all'istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese, ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato, volte principalmente ad integrarne le funzioni, con la finalità, fra l'altro, di potenziarne le attività di monitoraggio circa l'impatto dell'attività normativa, anche del Governo e delle regioni, e dei provvedimenti amministrativi sulle micro, piccole e medie imprese. Viene incrementato anche l'interscambio tra il Garante e gli enti e le

istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali.

Il Capo IV, composto dal solo articolo 18, riguarda la legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese.

Tale articolo, su cui il Senato ha apportato solo limitate integrazioni, introduce infatti nell'ordinamento la «Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese «, al fine di attuare lo Small Business Act. Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese. Al disegno di legge sarà allegata, oltre a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sull'attuazione degli interventi programmati; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Il Capo V, composto dal solo articolo 19, riguarda le competenze regionali e degli enti locali.

L'articolo 19 prevede che le regioni promuovano la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell'attività d'impresa.

Il Capo VI, composto dagli ultimi due articoli, contiene le norme finali: l'articolo 20 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### La seduta termina alle 14.15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 ottobre 2011.

Audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.25.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.

C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favore-vole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda che il disegno di legge in titolo – recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – ha sostanzialmente il medesimo contenuto del disegno di legge C. 4621, sul quale il 28 settembre scorso la Commissione affari costituzionali ha deliberato di riferire favorevolmente alla Commissione bilancio.

Successivamente, l'approvazione, da parte dell'Assemblea, l'11 ottobre scorso, di un emendamento soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge C. 4621 ha comportato – sulla scorta di una valutazione della Giunta del regolamento – la reiezione dell'intero provvedimento.

Il Governo ha pertanto presentato al Parlamento un nuovo disegno di legge di approvazione del rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario passato, che – in ragione della sua natura – ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge già discusso.

Per quanto riguarda la relazione introduttiva, mi richiamo quindi integralmente a quella già svolta il 27 settembre scorso sul disegno di legge C. 4621.

Gianclaudio BRESSA (PD), richiamandosi anche all'intervento da lui svolto nell'ambito della riunione della Giunta per il regolamento del 12 ottobre scorso, ribadisce come, ad avviso della sua parte politica, non sussistessero i presupposti per la ripresentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del rendiconto relativo al 2010. Aggiunge che la reiezione del disegno di legge in questione è un fatto talmente grave che non esistono, nella storia repubblicana, precedenti cui richiamarsi. In dottrina, invece, l'ipotesi è stata in passato evocata. In particolare, il professor Pitruzzella e l'attuale presidente della Consob, Vegas, riflettendo su tale possibilità, hanno espresso l'opinione che la reiezione del disegno di legge di rendiconto debba assimilarsi a una votazione di sfiducia, con tutto quel che ne consegue. Per queste ragioni, il suo gruppo voterà contro la proposta di relazione della relatrice.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come la reiezione del disegno di legge di approvazione del rendiconto per il 2010 sia stato un fatto gravissimo senza precedenti. Non concorda con quanto affermato con la relatrice, secondo la quale il nuovo disegno di legge di approvazione del rendiconto consuntivo non poteva, in ragione della sua natura, avere altro che un contenuto sostanzialmente identico a quello del provvedimento respinto. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto e potuto svol-

gere una riflessione complessiva sulle scelte politiche di spesa che si riflettono del rendiconto. Conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, ricorda, senza voler ripercorrere tutto il ragionamento che la sua parte politica ha esposto in altre sedi per confutare quanto anche oggi sostenuto dall'opposizione, che, tra gli altri, il professor Onida ha chiarito che la reiezione del disegno di legge di rendiconto non può equipararsi a un voto di sfiducia, ma il Governo, in un caso come questo, deve verificare la permanenza del suo rapporto di fiducia con la maggioranza parlamentare, il che è avvenuto. Dopodiché, essendo l'approvazione parlamentare del rendiconto un atto necessario e dovuto, il Governo ha correttamente presentato un nuovo disegno di legge, il cui contenuto non poteva che essere sostanzialmente identico a quello del provvedimento già discusso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando che l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1 in Assemblea è stato un incidente e che non era possibile che il Governo non ripresentasse il disegno di legge in quanto l'approvazione del rendiconto da parte del Parlamento è un atto dovuto.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice (vedi allegato 6).

La seduta termina alle 15.30.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto lunedì 24 ottobre alle ore 14 e comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte che il disegno di legge C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, adottato dalla Commissione come testo base, sarà conseguentemente trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

#### La seduta termina alle 15.35.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

#### COMITATO DEI NOVE

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o di utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Emendamenti C. 627-2422-2769-3018-3020-3183-3205-3368-3715-3719-3760-A.

#### ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408.

#### SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo.

C. 4567 Governo.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 (C. 4624 Governo).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4624 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate (nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb.).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb., recante « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi », che la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che, in relazione al requisito dell'altezza nei pubblici concorsi, la

Corte costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha evidenziato come « l'adozione di un trattamento giuridico uniforme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una « discriminazione indiretta » a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale »,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in via prevalente, alle materie « ordinamento sportivo » e « governo del territorio », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nonché, per quanto riguarda le disposizioni concernenti profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, alla materia « sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,

tenuto altresì conto che la Corte Costituzionale (sentenza n. 424 del 2004) ha sottolineato come non si possa dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, chiarendo che « lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una di-

versa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione »,

evidenziato che all'articolo 2, che reca le definizioni, si evidenzia che per « complesso multifunzionale » si intende il complesso di opere che comprende l'impianto sportivo e altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture ritenute necessarie, purché congrue, ai fini dell'equilibrio economico e finanziario della costruzione e della gestione dell'impianto,

segnalata al riguardo l'opportunità di chiarire maggiormente la tipologia di impianti a cui si intende fare riferimento, valutando altresì — alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 — la possibilità di specificare, dopo le parole: « abbinati a una o più strutture » le seguenti: « anche non contigue », nonché di valutare l'opportunità di individuare il soggetto che valuta « necessario ed inscindibile » ogni altro insediamento edilizio nel « soggetto proponente »;

tenuto conto che l'articolo 3 dispone che la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture – supportata da uno studio di fattibilità – avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti e che entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma concordato in sede di Conferenza – prevedendosi in questa fase il coinvolgimento delle regioni – anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere,

ricordato, al riguardo, come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2010, h precisato come nella materia « governo del territorio » — di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni — afferisce « tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività »,

evidenziata pertanto l'esigenza, con riferimento alle competenze regionali in materia di impiantistica sportiva, di prevedere modalità atte a garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla localizzazione degli impianti,

rilevato che l'articolo 3, comma 4, prevede che se l'area interessata alla realizzazione dell'impianto è di proprietà del comune, l'autorità comunale competente può trasferire essa – o il relativo diritto di superficie –, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta,

evidenziato che la disciplina dell'assegnazione diretta, di cui al citato comma 4 dell'articolo 3, va valutata tenendo conto della disciplina comunitaria degli appalti, così come recepita dalla normativa nazionale, che individua specifiche condizioni affinché le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

considerato che l'articolo 5, comma 4, prevede la possibilità da parte del comune, nell'ambito della ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o trasformazione di essi in impianti multifunzionali,

di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata,

sottolineata l'esigenza, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, di valutare l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle regioni con riguardo alla ristrutturazione e trasformazione degli impianti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 3, comma 4, appare necessario tenere conto della disciplina comunitaria degli appalti, così come recepita dalla normativa nazionale, che individua specifiche condizioni affinché le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

#### e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente la tipologia di impianti a cui si intende fare riferimento nella definizione di « complesso multifunzionale », valutando altresì alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 l'opportunità di individuare il soggetto che considera « necessario ed inscindibile » ogni altro insediamento edilizio nel « soggetto proponente »;
- b) all'articolo 3, con riferimento alle competenze in materia di impiantistica sportiva, appare opportuno prevedere modalità atte a garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla localizzazione degli impianti;
- c) al medesimo articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente il soggetto chiamato a stabilire in via definitiva l'iter decisionale;

- d) all'articolo 4, si valuti la congruità della previsione di cui alla lettera e) del comma 1 che prevede quale criterio cui deve attenersi il soggetto proponente la previsione di un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo;
- e) all'articolo 5, comma 4, appare opportuno definire, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, modalità che consentano un coinvolgimento più ampio delle regioni con riguardo alla ristrutturazione e trasformazione degli impianti.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (nuovo testo C. 4333 Distaso).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4333 Distaso, recante « Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 »

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato altresì che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

segnalata pertanto l'esigenza di valutare l'inserimento di previsioni che consentano un maggiore coinvolgimento della regione, fermo restando che la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno,

segnalata l'opportunità di prevedere un maggiore coordinamento tra quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 – che attribuisce alla Fondazione la facoltà di decidere se ripartire la somma in più premi – con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 che, pur facendo esplicitamente salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, fa riferimento a « i vincitori del premio »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di maggiore coinvolgimento della regione, considerato che il provvedimento incide su una materia legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 98 ed abbinate-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese »,

rilevato che:

il contenuto del provvedimento, finalizzato in via generale ad introdurre una disciplina sullo statuto giuridico delle imprese, e in particolare delle micro, piccole e medie imprese, che sia in grado di favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività d'impresa meglio della normativa vigente e così accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, è riconducibile nel suo complesso alla materia tutela della concorrenza, come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma. lettera e):

con riferimento a singole disposizioni, il provvedimento attiene anche alle materie dell'ordinamento civile (lettera *l*), dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera *g*), anch'esse attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi delle predette lettere del medesimo

articolo 117, comma secondo; nonché alle seguenti materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni: commercio con l'estero; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

per quanto riguarda le materie di legislazione concorrente, il provvedimento enuncia i principi fondamentali cui dovranno attenersi le regioni nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

è esplicitamente previsto che le regioni promuovano la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell'attività d'impresa;

non sussistono pertanto motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4707 Governo, approvato dal Senato).

#### **RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4707, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, richiamata la relazione favorevole deliberata da questa Commissione sul disegno di legge C. 4621 il 28 settembre scorso,

> DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

### II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	61
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	67
Norme per la tutela della libertà d'impresa, Statuto delle imprese. C. 98 ed abbB, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (Seguito dell'esame e rinvio)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
SEDE REFERENTE:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (Seguito dell'esame e rinvio)	64
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564 (Seguito della discussione e conclusione)	65
ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati)	68
AVI/EDTENIZA	66

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

#### La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PdL), relatore, osserva come il disegno di legge in esame, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 » presenti un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge C. 4621, sul quale ha svolto la relazione nella seduta del 28 settembre 2011, formulando all'esito del dibattito una proposta di riferire favorevolmente, poi approvata dalla Commissione.

Riportandosi alla relazione svolta nella seduta del 28 settembre scorso, formula quindi una proposta di riferire favorevolmente, per le parti di competenza, anche sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4707 Governo, approvato dal Senato) (vedi allegato 1).

Cinzia CAPANO (PD) chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito al sensibile incremento dei residui passivi che emerge dal provvedimento nonché in relazione alla mancanza di voci riferite al Fondo unico giustizia, con particolare riferimento alle somme che dovrebbero essere affluite in tale Fondo ed alla ripartizione delle stesse tra il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Maria Elisabetta AL-BERTI CASELLATI, dopo avere illustrato i dati in suo possesso riferiti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione giustizia, evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico per rispondere compiutamente ai quesiti posti dall'onorevole Capano.

Cinzia CAPANO (PD) auspica che il Governo voglia fare presto chiarezza sulle questioni da lei poste.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di riferire favorevolmente, per le parti di competenza, sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4707 Governo, approvato dal Senato).

Federico PALOMBA (IdV), Donatella FERRANTI (PD) e Lorenzo RIA (UdCpTP) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto contrario sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa, Statuto delle imprese.

C. 98 ed abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 2 novembre prossimo. La Commissione giustizia dovrà pertanto esprimere il parere entro oggi, al fine di consentire alla Commissione di merito di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, rileva come il provvedimento in esame, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, si componga di 21 articoli e, coma recita l'articolo 1, sia volto a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che i principi contenuti nel provvedimento costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « Small Business Act » per l'Europa) », e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

Ricorda che la Commissione ha esaminato due volte il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera. In un primo caso, nella seduta del 17 ottobre 2010, è stato espresso un parere favorevole con condizioni. Successivamente, nella seduta del 9 marzo 2011, dopo avere valutato come la Commissione di merito avesse sostanzialmente recepito tutte le condizioni formulate, la Commissione giustizia ha espresso un parere favorevole con un'osservazione, volta peraltro a segnalare l'esigenza di un migliore coordinamento normativo tra il provvedimento in esame e la legge n. 231 del 2011.

Ricorda altresì come oggi la Commissione giustizia sia chiamata ad esprimere il proprio parere esclusivamente sulle parti del provvedimento modificate dal Senato e rientranti nel propri ambiti di competenza.

In tale contesto segnala, in particolare, l'articolo 2, che delinea i principi generali che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore. Nell'ambito di tali principi, il comma 1, lettera o) annovera « la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno». Nel testo licenziato dalla Camera, la norma aveva una formulazione più ampia, riferita ai processi civili relativi al recupero dei crediti vantati non solo dalle imprese verso altre imprese, ma anche dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Segnala, inoltre, il nuovo articolo 14, introdotto dal Senato, che prevede la costituzione da parte delle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, di un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), e ne detta la disciplina.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Cinzia CAPANO (PD) esprime perplessità sul provvedimento in esame, ritenendo che le relative disposizioni possano essere in contrasto con taluni interventi normativi nella medesima materia contenuti nella recente manovra finanziaria.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, non ritiene che sussista il problema di compatibilità indicato dall'onorevole Capano.

Donatella FERRANTI (PD) esprime il voto di astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

#### La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Atto n. 399.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 ottobre 2011.

Angela NAPOLI (FLpTP) interviene segnalando una richiesta di modifica allo schema di decreto legislativo in esame trasmessa alla Commissione dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi in merito alla formazione dei collegi. In particolare, richiamando quanto segnalato dalla predetta associazione, osserva che precedentemente era assicurata l'effettiva rotazione dei componenti del collegio tra i magistrati assegnati a ciascuna sezione,

mentre ora si intende introdurre una regola per la quale i collegi sono sempre ed inderogabilmente formati dal Presidente di ciascuna sezione e dal consigliere più anziano. Condividendo le forti perplessità dei magistrati amministrativi, sottolinea come ciò possa rischiare di precostituire delle maggioranze immutabili e di far venire meno le garanzie sottese ad un'effettiva rotazione dei componenti del collegio. Per tale ragione ritiene che sia opportuno modificare l'articolo 76, comma 4, del processo amministrativo non limitandosi a richiamare il solo comma 4 dell'articolo 114 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ma anche il comma 3, il quale, per il processo civile dispone che al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione, consentendo una rotazione dei componenti dei collegi ad opera delle direttive del consiglio di presidenza.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Angela Napoli, ritenendo che la questione sollevata sia estremamente delicata.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che la questione potrebbe essere risolta attraverso il richiamo al comma 4 dell'articolo 114 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di condividere le preoccupazioni dell'onorevole Angela Napoli nonché la soluzione dalla medesima prospettata per risolvere la questione della necessaria rotazione dei componenti dei collegi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45 e dalle 15 alle 15.10.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.10.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che il provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 21 novembre prossimo, nessuno chiedendo di intervenire e secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, appena svolto, dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa il termine per gli emendamenti a martedì 8 novembre, alle ore 15.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

#### SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

#### La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364-728-1944-2564.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 6 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, avverte che le Commissioni competenti hanno espresso il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio (vedi allegato 2) nella seduta del 6 luglio scorso.

Segnala in particolare che la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 15.1 (nuova formulazione) e Contento 20.6 (nuova formulazione) a che venissero modificati al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte che, in qualità di relatrice, ha tradotto le condizioni in due subemendamenti (vedi allegato 2).

Chiede quindi al rappresentante del Governo il parere sui subemendamenti del relatore 0.15.1 (nuova formulazione).1 e 0.20.6 (nuova formulazione).1.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sui subemendamenti del relatore.

La Commissione con distinte votazioni gli emendamenti Bernardini approva 1.500, 1.501 e 1.502 e Di Pietro 1.100, l'articolo 1 come modificato dagli emendamenti approvati, gli emendamenti Contento 2.1 e Bernardini 2.100, l'articolo 2 come modificato dagli emendamenti approvati, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, il subemendamento del relatore 0.15.1 (nuova formulazione).1, l'emendamento Ferranti 15.1 (nuova formulazione), l'articolo 15 come modificato dagli emendamenti approvati, l'articolo 16, l'emendamento Rao 17.30 (nuova formulazione), l'articolo 17 come modificato dall'emendamento approvato, l'emendamento Contento 18.1, l'articolo 18 come modificato dall'emendamento approvato, l'articolo 19, il subemendamento 0.20.6 formulazione).1 del (nuova relatore, l'emendamento Contento 20.6 (nuova formulazione), l'articolo 20 come modificato dagli emendamenti approvati, e l'articolo 21.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Indice quindi la votazione nominale sul testo in esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2364, come modificato dalle proposte emendative approvate, risultando assorbite le proposte abbinate.

#### La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro.

## Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4707 Governo, approvato dal Senato).

#### RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4707, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364-728-1944-2564).

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

#### ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere la parola: individuale.

**1. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, con le seguenti: previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo le parole: è sospesa fino all'esito dei relativi provvedimenti, aggiungere le seguenti: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

**1. 501.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », dopo le parole: riportato condanne aggiungere la seguente: definitive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: né sia indagato o imputato per gli stessi reati.

**1. 502.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.

1. 100. Di Pietro, Palomba.

#### ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).

2. 1. Contento.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso « 7-bis » la parola: parere è sostituita con la seguente: provvedimento.

**2. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

#### Subemendamento Art. 15.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

**0.15. 1.** (nuova formulazione).1 Il relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4.

**15. 1.** (nuova formulazione) Ferranti.

#### ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
- **17. 30.** (*ex* 18.30) (*nuova formulazione*) Rao, Ria.

#### ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti: previa autorizzazione di quest'ultimo.

**18. 1.** Contento.

#### Subemendamento Art. 20.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

**0.20. 1.** (nuova formulazione).1 Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- « I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti. »
- **20. 6.** (*nuova formulazione*) Contento, Ferranti, Capano, Samperi, Sisto, Palomba, Torrisi.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Rinvio del seguito dell'esame)	71
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05605 Evangelisti: Sui rapporti con la Francia e la Germania nell'ambito dell'Unione europea	71
ALLEGATO (Testo della risposta)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, segnala che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, ha trasmesso la comunicazione del Ministro della difesa concernente la riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali. In particolare, il Ministro della difesa rende noto che alla data del 30 settembre

scorso l'impegno italiano è sceso a 8.143 unità, con un decremento di 1.107 unità, quindi lievemente superiore all'obiettivo di 1.000 unità fissato dalla predetta norma di legge. Tale decremento ha riguardato essenzialmente 884 unità impegnate per la missione UNIFIED PROTECTOR (Libia), mentre è rimasto inalterato il nostro contributo in Afghanistan, in Libano e nei Balcani. Ricorda quindi che, entro il 31 dicembre 2011, il Governo dovrà comunicare alle competenti Commissioni un'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

Fa infine presente che, ai sensi del secondo comma dell'articolo citato, è altresì in scadenza al 31 ottobre il termine per la presentazione al Parlamento da parte del Governo di una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia, con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. Non ap-

pena pervenuta, la relazione sarà sottoposta all'esame delle Commissioni esteri e difesa.

Francesco TEMPESTINI (PD), nell'esprimere soddisfazione per la comunicazione tempestivamente resa da parte del Governo, sottolinea l'importanza che sia dato analogo adempimento alla norma di cui al secondo comma del menzionato articolo 9, relativa alla relazione da presentare la fine del mese.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.10.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

#### La seduta comincia alle 14.10.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

## 5-05605 Evangelisti: Sui rapporti con la Francia e la Germania nell'ambito dell'Unione europea.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la particolare attualità della questione oggetto di interrogazione, alla luce della complessa situazione di empasse economico-finanziaria che attraversa l'Europa. Richiama quindi l'atmosfera in cui si è svolta la conferenza stampa a conclusione della riunione del Consiglio europeo del 23 ottobre scorso e della reazione di ilarità determinatasi tra i giornalisti a seguito dei sorrisi ironici del presidente francese e della Cancelliera tedesca, rivolti all'indirizzo del nostro Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea che quanto si è verificato colpisce non soltanto la persona del Presidente del Consiglio ma l'immagine complessiva del Paese.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Fabio EVANGELISTI (IdV), replicando, prende atto dell'ampia e articolata risposta fornita dal sottosegretario Craxi, precisando di non nutrire alcun dubbio sulla complessità delle consolidate relazioni tra il nostro Paese e i due maggiori interlocutori europei. Tuttavia, ritiene che la risposta abbia eluso il quesito di fondo pur comprendendo le ragioni di imbarazzo che hanno impedito un riscontro specifico da parte del Ministero degli affari esteri. Quanto al contesto generale, fa presente che il Governo, in luogo di approvare un provvedimento legislativo recante le richieste misure in reazione alla grave crisi economica, si è limitato ad elaborare una sorta di lettera di intenti meramente ipotetici. Ritiene preoccupante il paragone tra la nostra situazione e quella greca mentre invece viene riconosciuto l'impegno profuso dalla Spagna di Zapatero per ottemperare alle richieste di Bruxelles. Osserva che l'immagine del nostro Paese sconta una politica estera troppo a lungo giocata sulla persona del presidente del Consiglio dei ministri, e da lui attuata con una serie di gesti e comportamenti deprecabili assunti nelle sedi internazionali, di cui fa le spese non più soltanto il suo Governo ma la stessa credibilità dell'Italia.

Stefano STEFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

**ALLEGATO** 

# Interrogazione n. 5-05605 Evangelisti e Leoluca Orlando: Sui rapporti con la Francia e la Germania nell'ambito dell'Unione europea.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

La natura dei rapporti – evocati dall'On. Interrogante – che intercorrono tra il nostro Paese e gli altri co-fondatori dell'Unione Europea si configura come relazione tra pari, articolata in un ventaglio assai ampio di contatti spesso convergenti, in particolare sugli obiettivi di fondo di cui la stessa Unione Europea si fa portatrice. Poiché ogni Paese ha proprie sensibilità, è ovvio che vi possono essere su specifici dossiers posizioni differenziate.

Riguardo la natura del rapporto dell'Italia con la Francia e con la Germania, si può dire che essa è strategica. Con Francia e Germania abbiamo infatti costruito nell'ultimo cinquantennio una comunità di destini, di valori e di interessi, nel quadro del processo di integrazione europea. La Germania è il nostro primo partner commerciale, la Francia il secondo. La nostra intensissima interazione è da decenni garanzia di benessere per le rispettive popolazioni. E i meccanismi di composizione degli interessi nel quadro europeo consentono di individuare soluzioni di reciproca soddisfazione a problemi complessi, in una logica di complementarità e di solidarietà.

Le relazioni tra Italia e Francia sono fondate su una comunanza di radici storiche e culturali e su strettissimi rapporti economici e finanziari. Il forte partenariato economico fra Italia e Francia vale certamente per entrambe vari punti di PIL e di occupazione, e sono forti le prospettive di ulteriore sviluppo. I rapporti politici sono molto articolati e caratterizzati da frequenti incontri. Il quadro d'insieme rimane quello di una grande attenzione

reciproca, nonché di un'affinità di fondo fra due Paesi amici e fondatori della Comunità Europea, alimentata da un dialogo sostenuto e costante ad ogni livello. L'ultimo Vertice bilaterale, tenutosi a Roma il 26 aprile 2011, è stato utile per conferire nuovo impulso al partenariato strategico italofrancese relativamente alle tematiche migratorie, alla Libia, al Mediterraneo, nonché per definire un meccanismo di consultazione a livello di fiduciari diretti dei Presidenti Berlusconi e Sarkozy che valga a superare specifiche incomprensioni, che non si possono negare.

I rapporti italo-tedeschi, dal canto loro, presentano uno straordinario livello di qualità, in particolare in ambito economico-commerciale e culturale. Già il Vertice intergovernativo di Berlino dello scorso 12 gennaio aveva offerto l'opportunità di rendere più strutturata la collaborazione bilaterale. La successiva visita ufficiale in Germania del Presidente della Repubblica (23-25 febbraio) ha costituito un'altra importante tappa del cammino comune fra i due Paesi, suggellata poi l'8 luglio dalla visita congiunta che i Presidenti Napolitano e Wulff hanno effettuato presso il Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, in occasione del XXV anniversario dell'istituzione. In tutte le occasioni di contatto si è riscontra l'esistenza di un forte spirito collaborativo e si sono potute evidenziare chiare potenzialità di ulteriore convergenza. Analoghe sono state le risultanze del « business forum » organizzato il 20 e 21 ottobre scorso, a Bolzano, dalle due Confindustrie, che ha visto anche un'ampia partecipazione dei due Governi. Italia e Germania sono consapevoli che non vi sono alternative al mantenimento di una relazione strettissima, anche in considerazione del rilievo eccezionale dell'interscambio e dei flussi di investimento. La Germania resta, ovviamente, il partner ineludibile per garantire la tenuta dell'Euro ed affrontare la crisi finanziaria internazionale. Pur con alcune differenze di prospettiva, condividiamo con Berlino l'interesse strategico e vitale alla salvaguardia della moneta comune. L'ancoraggio all'Euro costituisce per l'Italia come per la Germania e una garanzia vitale, per conservare la quale siamo disposti ai necessari ragionevoli sacrifici.

Tale positività di relazioni è riconosciuta dai due Paesi in questione, che peraltro, come correttamente evidenziato dall'On. Evangelisti, non hanno mancato nel caso specifico delle prospettate misure di sviluppo che il nostro Paese si accinge ad attuare – di esprimere, per bocca dei loro leader, « fiducia nella responsabilità dell'insieme delle Autorità italiane, politiche, finanziarie ed economiche ». L'Italia ha ben presente quale sia il proprio interesse nazionale e sa che coincide con quello europeo. Sta prendendo le misure più opportune per rispondere alle aspettative dei mercati e per rilanciare la crescita interna. Al contempo, sta portando il proprio contributo al dibattito politico e concettuale sul miglioramento della governance europea. In occasione delle prossime scadenze europee, tali posizioni verranno espresse nel modo più responsabile, chiaro e fermo, e al contempo con la misura e il senso di responsabilità richiesto dalla gravità della situazione finanziaria globale.

Il nostro Paese è pronto ad ascoltare impostazioni e proposte ragionevoli. Nell'attuale contingenza, esso presenta punti di forza e punti di debolezza, come tutti gli altri Paesi della UE. In particolare quelli dell'area euro, ognuno impegnato per la propria parte a trovare delle soluzioni ad una crisi da cui nessuno è esente e che richiede grossi sacrifici finanziari per tutti. Questo vale oggettivamente, e vale agli occhi dei mercati. È anche per questa ragione che, come detto dal Presidente della Repubblica e dal Ministro degli Esteri, sosteniamo con forza la necessità di definire soluzioni condivise, con il pieno coinvolgimento di tutti - Paesi ed istituzioni europee - in un rinnovato slancio comunitario, e senza accentuare il ruolo di presunti direttorii.

Vorrei concludere ricordando quanto detto ieri dal Presidente Napolitano: « Siamo, oggi più che mai, nella stessa barca in un mare in tempesta. Ciascun paese deve fare la sua parte e dobbiamo garantirci reciprocamente l'indispensabile solidarietà ».

# IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

### S O M M A R I O

5-05355 Gidoni: Sulla bonifica dell'area danneggiata dall'aereo precipitato presso il comune di Zoldo Alto e sulla liquidazione degli indennizzi
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05599 Rugghia: Sul piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
SEDE REFERENTE:
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (Esame e rinvio)
ALLEGATO 3 (Emendamenti)
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione)
SEDE CONSULTIVA:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.
Audizione del Generale Angelo Agovino, Capo del I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (Svolgimento e conclusione)

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.10.

5-05355 Gidoni: Sulla bonifica dell'area danneggiata dall'aereo precipitato presso il comune di Zoldo Alto e sulla liquidazione degli indennizzi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle

interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Franco GIDONI (LNP) si dichiara soddisfatto per la risposta puntuale e esaustiva fornita dal rappresentante del Governo che ringrazia. Deve tuttavia rilevare che quattro anni di attesa, tempo occorso affinché la popolazione e il comune di Zoldo Alto potessero vedersi riconoscere il diritto di essere risarciti per i danni subiti a causa dall'incidente aereo del 18 settembre 2007, rappresentano un lasso di tempo notevole. Nel comprendere che tali tempi sono stati determinati anche dalla necessità di svolgere adeguate analisi ambientali affinché si potesse determinare con precisione la stima dei danni, manifesta apprezzamento per il fatto che il Ministero della difesa ha finalmente compiuto tale stima e invita l'Esecutivo ad accelerare i tempi, anche in considerazione delle iniziative che nel frattempo le autorità locali hanno intrapreso investendo persino il Capo dello Stato. Auspica, dunque, che la questione possa avere una rapida conclusione.

5-05599 Rugghia: Sul piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri.

Andrea RIGONI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Andrea RIGONI (PD) prende atto, con soddisfazione, che la risposta chiarisce come al Governo non risulti che sia stato avviato alcun piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri. Evidenzia, quindi, l'importanza che, soprattutto per i piccoli comuni delle aree montane, riveste una presenza radicata di questi militari, che contribuisce a far sentire alle popolazioni di questi territori la vicinanza dello Stato. Per tale ragione, le notizie che si sono diffuse ultimamente hanno contribuito ad alimentare preoccupazioni tra le popolazioni residenti nelle zone che dovrebbero essere interessate dalla ristrutturazione stessa. Manifesta apprezzamento anche per aver appreso dalla risposta che non esiste alcun piano di riduzione delle caserme, con particolare riferimento alle strutture in affitto, la cui origine dovrebbe ricondursi alla carenza di risorse finanziarie. Afferma, quindi, che l'attenzione su tale questione rimarrà comunque elevata, annunciando la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo nel caso in cui dovessero nuovamente diffondersi notizie simili.

Edmondo CIRIELLI, presidente, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione Di Stanislao 5-05600 e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.20.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in oggetto adottato, come testo base, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha adottato, come testo base, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto recante il nuovo titolo « Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare ».

Avverte che sono state presentate tre proposte emendative (*vedi allegato 3*) riferite al testo unificato delle proposte di legge in esame.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati. In particolare, evidenzia che l'emendamento 1.1 Rugghia reca una modifica al testo volta a rafforzare il carattere sperimentale della procedura di affondamento. L'emendamento 1.2 Di Stanislao, invece, intende precisare che la copertura degli oneri avverrà, previa intesa con la Regione Liguria, attingendo le risorse dei fondi europei per la Pesca e lo Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi regionali. Poiché si tratta di risorse che possono essere utilizzate solo se rientrano in programmi regionali approvati dalla Commissione europea, si prevede esplicitamente la necessità di ricevere l'autorizzazione della Commissione medesima, ove necessario. Infine, l'emendamento 2.1 Laganà Fortugno reca una modifica al testo che esplicita la necessità di monitorare l'eco sistema marino nel suo complesso.

Rileva, quindi, che il testo presenta ancora taluni profili meritevoli di approfondimento, che auspica potranno essere svolti una volta che si sia compiuta la fase consultiva delle altre Commissioni. Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA osserva che, nella formulazione attuale, il provvedimento non dispone in merito alla copertura degli oneri necessari per realizzare i suoi obiettivi. Su questo aspetto ritiene che sia particolarmente importante attendere il parere della Commissione Bilancio, prima di esprimere un giudizio definitivo. Dichiara infine di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti presentati.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore nel tentativo di superare l'iniziale contrarietà del Partito democratico e pervenire ad un testo il più possibile condiviso.

Purtuttavia, non sembrano ancora superabili le perplessità relative alle possibili ricadute sull'ecosistema e alla decisione di prevedere una copertura delle spese su fondi europei per la pesca e lo sviluppo regionale, che sono essenziali per il sostegno all'economia locale. Inoltre, non convince la scelta di selezionare la Liguria, peraltro in un momento in cui proprio questa regione è funestata da calamità naturali.

Per le motivazioni esposte, dichiara che il Partito democratico non assumerà alcuna posizione pregiudizialmente ostile al provvedimento, riservandosi di decidere se superare questo atteggiamento di neutralità alla luce dei pareri che perverranno dalle Commissioni, in particolare di quella deputata a valutare i profili ambientali.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), relatore, precisa che la scelta della regione Liguria non è immotivata ma è ovviamente legata a diverse valutazioni, tra cui la presenza nel porto di la Spezia di numerose navi astrattamente idonee. Non sarebbe invece praticabile alcuno spostamento in altri siti di una nave destinata all'affondamento.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) propone di compiere un ulteriore sforzo istruttorio, al fine di consentire alla Com-

missione di arrivare alla quantificazione dei costi stimabili.

Edmondo CIRIELLI, presidente, rileva che in questa sede la Commissione è chiamata semplicemente a definire il testo su cui chiedere i pareri alle Commissioni specializzate nei diversi ambiti di materia toccati. Ciò sul presupposto che nei settori di propria competenza abbia già maturato le scelte che era possibile assumere.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 Rugghia.

Antonio RUGGHIA (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà nella votazione del successivo emendamento 1.2 Di Stanislao.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.2 Di Stanislao e 2.1 Laganà Fortugno.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo unificato in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.

C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato recante il nuovo titolo « Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate

Segnala che il testo unificato riproduce i principali contenuti delle diverse proposte di legge abbinate. Naturalmente, sono state apportate le necessarie correzioni di forma e di coordinamento normativo. Si è infine riprodotta la clausola di copertura del testo originario della proposta a sua firma.

Pier Fausto RECCHIA (PD) formula perplessità sull'esito finale del lavoro del Comitato ristretto, che non è pervenuto a una sintesi delle distinte opzioni normative. Al contrario, si è cercato di produrre un testo articolato che non supera i profili di criticità già manifestati dalla sua parte politica sulla proposta presentata dal Presidente.

L'aspetto maggiormente problematico riguarda la stessa necessità di costituire un corpo militare che si affianchi alle forze regolari, anche in ragione dei costi che sembrano insostenibili nell'attuale fase economica dove le risorse per il funzionamento del modello ordinario di difesa nazionale sono già scarse. Conclusivamente, ritiene che sul testo debba svolgersi un'approfondita attività conoscitiva.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ricorda che la delibera della Commissione di abbinare proposte normative sicuramente non coincidenti discendeva da valutazioni cui si era pervenuti per ragioni politiche e non squisitamente tecniche. Condivide quindi la necessità di svolgere audizioni.

La Commissione adotta quindi il testo base (*vedi allegato 4*) per il prosieguo dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

#### La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.

C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, a seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il parere alla Commissione Bilancio sarà reso nella seduta odierna.

Americo PORFIDIA (PT), *relatore*, osserva che la Camera dei deputati, nella seduta dell'11 ottobre 2011, ha respinto l'articolo 1 del disegno di legge di rendiconto per l'anno 2010.

La Giunta per il Regolamento, convocata in merito alle conseguenze procedurali di tale votazione, a maggioranza, ha ritenuto di non potersi procedere oltre nell'iter del disegno di legge in quanto, a seguito della mancata approvazione dell'articolo 1, il provvedimento deve considerarsi respinto. Il Presidente della Camera ha quindi dato conto delle conclusioni della Giunta nella seduta dell'Assemblea del 12 ottobre 2011.

In coerenza con le comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio alla Camera nella giornata del 13 ottobre 2011, sulle quali è stata ribadita la fiducia al Governo, il Consiglio dei Ministri, in data 14 ottobre, ha deciso di ripresentare presso il Senato il disegno di legge relativo al rendiconto 2010, che la Corte dei conti, a Sezioni riunite, ha dichiarato corrispondente a quello parificato il 28 giugno scorso.

Il disegno di legge all'esame della Commissione non presenta, quindi, differenze sostanziali rispetto a quello in precedenza esaminato sul quale – ricorda – la Commissione si è espressa favorevolmente. Pertanto, rimanda, per le parti di competenza della Commissione Difesa alla relazione già svolta in quell'occasione e propone nuovamente di esprimersi in senso favorevole.

Antonio RUGGHIA (PD) richiama a sua volta le valutazioni già espresse sul precedente provvedimento di identico contenuto. Non essendovi elementi di novità, conferma che il gruppo del Partito democratico pronuncerà un voto non favorevole sulla relazione proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore di riferire in senso favorevole alla V Commissione sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2010, nominando il deputato Porfidia relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 14.45.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

## INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Generale Angelo Agovino, Capo del I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv del sito Internet della Camera dei deputati.

Angelo AGOVINO, Capo del I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Edmondo CI-RIELLI, presidente, Pier Fausto RECCHIA (PD), Filippo ASCIERTO (PdL), Franco GIDONI (LNP), Francesco Saverio GARO-FANI (PD) e Andrea RIGONI (PD).

Angelo AGOVINO, Capo del I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05355 Gidoni: Sulla bonifica dell'area danneggiata dall'aereo precipitato presso il comune di Zoldo Alto e sulla liquidazione degli indennizzi.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al richiamato incidente di volo, si reputa opportuno premettere che l'Amministrazione, come è avvenuto in altre precedenti analoghe situazioni, ha sempre dimostrato ampia disponibilità, ai fini di una positiva e, per quanto possibile, sollecita soluzione della problematica relativa ai danni causati dall'evento.

Tuttavia, nel caso in questione l'attività tesa alla definizione della procedura risarcitoria nei confronti delle controparti, avviata tra il gennaio e il giugno 2008, è stata influenzata dalla complessità dell'attività tesa all'accertamento del livello di nocività delle sostanze disperse dall'aeromobile in questione.

È risultata, infatti, piuttosto articolata e delicata l'acquisizione di tutti gli elementi cognitivi ai fini della perizia tecnica contenente la stima dei danni patrimoniali rilevabili sul terreno interessato, conclusasi solamente nel mese di settembre 2011.

In particolare, si rammenta che si è venuti a conoscenza dell'elenco delle sostanze inquinanti trasportate dall'aeromobile statunitense soltanto nell'anno 2010.

Tuttavia, si fa osservare che la competente Direzione Generale per il Personale Militare, il 27 settembre scorso ha già formulato un'offerta risarcitoria dei danni patrimoniali subiti dall'Ente proprietario del terreno (« Regola Grande di Mareson ») e chiesto, allo stesso tempo, di quantificare i danni non patrimoniali subiti dal Comune di Zoldo Alto.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di bonifica, l'Amministrazione Difesa si rende pienamente disponibile ad effettuare l'indagine di mercato necessaria all'individuazione di una ditta specializzata idonea alla quale affidare l'espletamento della preliminare attività di caratterizzazione e successiva bonifica nell'area di interesse.

Con riguardo, infine, all'ulteriore questione dei predetti danni non patrimoniali, per i quali il Comune di Zoldo Alto ha avanzato nel 2008 la richiesta risarcitoria, non risulta, a tutt'oggi, alcuna quantificazione economica degli stessi.

Conseguentemente, la suddetta Direzione Generale provvederà all'eventuale liquidazione dei danni – previa valutazione della loro congruità da parte della competente Avvocatura dello Stato – solo a seguito di specifica e documentata richiesta di controparte.

ALLEGATO 2

# Interrogazione n. 5-05599 Rugghia: Sul piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Ritengo opportuno, in primo luogo, sottolineare come l'Arma dei Carabinieri nell'ambito dei compiti affidati alle Forze armate per la difesa del Paese e la salvaguardia delle libere istituzioni - non solo concorre alla difesa integrata del territorio nazionale, ma partecipa anche alle operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, contribuisce alle attività volte alla ricostruzione e al ripristino dei corpi di polizia locali nei teatri operativi, garantisce i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero ed esercita le funzioni di polizia militare, in via esclusiva per tutte le Forze

È anche in relazione a tali compiti che l'Arma ha sviluppato un graduale processo di rinnovamento e di razionalizzazione ed è in tale contesto che devono inquadrarsi le eventuali iniziative di ordinamento strutturale, oltre che per corrispondere, con sempre maggiore efficacia, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per far fronte ai nuovi compiti attribuiti all'istituzione, quale forza di polizia ad ordinamento militare, con il rango di Forza armata.

In particolare, l'Arma procede sistematicamente ad adeguare la distribuzione dei presidi sul territorio, privilegiando le aree maggiormente interessate da problemi di sicurezza, con una loro mirata ricollocazione, in piena sintonia con le altre Forze di Polizia e sempre in armonia con gli orientamenti dei Prefetti. In linea con tale strategia, dal 1º gennaio 2011, sono stati istituiti il Reparto Territoriale di Aprilia e cinque Stazioni (San Marzano Sul Sarno, Ponte San Nicolò, Sacrofano, Nerviano, Carugate); è recentissimo, inoltre, il provvedimento di elevazione a Tenenza della Stazione di Pioltello.

A tali provvedimenti, si aggiungono quelli del 2010, con i quali sono stati istituiti due Reparti Territoriali, due Compagnie (Spilimbergo e San Vito dei Normanni) e nove Stazioni, oltre al potenziamento delle aree del Calatino (nella Provincia di Catania) e di Manduria per fronteggiare le maggiori esigenze di controllo del territorio connesse con il rilevante flusso migratorio dai paesi del Nord Africa, anche in aderenza alle pressanti esigenze di sicurezza rappresentate dalle comunità locali.

Sono state soppresse, peraltro, la Compagnia di Trieste (sita in Via d'Istria), le Stazioni di Ariano Destro, Gonnostramatza e Palermo Porto ed è stata inoltre riconfigurata in Tenenza la Compagnia di Abbadia San Salvatore.

Tali determinazioni sono state adottate sulla base di mirate valutazioni dell'assetto territoriale dell'Arma, al fine di mantenere costantemente l'aderenza alle concrete esigenze del territorio, evitando ridondanze e duplicazioni.

Non vi è, pertanto, alcun piano di ristrutturazione che ipotizzi soppressioni di presidio nelle Regioni richiamate dall'onorevole interrogante, connesse a problematiche finanziarie riguardanti, in particolare, l'insufficienza di fondi per corrispondere i canoni di locazione.

Assicuro, comunque, che a premessa di ogni decisione non verranno certamente trascurati gli eventuali riflessi di carattere sociale, ovvero legati alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico nell'area interessata.

Ciò, nella consapevolezza che l'Arma dei Carabinieri rappresenta una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge la sua costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio.

ALLEGATO 3

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. (Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao).

#### **EMENDAMENTI**

## ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la medesima intesa prevede la copertura delle spese a carico dei programmi operativi regionali relativi all'utilizzo del Fondo Europeo per la Pesca e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, previa autorizzazione, ove necessario, della Commissione europea da acquisire secondo le procedure di cui al regolamento n. 1198/2006 del Consiglio e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. 1. Di Stanislao.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: l'affondamento sperimentale con le seguenti: , a titolo sperimentale, l'affondamento.

1. 2. Rugghia, Laganà Fortugno.

(Approvato)

#### ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla quantità e sulla qualità con le seguenti: sull'eco sistema marino con particolare riguardo alla quantità e alla qualità.

2. 1. Laganà Fortugno, Rugghia.

(Approvato)

**ALLEGATO 4** 

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. (C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao).

## TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITU-ZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE MI-LITARE DI VOLONTARI PER LA MO-BILITAZIONE E DELLA RISERVA NA-ZIONALE QUALIFICATA DELLE FORZE ARMATE

#### ART. 1.

(Finalità).

- 1. La presente legge è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:
- a) colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria con l'istituzione di una nuova struttura flessibile di supporto alle Forze armate, mobilitabile essenzialmente in situazioni di emergenza sul territorio italiano, in grado di garantire uno strumento di difesa aderente alle esigenze del Paese e di assicurare un contatto più costante tra i cittadini e le medesime Forze armate:
- b) riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di una specifica struttura più facilmente impiegabile a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.

#### ART. 2.

(Deleghe al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare:

- a) l'istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, di seguito denominato « SNM »:
- b) l'istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate, di seguito denominata « RNO »:
- c) norme di coordinamento relative alla contestuale partecipazione al Servizio nazionale militare e alla riserva nazionale qualificata, con particolare riferimento allo status giuridico dei relativi appartenenti e la loro partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema. Trascorso tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso il proprio parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

## ART. 3.

(Principi e criteri direttivi relativi all'istituzione del servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione).

1. Nell'esercizio della delega di cui entro un anno dalla data di entrata in all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- *a)* attribuire al SNM il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, secondo i principi dettati dall'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- b) prevedere che il SNM venga costituito su base regionale e organizzato in reparti aggregati a reparti già esistenti, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa di sesso maschile e femminile;
- c) attribuire ad un decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, la competenza a definire gli scaglioni di personale da reclutare nel SNM per l'anno successivo, ripartiti su base regionale, nei ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle Forze armate, degli impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione;
- *d)* definire modalità di arruolamento su base esclusivamente regionale, previa:
- 1. accurata selezione psico-fisica e attitudinale degli aspiranti all'arruolamento;
- 2. partecipazione a un corso propedeutico di formazione da svolgere presso gli istituti di formazione militare di base e avanzata, secondo programmi definiti tenendo conto del differente grado di conoscenza militare posseduto dalle diverse categorie di soggetti che possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM.
- *e)* prevedere che siano ammessi all'arruolamento nel SNM:
- 1. gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo;

- 2. coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, hanno adempiuto senza demerito ai prescritti obblighi di leva;
- 3. coloro che hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonché del libro quarto, titolo II, capo VII, sezioni I e II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 4. i cittadini italiani in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.
- *f)* prevedere che siano requisiti essenziali per l'arruolamento:
  - 1. la cittadinanza italiana;
- 2. l'età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni;
- 3. l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4. eventuali ulteriori requisiti individuati nell'ambito dei decreti legislativi di cui al presente articolo, tenuto conto di quelli che la normativa vigente prevede per l'accesso alle singole Forze armate.

## g) prevedere che:

- 1. il personale appartenente al SNM partecipi a cicli di addestramento tecnico-operativo a cadenza annuale, corrispondenti al reparto di appartenenza;
- 2. i reparti siano dislocati in centri di addestramento regionale;
- 3. la mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento per due volte consecutive, senza giustificato motivo, comporti la decadenza dall'arruolamento nel SNM;

## *h*) prevedere che:

- 1. il richiamo in servizio del personale appartenente al SNM possa essere disposto, per i fini di cui alla lettera *a*), ove si verifichino situazioni di emergenza nel territorio nazionale;
- 2. la comunicazione della convocazione per richiamo in servizio comporti per gli arruolati l'obbligo di presentarsi al comando da cui dipendono, nel luogo in essa indicato;
- 3. la convocazione debba contenere l'indicazione del periodo complessivo, della data di inizio e della ragione del richiamo medesimo;
- 4. la convocazione debba pervenire al personale richiamato tra il trentesimo giorno e il quarto giorno antecedente l'inizio del periodo di richiamo;
- 5. la mancata risposta alla convocazione senza giustificato motivo comporti la rinuncia all'arruolamento.

## *i)* prevedere che:

- 1. il personale arruolato nel SNM svolga inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza;
- 2. siano definiti, previa fissazione di un periodo minimo di partecipazione, percorsi di carriera e meccanismi di promozione a gradi superiori;
- 3. il personale appartenente al SNM sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare durante i periodi di addestramento o di richiamo;
- 4. durante i periodi di addestramento o di richiamo il personale arruolato abbia diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ed al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

## *l)* prevedere:

1. agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata

- delle assenze dei loro dipendenti arruolati, nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo;
- 2. agevolazioni fiscali relative all'imposta sul reddito in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi di addestramento o di richiamo;
- 3. che ai volontari arruolati nel SNM che sono lavoratori dipendenti sia corrisposto l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai periodi di addestramento o richiamo, prevedendo che per i dipendenti pubblici l'intero trattamento economico e previdenziale sia totalmente a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza e che, per i dipendenti di datori di lavoro privati, il trattamento sia corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti arruolati nel SNM siano posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro ai sensi della presente disposizione;
- 4. che ai volontari arruolati nel SNM, sia lavoratori autonomi, che privi di occupazione al momento del richiamo, sia corrisposta un'indennità, relativamente ai periodi di addestramento o richiamo, corrispondente alla retribuzione prevista per il grado militare di inquadramento.

## Art. 4.

(Princìpi e criteri direttivi relativi all'istituzione ed al funzionamento della riserva nazionale qualificata delle Forze armate).

- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) attribuire alla RNQ il compito prioritario di sopperire a particolari esi-

genze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate, purché non connesse a vacanze nella dotazione organica e nei volumi organici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare stabiliti dagli articoli 798 e 799 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei ruoli e nei gradi corrispondenti a quelli del personale di cui è previsto l'impiego;

- b) determinare i principi generali per la costituzione e l'impiego della RNQ, distribuendo il personale tra le Forze armate in ragione delle specialità e delle funzioni svolte da ciascuna di esse;
- c) prevedere che l'organico della RNQ sia complementare all'organico complessivo delle Forze armate e che l'entità dell'organico sia stabilita con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenuto conto delle esistenti dotazioni di bilancio; il medesimo decreto dovrà, altresì, individuare le specialità e le funzioni, ripartite per grado e per categoria, assegnate a ciascuna Forza armata nello svolgimento dei compiti assegnati al personale dell'istituenda riserva qualificata;

## *d)* prevedere:

- 1. l'arruolamento volontario dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi nell'Esercito, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare e che siano stati posti in congedo senza demerito;
- 2. specifiche modalità di presentazione della domanda di arruolamento per gli ufficiali ausiliari in congedo, ufficiali di complemento; i sottufficiali collocati nella riserva, volontari collocati nella riserva e militari di truppa tenuti agli obblighi di servizio in congedo soggetti ai richiami in servizio a norma delle leggi vigenti;
- 3. la revisione periodica, con cadenza almeno triennale, degli elenchi degli arruolati;

- 4. le modalità di cancellazione dalla RNQ a richiesta o d'ufficio, il termine, non superiore a sei mesi, per l'accoglimento o il diniego della richiesta, con applicazione della regola del silenzio assenso;
- 5. le condizioni di iscrizione nella RNQ per i cittadini, non appartenenti alle categorie di cui al numero 1 che intendano comunque mettere a disposizione della difesa nazionale la propria professionalità e le proprie competenze;
- 6. l'esclusione dei soggetti aggregati ai sensi del numero 5) dallo svolgimento dei compiti di carattere militare in combattimento;
- 7. l'istituzione, presso il Ministero della difesa, del comitato di valutazione delle risorse della RNQ con il compito di selezionare i cittadini idonei a svolgere le attività individuate dalle autorità militari.
- *e)* prevedere che siano requisiti essenziali per l'arruolamento:
  - 1. la cittadinanza italiana:
- 2. l'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;
- 3. l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## f) prevedere:

- 1. cicli annuali di addestramento e di formazione tecnico-operativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni, eventualmente suddivisibili in due fasi, ciascuna della durata di quindici giorni;
- 2. idonee forme di comunicazione del calendario dei cicli annuali di addestramento al personale;
- 3. che la mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento, salvi i casi

di comprovato impedimento per ragioni di salute o per gravi motivi familiari, determini la sospensione per un triennio dalla partecipazione alla RNQ e, in caso di mancata partecipazione per due volte consecutive, la decadenza automatica della RNO.

## *g)* prevedere:

- 1. una durata massima per il richiamo obbligatorio non superiore a dodici mesi, prorogabili, per la medesima durata, esclusivamente nei casi di cui all'articolo 1929, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, comunque, per non oltre due anni consecutivi:
- 2. l'assegnazione del personale della RNO richiamato agli enti, distaccamenti e reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici;
- 3. a discrezione dei comandi, la costituzione di unità di formazione autonoma composte esclusivamente di personale della RNQ, che si affianchi all'addestramento del personale in servizio permanente dei singoli enti, distaccamenti e reparti;
- 4. che il personale della RNQ richiamato svolga funzioni complementari a quelle svolte dal personale in servizio permanente per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.

## *h*) prevedere che:

1. durante i periodi di addestramento e di richiamo, il personale iscritto nella RON sia sottoposto alle leggi ed ai regolamenti della disciplina militare.

#### *i)* prevedere che

1. durante i periodi di addestramento e di richiamo, gli appartenenti alla RNQ abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del | articoli 3, comma 1, lettera l) e 4, comma 1,

trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

2. vengano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 1).

#### ART. 5.

## (Provvedimenti attuativi).

- 1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3 e 4, di concerto, per le parti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative:
- a) allo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2;
- b) alla dislocazione dei reparti del SNM in centri di addestramento regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g),
- c) alla determinazione dei percorsi di carriera e delle modalità di promozione del personale della SNM, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 2;
- d) alle modalità di costituzione e impiego della RNQ, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*);
- e) alle procedure di presentazione delle domande, di iscrizione e di gestione degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), numeri 2), 3) e 4).

#### Art. 6.

### (Copertura finanziaria).

1. Fermo restando quanto previsto dagli

lettera *i*), all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### SOMMARIO

ΔΤΤΙ	DFI	GOVERNO:
$\Delta$	עבע	GOVERNO.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	91
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio del processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia. Atto n. 409 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	93
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707  Governo (Esame e rinvio)	93

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

## La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto MARMO (PT), relatore, fa presente che le norme intervengono su una materia attualmente disciplinata dai regolamenti adottati dalle singole università ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 168 del 1989 in base alla quale le università possono optare tra un sistema di contabilità finanziaria e un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Osserva come rilevato dalla Corte dei conti, nella maggior parte delle università è stato adottato il sistema di contabilità finanziaria. Rileva che, con la nuova normativa, ai documenti di sintesi della contabilità finanziaria, il bilancio preventivo e il rendiconto, dovranno affiancarsi il bilancio di previsione economico unico a carattere autorizzatorio, il bilancio unico consuntivo e il bilancio consolidato con le aziende, le società e gli altri enti controllati. Inoltre viene prescritta l'adozione di un sistema di contabilità analitica per le finalità del controllo di gestione. Osserva che tali previsioni si sostanziano presumibilmente in un aumento degli adempimenti di natura amministrativa, considerato che la nuova contabilità economica si aggiungerà a quella finanziaria. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti sui possibili effetti finanziari sia nella fase transitoria, di passaggio dall'attuale sistema contabile a quello delineato dal provvedimento, sia nella fase a regime. In particolare giudica opportuno acquisire dati ed elementi, anche di carattere quantitativo (risorse attualmente destinate allo scopo e previsioni di spesa nel nuovo regime), volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria indicata dalla norma di delega, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 240 del 2010, e confermata dalla relazione tecnica in esame.

Fa presente che nella fase transitoria potrebbero infatti determinarsi effetti onerosi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici di registrazione delle operazioni, nonché alla formazione del personale incaricato della gestione contabile in tutti i centri dotati di autonomia di spesa. Ricorda che la relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che tali spese potranno essere sostenute a valere su voci già esistenti nei bilanci degli atenei. Rileva che non vengono tuttavia fornite indicazioni, sia pure di massima, circa il presumibile impegno finanziario e riguardo alle risorse attualmente allocate nei bilanci per le medesime finalità.

Sempre in relazione a tali esigenze di spesa, segnala che non appare chiaro se l'importo a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, lasciato indeterminato nel testo della disposizione, ma quantificato dalla relazione tecnica in 500.000 euro complessivi, possa sostanzialmente configurarsi come un'attribuzione di risorse volta a far fronte, sia pure parzialmente, ai predetti oneri. Infatti, anche se la relazione tecnica configura l'importo in questione come una forma di incentivo per le università che adegueranno i loro sistemi contabili in tempi celeri, dal testo tale finalità non si desume espressamente.

Ritiene, altresì, che non sia chiaro se potranno verificarsi variazioni nell'erogazione per cassa di tali somme rispetto alle previsioni tendenziali, tenuto conto che il finanziamento viene effettuato a valere sulle dotazioni 2011 e 2012 del Fondo, mentre i soggetti beneficiari potrebbero essere individuati anche successivamente, ossia dopo la scadenza del termine del 1º gennaio 2013. Su tali aspetti giudica opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con riferimento alla fase a regime, ritiene andrebbe chiarito se possano generarsi maggiori oneri amministrativi connessi, come in precedenza segnalato, agli accresciuti adempimenti contabili che il nuovo ordinamento sembra prefigurare. Segnala come quest'ultimo appaia infatti connotato da un elevato grado di complessità, connesso al notevole incremento del contenuto informativo che appare finalizzato a fornire. Per quanto attiene, infine, alla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università introdotta dall'articolo 9, osserva che la norma si limita genericamente ad escludere oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che tale previsione, tuttavia, non viene supportata né da elementi volti a dimostrare la disponibilità delle necessarie risorse per la finalità prevista dal testo, incluse le spese di funzionamento e di supporto logistico, né da una clausola che escluda espressamente il riconoscimento di emolumenti, a qualunque titolo, inclusi i rimborsi spese, per i componenti dell'organismo, fra cui il testo indica anche figure di esperti. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti dal Governo volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria della norma.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Maino MARCHI (PD) osserva che il provvedimento in esame rappresenta, per molti versi, una semplice copertina, in quanto la definizione di aspetti particolarmente rilevanti per la conformazione del sistema contabile delle università, quali la disciplina dei princìpi e degli schemi contabili, l'individuazione dell'elenco delle missioni e dei programmi, nonché la definizione dei principi contabili di consolidamento, è rimesso a futuri decreti, che dovranno essere adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A questo riguardo, osserva che si configura in sostanza una delega in bianco al Governo nel quale non è previsto alcun ulteriore coinvolgimento delle Camere.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.35.

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

## La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio del processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia.

Atto n. 409.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Roberto MARMO (PT) con riferimento alla nuova determinazione degli importi del diritto di copia e di certificato fa presente che essa non sembra presentare profili problematici, considerato che gli importi dei diritti di copia e di certificato, salvo casi minori, è per lo più rideterminato in aumento rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento precisando che non reca profili problematici per la finanza pubblica.

Roberto MARMO (PT), relatore, propone di esprimere una valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### La seduta termina alle 13.40.

## SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

#### La seduta comincia alle 13.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è nuovamente

chiamata ad esaminare il disegno di legge relativo al rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 e che tale circostanza è giustificata dalle vicende parlamentari che hanno caratterizzato l'esame del provvedimento inizialmente presentato dal Governo e dalla particolare natura del rendiconto.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 81 della Costituzione prevede che le Camere approvino ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo e che il rendiconto, pertanto, analogamente al bilancio, è oggetto di un disegno di legge di iniziativa riservata al Governo. Evidenzia che l'approvazione del disegno di legge di rendiconto, che solo formalmente ha natura legislativa mentre nella sostanza assume una valenza meramente politica, è inoltre costituzionalmente obbligatoria. Fa presente inoltre che l'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi, costituisce puntuale attuazione del precetto costituzionale. Rileva che i risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati in due distinte parti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Ricorda che la Camera, nella seduta dell'11 ottobre 2011, ha respinto l'articolo 1 del disegno di legge di rendiconto per l'anno 2010 che recita: «Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2010 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli. » Evidenzia che nella seduta dell'Assemblea del 12 ottobre 2011, il Presidente ha dato conto delle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta per il Regolamento, convocata in merito alle conseguenze procedurali della votazione ieri con la quale è stato respinto l'articolo 1 del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato. In particolare, ricorda che la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto di non potersi procedere oltre nell'iter del disegno di legge di rendiconto in quanto, a seguito della mancata approvazione dell'articolo 1, il provvedimento doveva considerarsi respinto. Ciò ha comportato, altresì, la sospensione dell'iter del disegno di legge di assestamento che, a norma dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, è esaminato con il disegno di legge di approvazione del rendiconto. Tale conseguenza è stata fatta discendere dalla natura stessa dei due provvedimenti di cui uno costituisce il presupposto logico e giuridico-contabile dell'altro. Osserva che, in seguito alle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta del Regolamento della Camera secondo la quale il carattere inemendabile del rendiconto, pacificamente riconosciuto in dottrina e nella prassi parlamentare, non consentirebbe al Governo la presentazioni di emendamenti se non di quelli volti ad apportare modifiche di carattere meramente formale o tecnico, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2011, in coerenza con le dichiarazioni rese dal Presidente Berlusconi alla Camera nella giornata del 13 ottobre 2011, sulle quali gli è stata ribadita la fiducia, ha unanimemente deciso di ripresentare al Parlamento il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, che la Corte dei conti, a Sezioni riunite, ha dichiarato corrispondente a quello parificato il 28 giugno scorso.

Rileva pertanto che il disegno di legge all'esame della Commissione non presenta, quindi, differenze sostanziali rispetto a quello precedentemente esaminato, precisando che sul piano formale può invece rilevarsi come il disegno di legge si componga di un solo articolo, mentre il contenuto degli ulteriori articoli recati dal precedente disegno di legge è stato trasfuso in allegati al disegno di legge medesimo. A tale riguardo, osserva che la nuova articolazione del provvedimento appare

più conforme alla natura giuridico-contabile del rendiconto e conferma il valore eminentemente politico del suo esame parlamentare.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

### SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame e rinvio)	97
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore)	109
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05536 Lo Monte e Zeller: Applicazione delle riduzioni dei regimi tributari di favore previste dall'Allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
5-05601 Fogliardi: Modalità per l'effettuazione dell'opzione per il regime tributario del consolidato nazionale	101
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	112
5-05602 Fugatti: Interventi per la disciplina dell'abuso del diritto in materia tributaria	101
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	114
5-05603 Bernardo: Rilascio di concessioni in favore dei soggetti proprietari di aree interessate dalle acque della Laguna di Caleri successivamente oggetto di demanializzazione	101
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	116
5-05604 Barbato: Interventi di vigilanza della Banca d'Italia sulla gestione della Banca popolare di Milano	102
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	117
Sull'ordine dei lavori	102
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rimio)	102

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda preliminarmente che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento in esame entro la giornata di domani.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di una relazione alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4707, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza.

Segnala preliminarmente come il contenuto del provvedimento in esame risulti sostanzialmente identico a quello del disegno di legge C. 4621, approvato dal Senato, recante a sua volta il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, il quale era stato già esaminato dalla Commissione Finanze, che aveva approvato una relazione favorevole nella seduta del 29 settembre scorso.

A seguito della reiezione, da parte dell'Assemblea della Camera, dell'articolo 1 del disegno di legge, il provvedimento è stato nuovamente presentato dal Governo al Senato, il quale lo ha approvato.

Rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, l'unica differenza riguarda la diversa articolazione del disegno di legge, che precedentemente si suddivideva in 18 articoli ed un allegato ed è ora invece composto di un solo articolo e cinque allegati.

In dettaglio, l'allegato 1 (corrispondente agli articoli da 2 a 5 del disegno di legge C. 4621) reca le risultanze del conto del bilancio, l'allegato 2 (corrispondente all'ar-

ticolo 8 del disegno di legge C. 4621) le risultanze del conto generale del patrimonio, l'allegato 3 (corrispondente agli articoli da 9 a 18 del disegno di legge C. 4621) le risultanze delle Amministrazioni ed Aziende autonome, l'allegato 4 (corrispondente all'articolo 6 ed all'allegato 1 del disegno di legge C. 4621) i prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nel 2010 e l'allegato 5 (corrispondente all'articolo 7 del disegno di legge C. 4621) le eccedenze di impegni e di pagamenti riscontratesi in alcuni stati di previsione.

Rammenta quindi che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

#### Il Rendiconto è costituito:

- a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
- *b)* dal conto del patrimonio con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 4707, ricorda preliminarmente che la legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192 del 2009) recava entrate finali in competenza per 476,1 miliardi ed autorizzazioni di cassa per 443 miliardi. A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti sono stati determinati in 480,6 miliardi in competenza e in 447,5 miliardi quali autorizzazioni di cassa.

Per le entrate complessive le previsioni definitive (778,2 miliardi di euro), rispetto a quelle iniziali (801,8 milioni), sono diminuite del 4 per cento, a fronte di un incremento dello 3,2 per cento registrato nel 2009.

Tali previsioni definitive rappresentano il 49,7 per cento del prodotto interno lordo (il valore complessivo del PIL 2010 è di 1.548.816 milioni di euro a prezzi di mercato) contro il 51,1 per cento del 2009 (il PIL 2009 era stato di 1.519.702 milioni di euro a prezzi di mercato).

La riduzione manifestatasi rispetto al precedente esercizio è dovuta principalmente alla diminuzione dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, pari al 2,4 per cento, mentre alla riduzione delle entrate tributarie ha fatto riscontro un aumento, in misura maggiore, delle entrate extratributarie.

Con riferimento alla gestione dei residui, i residui attivi al 1º gennaio 2010 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 194,5 miliardi; al 31 dicembre 2010 essi ammontavano a 229.8 miliardi.

Per quanto riguarda la gestione delle entrate tributarie (in termini di accertamenti), rispetto all'esercizio finanziario 2009, segnala un incremento del dato a consuntivo 2010 rispetto al dato a consuntivo 2009 pari a circa 2,5 miliardi euro. Tale risultato deriva dal combinato disposto di un incremento del gettito delle imposte sugli affari, che è salito da 148,2 a 154,2 miliardi, delle imposte sulla produzione, i consumi e le dogane (passato da 27,5 a 28 miliardi), nonché delle entrate dei Monopoli (cresciute di circa 500 milioni) e di una diminuzione del gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito, ridottosi di circa 3,2 miliardi.

Più in dettaglio, si rileva un incremento del 5,1 per cento del gettito IRPEF, un lieve incremento del gettito dell'IRES in termini di competenza (che è passato da una previsione di 44,3 miliardi ad un gettito accertato di 45,6) ed un incremento del 4,8 per cento di quello IVA.

Si evidenzia, invece, una forte riduzione del gettito delle imposte sostitutive (-39,3 per cento), che scendono da 14,5 miliardi a 8,8 miliardi.

Analoga riduzione si ha in relazione al complesso delle entrate non ricorrenti, che fanno segnare una riduzione del 59 per cento. In particolare, nel settore dei giochi, si assiste ad un incremento del gettito delle imposte sui giochi (+18,8 per cento), cui si contrappone una flessione nelle entrate del lotto (-7,6 per cento) e delle lotterie ed altri giochi (-12,3 per cento).

Con riferimento alle entrate extratributarie, si evidenzia un decremento del dato a consuntivo 2010 (pari a 61,7 miliardi di euro) rispetto al dato a consuntivo 2009 (che era stato pari a 66,1 miliardi), dovuto principalmente alla riduzione di circa 5 miliardi delle entrate per recuperi, rimborsi e contributi.

Con riferimento al settore dei Monopoli, all'allegato 3 del disegno di legge si indicano le risultanze dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

A tale riguardo, segnala come le entrate e le spese, comprese quelle delle gestioni speciali, siano risultate pari nel 2010 a 14.9 miliardi.

I residui attivi al 31 dicembre 2010 ammontano a 1.732 milioni, evidenziandosi una significativa riduzione rispetto a quelli presenti alla fine dell'esercizio precedente (2.273 milioni). Per i residui passivi si denota invece una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente, passando da 2.430 milioni a 2.380 milioni.

Evidenzia in proposito come il settore si sia caratterizzato per un volume di raccolta dei prodotti da gioco per oltre 61,5 miliardi, con un aumento del 13 per cento rispetto al 2009, ed, inoltre, per entrate erariali di oltre 8,7 miliardi, con una sostanziale tenuta rispetto all'anno precedente. Nel corso del 2010 sono state conseguite ulteriori entrate una tantum pari a 435 milioni provenienti dall'introduzione degli apparecchi da gioco del tipo videolotterie (VTL) e 800 milioni derivanti dalla definizione delle procedure di aggiudicazione delle lotterie ad estrazione istantanea (gratta e vinci). Pertanto, nel 2010 le entrate erariali complessive si sono attestate a 9,9 miliardi.

Per quanto attiene specificamente al settore dei tabacchi, nel 2010 si sono registrate entrate erariali complessive pari a 13,7 miliardi (di cui 10,6 miliardi relative all'accisa e 3 miliardi relative all'IVA), con un incremento del 12 per cento rispetto al 2009.

Nell'ambito dell'allegato 4, che illustra i prelevamenti effettuati nel 2010 dal Fondo di riserva per le spese impreviste, segnala alcune assegnazioni di risorse afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare, nell'ambito del primo prelevamento, evidenzia due assegnazioni, rispettivamente di 1,75 milioni di euro e di 6,4 milioni di euro per il programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », di pertinenza del Centro di responsabilità Guardia di finanza.

Inoltre, nell'ambito del quarto prelevamento, richiama un'assegnazione di circa 366.000 euro per il programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, di pertinenza del Centro di responsabilità Dipartimento delle finanze, nonché un'assegnazione di 6 milioni di euro, per il programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », di pertinenza del Centro di responsabilità Guardia di finanza.

Nell'ambito dell'ottavo prelevamento, evidenzia un'ulteriore assegnazione, di 4 milioni di euro, per il programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », di pertinenza del Centro di responsabilità Guardia di finanza.

Formula quindi fin d'ora una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Francesco BARBATO (IdV), nel quadro di una valutazione complessiva sulla gestione del bilancio pubblico, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti operati in favore della Camera dei deputati, evidenzia come, a seguito delle riduzioni alla spesa corrente della stessa Camera, i lavoratori della società Milano 90, la quale fornisce immobili e servizi alla Camera dei deputati, abbiano proclamato uno stato di agitazione in seguito all'avvio, da parte della predetta società, della procedura di riduzione di personale, all'esito della quale

potrebbero perdere il posto di lavoro ben 350 dipendenti sui 530 complessivi.

In proposito, pur ribadendo come il proprio gruppo sia particolarmente impegnato sul fronte della riduzione dei costi della politica, ritiene che tale obiettivo debba essere perseguito evitando che la riduzione degli sprechi nell'uso delle risorse pubbliche avvenga a spese di soggetti che non ne hanno alcuna colpa.

Chiede, pertanto, che la Commissione si faccia carico di tale questione, assumendo iniziative volte a tutelare i predetti lavoratori.

Cosimo VENTUCCI, presidente, nel rilevare come la problematica segnalata dal deputato Barbato rientri nelle attribuzioni dei deputati Questori e dell'ufficio di presidenza della Camera, auspica che, unitamente ai posti di lavoro dei dipendenti della società Milano 90, sia salvaguardata anche la dignità dei parlamentari, i quali, oltre ad essere quasi quotidianamente bersaglio di campagne d'informazione spesso improntate esclusivamente a finalità diffamatorie o scandalistiche, rischiano ora di vedersi privati della possibilità di disporre di un ufficio nel quale svolgere le attività connesse ai propri compiti istituzionali.

In proposito, confida che i deputati Questori sapranno assumere le iniziative più opportune per rintuzzare gli attacchi sempre più frequentemente portati dalla stampa nazionale, di qualunque orientamento politico, all'istituzione parlamentare, quasi che a quest'ultima fossero addebitabili tutte le problematiche che il Paese è chiamato ad affrontare.

Ringrazia comunque il deputato Barbato per avere segnalato alla Commissione il problema occupazionale che interessa i lavoratori della società Milano 90.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritiene poco comprensibili le considerazioni svolte dal deputato Barbato, ove si consideri che anche la sua parte politica ha approvato i documenti relativi al bilancio interno della Camera per gli anni 2011-2013, predisposti dai deputati Questori e deliberati dall'ufficio di presidenza, nei

quali era contenuto, tra gli altri interventi di contrazione delle spese, il recesso anticipato dal dispendioso contratto di locazione di Palazzo Marini in essere con la società Milano 90.

Francesco BARBATO (IdV) ribadisce di condividere pienamente le iniziative di riduzione dei costi della Camera, ritenendo comunque che, in tale quadro, occorra tutelare i diritti e le legittime aspettative dei lavoratori della società Milano 90.

Cosimo VENTUCCI, presidente, nel rilevare come quella odierna non sia la sede più idonea per sviluppare un dibattito sulla problematica segnalata dal deputato Barbato, ribadisce l'auspicio che, oltre alle legittime esigenze dei lavoratori della società Milano 90 - delle quali dovrebbe farsi carico innanzitutto il datore di lavoro, la cui situazione economica risulta essere notoriamente florida, anche in virtù di rapporti di appalto protrattisi per molti anni con la Camera dei deputati e con altri organi anche costituzionali -, siano soddisfatte, con un po' di buonsenso, anche quelle dei parlamentari, i quali non possono essere costretti a svolgere le proprie attività in sedi di fortuna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

## La seduta termina alle 13.50.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI, indi del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

## La seduta comincia alle 13.50.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione Fugatti n. 5-05602 è stata sottoscritta dai deputati Comaroli e Forcolin.

5-05536 Lo Monte e Zeller: Applicazione delle riduzioni dei regimi tributari di favore previste dall'Allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, ritenendo, tuttavia, che non possa essere trascurata la sostanziale differenza intercorrente tra le detrazioni del 36 per cento e del 55 per cento – previste, rispettivamente, per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti rispetto alle altre agevolazioni soggette alla riduzione di cui all'allegato C-bis all'articolo 40, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011, anticipate dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, a decorrere dal 30 settembre 2012. Infatti, nel caso delle detrazioni oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, i contribuenti interessati hanno effettuato investimenti di entità rilevante, spesso contraendo appositi mutui con gli istituti di credito, confidando nella possibilità di usufruire delle agevolazioni piene per i successivi cinque o dieci anni.

In tale contesto, l'applicazione, a prescindere dalla data di effettuazione delle spese, della predetta riduzione alle detrazioni del 36 e del 55 per cento, si tradurrebbe in una gravissima lesione dei diritti acquisiti dai contribuenti che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, determinando, su un piano più generale, danni enormi sotto il profilo della certezza del diritto e, conseguentemente, della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Auspica, pertanto, che il Governo voglia evitare le evidenziate, deleterie conseguenze, dando seguito all'ordine del giorno n. 9/4612/56, da lui presentato, insieme al deputato Brugger, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, e accolto come raccomandazione, con il quale gli interroganti impegnavano il Governo ad applicare le suddette riduzioni soltanto ai pagamenti effettuati dopo il 30 settembre 2012.

5-05601 Fogliardi: Modalità per l'effettuazione dell'opzione per il regime tributario del consolidato nazionale.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta. quanto, sebbene di contenuto negativo, essa chiarisce in maniera inequivocabile come non possa considerarsi valido, ai fini del rinnovo dell'opzione per il regime tributario del consolidato nazionale, previsto dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, il comportamento concludente di quei contribuenti i quali, pur non avendo proceduto alla presentazione della relativa comunicazione entro il termine prescritto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, abbiano comunque dimostrato, con comportamenti concludenti, di voler proseguire nell'adozione del predetto regime di tassazione.

Al di là del caso di specie, nel quale la presentazione della comunicazione è stata omessa a causa di una mera dimenticanza dei collaboratori dello studio professionale che curava gli adempimenti fiscali del gruppo interessato, ritiene che l'interrogazione dimostri quanto sia necessario operare per migliorare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni e, in particolare, tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, anche sotto il profilo dei molteplici adempimenti burocratici previsti dalla complessa normativa di settore, a proposito dei quali i deputati della Commissione hanno sovente segnalato la necessità di procedere a semplificazioni.

Rileva, infine, come tale vicenda, nella quale si è verificata un'omissione di natura meramente formale, dalla quale non è derivato alcun danno all'Erario, sia una delle tante di cui il Governo dovrebbe occuparsi, intervenendo con la massima celerità per semplificare gli oneri burocratici imposti ai cittadini e alle imprese, prima di pensare a eventuali provvedimenti di condono.

5-05602 Fugatti: Interventi per la disciplina dell'abuso del diritto in materia tributaria.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario.

5-05603 Bernardo: Rilascio di concessioni in favore dei soggetti proprietari di aree interessate dalle acque della Laguna di Caleri successivamente oggetto di demanializzazione.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Maurizio BERNARDO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario.

5-05604 Barbato: Interventi di vigilanza della Banca d'Italia sulla gestione della Banca popolare di Milano.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Francesco BARBATO (IdV), nello stigmatizzare l'assoluta insufficienza della risposta fornita, evidenzia come, ancora una volta, il Governo voglia sfuggire alle proprie responsabilità trincerandosi dietro le decisioni assunte dalla Magistratura. In particolare ritiene che, limitarsi, come ha fatto il Sottosegretario, a richiamare il dettato dell'articolo 26 del Testo unico bancario, il quale prevede che gli organi di amministrazione o di controllo delle banche dichiarino la decadenza, per difetto dei requisiti di onorabilità, nel caso di condanna definitiva di un esponente della banca, significhi abdicare a quella funzione fondamentale di indirizzo che la politica deve svolgere, in particolare riaffermando, anche nel settore bancario e finanziario, il principio meritocratico secondo cui devono poter assurgere a responsabilità di amministrazione, gestione o controllo, solo quei soggetti che abbiano effettivamente dimostrato le loro capacità, e che non si siano semplicemente avvantaggiati di amicizie o rapporti clientelari.

In questo spirito l'interrogazione intende stimolare un incisivo intervento dell'Esecutivo su questi temi, a sostegno dell'efficace azione di vigilanza svolta in questo caso dalla Banca d'Italia, e dando finalmente al Paese il segnale di una svolta che consenta di superare le logiche clientelari che ne hanno finora frenato lo sviluppo.

Si dichiara pertanto completamente insoddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla tematica affrontata dall'interrogazione n. 5-05604 ricorda come la competenza relativa alla vigilanza prudenziale sugli intermediari creditizi sia rimessa all'esclusiva competenza della Banca d'Italia.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame dello schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, e, quindi, all'audizione informale, congiuntamente alla XII Commissione, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale.

## La seduta termina alle 14.10.

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

## La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato.

Osserva preliminarmente come lo schema di decreto sia stato predisposto dal Governo in attuazione della previsioni di cui all'articolo 40, commi da 2 a 6 del decreto-legge n. 159 del 2007, che prevedono la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in Agenzia fiscale.

Tali norme affidano ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, l'individuazione dei servizi da trasferire all'istituenda Agenzia, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio; l'approvazione dello Statuto provvisorio e delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia; la data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS sono esercitate dall'Agenzia, con contestuale cessazione di tali funzioni da parte dell'AAMS, che viene soppressa.

In tale contesto si prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia invii periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'AAMS.

Ricorda altresì che, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 1-*ter* del decreto – legge n. 40 del 2010, all'Agenzia si applica le norme contenute nella sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo n. 300 del 1999, relative alle agenzie fiscali.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto ministeriale, l'articolo 1 approva lo Statuto provvisorio e il Regolamento provvisorio di amministrazione, allegati allo stesso schema di decreto.

In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede che, fino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia, il Direttore generale dell'AAMS assume le funzioni di Direttore dell'Agenzia, e che il Comitato di gestione è composto dal Direttore, quale Presidente, e dai dirigenti di I fascia dell'AAMS.

L'articolo 2, comma 1, assegna all'Agenzia le risorse umane, strumentali e finanziarie, beni patrimoniali mobili e immobili e tutti gli altri diritti e beni già nella titolarità dell'AAMS. Inoltre il comma 2 trasferisce alla nuova Agenzia tutte le funzioni, le attività, i servizi, i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite all'AAMS, senza peraltro indicare la data di tale trasferimento e della connessa soppressione dell'AAMS, che la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto individua nel 1º ottobre 2011.

Passando quindi al contenuto dello Statuto e del Regolamento di amministrazione provvisori, essi ricalcano la struttura dei rispettivi documenti delle altre Agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Dogane e Demanio).

Per ciò che concerne specificamente lo Statuto provvisorio, l'articolo 1, comma 1, riconosce all'Agenzia personalità giuridica di diritto pubblico, nonché autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

In tale ambito si prevede, al comma 2, che l'Agenzia sia sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre non è previsto il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 340 del 2000, che ha eliminato tale forma di controllo per le Agenzie fiscali.

Ai sensi del comma 3 si prevede che l'attività dell'Agenzia è regolata dalle norme istitutive, dalle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, dallo Statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il rapporto tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia è regolato da un'apposita convenzione. Il citato articolo 59 prevede, infatti, che il Ministro, dopo l'approvazione del DPEF (ora DEF), determini annualmente, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale,

le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Tale atto di indirizzo è adottato d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in base all'articolo 10 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di federalismo regionale.

L'articolo 2 dello Statuto provvisorio definisce i fini istituzionali dell'Agenzia, la quale svolge tutte le funzioni ed i compiti già attribuiti all'AAMS in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici, nonché in materia di tabacchi lavorati.

L'Agenzia assicura inoltre il suo supporto al Ministero dell'economia e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali, oltre a prestare la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea.

In tale contesto l'articolo 3 stabilisce che l'Agenzia deve anche assicurare la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti di queste ultime, secondo i principi del federalismo fiscale.

L'articolo 4 specifica le attribuzioni dell'Agenzia, nei settori dei giochi, delle scommesse dei concorsi pronostici, del lotto, delle lotterie nazionali e dei tabacchi lavorati.

In particolare, le funzioni dell'Agenzia riguardano: l'organizzazione e l'esercizio dei giochi; la gestione amministrativa delle concessioni; la definizione delle strategie commerciali nel settore; la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi in materia; l'analisi statistico-economica ed il controllo delle relative entrate; la gestione delle relazioni istituzionali; il rilascio delle concessioni amministrative nel settore dei tabacchi; la disciplina e vigilanza dei depositi fiscali dei tabacchi e lavorati; il controllo sulla conformità dei prodotti da fumo; la direzione del contenzioso penale e tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; l'amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi ed il controllo delle relative entrate.

L'articolo 5, comma 1, individua gli organi dell'Agenzia, che, analogamente alle altre Agenzie fiscali, sono: il Direttore dell'Agenzia, il Comitato di gestione (composto di quattro membri, oltre il Direttore che lo presiede) e il Collegio dei revisori dei conti (composto dal presidente, due membri effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili).

I commi 2, 3 e 5 stabiliscono la durata in carica di tali organi, che è di tre anni, la loro composizione, nonché le cause di incompatibilità del Direttore, le quali operano, ai sensi del comma 4, a decorrere dal momento in cui le funzioni dell'AAMS saranno esercitate dall'Agenzia.

L'articolo 6 definisce le attribuzioni del Direttore, ricalcando quelle degli statuti delle altre Agenzie. In tale ambito si prevede in particolare che il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile.

Gli articoli 7 e 8 regolano, rispettivamente, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di gestione, il quale è chiamato, sostanzialmente, a deliberare sullo Statuto, sui regolamenti, sugli atti generali, sul *budget* aziendale, sul bilancio e sulle spese dell'Agenzia superiori ad un determinato ammontare, sulle scelte strategiche aziendali, nonché su ogni altra questione posta all'ordine del giorno dal Direttore dell'Agenzia.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, il quale è chiamato ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, a controllare il bilancio, ad accertare la consistenza di cassa, a vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia, chiedendo a tali fini notizie al Direttore e riferendo al Ministro dell'economia le eventuali irregolarità riscontrate.

L'articolo 11 stabilisce i compiti dei dirigenti dell'Agenzia, i quali curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi per l'attuazione della Convenzione con il Ministero dell'economia; dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici; gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali.

L'articolo 12 disciplina gli organi di controllo interno dell'Agenzia, rinviando alle disposizioni generali recate in materia dal decreto legislativo n. 286 del 1999 e dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'articolo 13 stabilisce che l'Agenzia sia articolata in uffici centrali e periferici, ricalcando in prima battuta la strutturazione attuale dell'AAMS.

Il comma 2 dell'articolo prevede che il Regolamento di amministrazione favorisca il decentramento e la semplificazione e disciplini l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica, le norme dell'assunzione del personale, nonché le regole per l'accesso alla dirigenza, in conformità alle disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

L'articolo 14 statuisce che l'attività dell'Agenzia si uniformi, oltre ai principi e criteri individuati dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo ed alla legislazione nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

L'articolo 15 dello Statuto provvisorio specifica, al comma 1, che le entrate dell'istituenda Agenzia sono costituite dai finanziamenti erogati a carico del bilancio dello Stato e i proventi individuati dalle voci di entrata di cui al relativo stato di previsione dell'AAMS.

Il comma 2 precisa che, fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità, il quale – analogamente a quanto previsto per le altre Agenzie – dovrà essere conforme ai principi desumibili dal codice civile, si applicano all'Agenzia delle le disposizioni contabili già vigenti per l'AAMS.

L'articolo 16 reca le norme in materia di personale e di relazioni sindacali.

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, il comma 1 rinvia ai principi e alle regole stabiliti con il Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica delle Agenzie fiscali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2002.

Inoltre, il comma 2 precisa che l'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile, conforme ai principi stabiliti in materia dalle disposizioni legislative e contrattuali, prevedendosi una consultazione delle organizzazioni sindacali preliminare alla stipula della Convenzione con il Ministero dell'economia.

Per quanto riguarda il Regolamento provvisorio di amministrazione, l'articolo 1 stabilisce innanzitutto i principi fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, consistenti, in particolare: nella trasparenza e semplificazione dei rapporti con gli operatori; nel potenziamento dell'azione di contrasto all'illegalità ed ai fenomeni evasivi ed elusivi; nel rispetto dei criteri di sussidiarietà nei rapporti tra strutture centrali e periferiche, nell'utilizzo di metodi di pianificazione aziendale; nella valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, all'assunzione delle responsabilità, allo sviluppo di rapporti cooperativi, al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

L'articolo 2 definisce gli organi dell'Agenzia che, come stabilito dallo Statuto, sono il Direttore, il Comitato di gestione ed il Collegio dei revisori dei conti. In tale ambito, il comma 4 specifica che l'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita con atto del Direttore, previo parere del Comitato di gestione; il comma 5 indica invece che i responsabili delle strutture centrali di vertice dipendono dal Direttore dell'Agenzia, mentre i responsabili delle strutture periferiche dipendono gerarchicamente dal Direttore centrale del personale e, funzionalmente dalle strutture centrali competenti per materia.

L'articolo 3 definisce le sei direzioni generali dell'Agenzia: Direzione Centrale Giochi; Direzione Centrale Accise; Direzione Centrale Uffici Periferici; Direzione Centrale Legale, Audit e Sicurezza; Direzione Centrale del Personale; Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, laddove attualmente l'AAMS è composta da quattro uffici di funzione dirigenziale di livello generale (Direzione per le strategie; Direzione per i giochi; Direzione per le accise; Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse).

Analogamente a quanto stabilito dai Regolamenti di amministrazione delle altre Agenzie fiscali, l'articolo 4 prevede, al comma 1, un'articolazione periferica dell'Agenzia dei monopoli in Direzioni provinciali e interprovinciali.

In base al comma 2, le Direzioni provinciali e interprovinciali assumono la responsabilità della gestione degli obiettivi e delle risorse, esercitando una serie di funzioni specificamente elencate.

In tale ambito, merita richiamare come il comma 2 attribuisca alle direzioni provinciali e interprovinciali anche il compito di custodire i materiali sottoposti a sequestro dell'attività giudiziaria, con riferimento ai reperti di contrabbando, ai tabacchi nazionali venduti illecitamente e ai veicoli sequestrati per fatti di contrabbando. Al riguardo, segnala come questa attività di custodia non possa essere svolta in tutti gli ambiti provinciali, in quanto essa necessita di strutture adeguate a tal fine, che devono necessariamente essere organizzate ad un livello territoriale più ampio.

Il comma 3 prevede che il Direttore dell'Agenzia definisca con propri provvedimenti l'articolazione degli uffici periferici e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta della Direzione Centrale del Personale, di concerto con le Direzioni centrali interessate.

L'articolo 5 disciplina, in conformità allo Statuto, le relazioni sindacali dell'Agenzia, le quali sono improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle previsioni in materia determinate dal contratto di lavoro.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale è determinato dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali.

Per quanto riguarda i dirigenti, i commi da 2 a 5 stabiliscono che essi siano inquadrati in un ruolo, istituito con atto del Direttore e pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia, e che siano articolati in due fasce.

Ai sensi dell'articolo 7, le dotazioni organiche complessive del personale dell'Agenzia rimangono immutate rispetto a quelle attuali, così come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011: 5 unità di qualifica dirigenziale generale; 100 unità di qualifica dirigenziale non generale; 2.786 unità di qualifica non dirigenziale.

Al riguardo ricorda che è in corso una procedura di riallocazione di personale pubblico verso l'AAMS, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge n. 40 del 2010, il quale ha soppresso le Direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale proposito, il comma 5 dell'articolo prevede che, all'esito di tale riallocazione di personale, per ripianare le carenze organiche, l'Agenzia attivi ulteriori procedure di mobilità, su base selettiva, del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, nonché altre forme di reclutamento, sempre mediante selezione, ivi comprese quelle concorsuali. Tale disposizione prevede che l'Agenzia individui appositi programmi per la formazione del predetto personale, al fine di renderlo idoneo agli specifici compiti istituzionali cui verrà adibito, avvalendosi delle strutture della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il personale con qualifica dirigenziale e della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze per il personale delle aree funzionali.

L'articolo 8 interviene sulla tematica della dirigenza, definendone in linea generale le responsabilità e le funzioni.

A tale riguardo rileva come, a differenza di quanto previsto dai Regolamenti delle altre Agenzie, il Regolamento provvisorio non specifichi in dettaglio le modalità di accesso alla dirigenza; peraltro, il comma 3 dell'articolo 6 stabilisce che i dirigenti di seconda fascia possono transitare nella prima fascia dopo aver rico-

perto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di vertice per almeno cinque anni, senza che sia stata elevata nei loro confronti alcuna contestazione per mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero per violazione dei doveri di vigilanza circa il rispetto degli *standard* quantitativi e qualitativi.

L'articolo 9 disciplina il conferimento, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia, di incarichi di funzioni dirigenziali che hanno una durata determinata, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

L'articolo 10 prevede la possibilità che siano assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato, entro il limite del venti per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del proprio ruolo e del sette per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. La durata degli incarichi non può comunque eccedere per gli incarichi di vertice il termine di tre anni e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni.

In merito rammenta che il comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha reso direttamente applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni (comprese, pertanto, le Agenzie fiscali) la disciplina sugli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni di cui al comma 6 del medesimo articolo. Quest'ultimo stabilisce un limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, l'Agenzia, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

In base al comma 2, per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza previste dalle norme vigenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

L'articolo 12 disciplina l'attività del Comitato dei garanti, composto da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, da un dirigente di prima fascia dell'Agenzia e da un esperto esterno, i quali restano in carica tre anni. Il Comitato è chiamato ad esprimere parere sulle misure sanzionatorie per responsabilità dirigenziale che comportino un recesso dal rapporto di lavoro ovvero la revoca dell'incarico.

L'articolo 13 disciplina le procedure per l'accesso del personale non dirigente dall'esterno.

In tale contesto, i commi da 1 a 3 stabiliscono che i funzionari siano sottoposti a procedure selettive, di norma decentrate, e, quindi, ad un tirocinio teoricopratico retribuito.

Per il restante personale il comma 4 prevede che si proceda attraverso modalità di selezione di norma decentrate, ovvero attraverso le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile, dalla normativa sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese e dai contratti collettivi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di consulenza o contratti di prestazione professionale, nel rispetto delle previsioni in materia previste dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano, rispettivamente, la formazione e la valutazione del personale dipendente dell'Agenzia.

L'articolo 17 regola invece la mobilità del personale, prevedendo adeguate forme di incentivazione, nonché la possibilità, per l'Agenzia, di coprire posti vacanti in organico attraverso passaggi diretti di personale appartenente a livelli equivalenti in

servizio presso le altre Agenzie fiscali e presso il Ministero dell'economia, anche attraverso apposite convenzioni.

L'articolo 18 contempla la possibilità che il personale dell'Agenzia possa, con il proprio assenso, essere comandato a tempo presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, con oneri a carico dell'Agenzia stessa.

L'articolo 19 prevede che, qualora sia aperto un procedimento civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio, l'Agenzia eroghi un rimborso al dipendente stesso per gli oneri di difesa; tali anticipazioni devono essere rimborsate all'Agenzia in caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di applicazione della normativa sul beneficio dell'applicazione della pena.

L'articolo 20 reca alcune previsioni di natura transitoria. In particolare, il comma 1 stabilisce che le articolazioni organizzative, e le relative competenze in essere presso l'AAMS alla data di entrata in vigore del Regolamento, rimangono valide fino alla nuova articolazione dell'Agenzia, mentre il comma 2 statuisce che, in sede di prima applicazione del Regolamento gli incarichi di direzione delle strutture di vertice e gli altri incarichi dirigenziali dell'Agenzia sono attribuiti direttamente dal Direttore, con contemporanea cessazione degli incarichi attribuiti in precedenza.

Il comma 3 specifica che le disposizioni in materia di mobilità, di reclutamento di personale, anche di livello dirigenziale, nonché di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale – per la quota eventualmente eccedente le misure

percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si applicano nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali dell'AAMS, nonché delle eventuali risorse rese disponibili ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006, ed all'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo ricorda che la prima norma contempla un fondo destinato a finanziare, tra l'altro, uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato, alimentato dall'attività di riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo.

La seconda norma prevede che, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, sia destinata alle agenzie fiscali.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di intervenire sul provvedimento nel prosieguo dell'esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4707 Governo, approvato dal Senato).

#### PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4707, approvato dal Senato, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 »;

rilevato come il contenuto del provvedimento in esame risulti sostanzialmente identico a quello del disegno di legge C. 4621, approvato dal Senato, recante a sua volta il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010;

evidenziato come l'unica differenza rispetto al testo già esaminato dalla Commissione riguardi la diversa articolazione del disegno di legge, che precedentemente si suddivideva in 18 articoli ed un allegato ed è ora invece composto di un solo articolo e cinque allegati;

ribadite le considerazioni contenute nella relazione favorevole sul predetto disegno di legge C. 4621 approvata dalla Commissione Finanze nella seduta del 29 settembre scorso;

sottolineata l'esigenza di giungere quanto prima alla definitiva approvazione del disegno di legge, che costituisce un tassello fondamentale del ciclo di bilancio.

> DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

5-05536 Lo Monte e Zeller: Applicazione delle riduzioni dei regimi tributari di favore previste dall'Allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano che, in sede di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, nella seduta del 14 settembre 2011, presso la Camera dei Deputati, il Governo ha accolto come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 9/ 4612/56 che impegna il Governo ad applicare le riduzioni previste dall'allegato C-bis all'articolo 40, comma 1-ter, punti 2 e 6, solo alle richieste pervenute dai contribuenti che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica dopo il 30 settembre 2012, al fine di evitare la lesione dei diritti acquisiti dai cittadini che hanno effettuato gli interventi in discorso confidando nella possibilità di fruire delle relative detrazioni per i prossimi 5 o 10 anni.

In particolare, dall'interrogazione in esame si rileva che:

l'articolo 1, comma 6, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) ha anticipato al 2012 la riduzione dell'elenco delle agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis all'articolo 40, comma 1-ter ed 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) qualora non venga adottata entro il 30 settembre 2012 una riforma in materia fiscale ed assistenziale o, in alternativa, una rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa; le riduzioni di cui all'articolo 40, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legge n. 98 del 2011, pari al 5 per cento dal 30 settembre 2012 ed al 20 per cento a decorrere dal 2013, riguardano anche le agevolazioni fiscali del 36 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie (punto n. 2 dell'allegato C-bis all'articolo 40 citato) e le agevolazioni del 55 per cento delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale (punto n. 6 dell'allegato C-bis all'articolo 40 citato).

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze, qualora non si realizzino le condizioni di cui all'articolo 40, comma 1-quater sopra citato, se ritenga opportuno applicare le riduzioni previste per gli interventi in esame solo ai pagamenti effettuati dopo il 30 settembre 2012.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

È all'esame del Parlamento il disegno di legge « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale » (Atto Camera 4566, presentato il 29 luglio 2011).

La detrazione del 55 per cento prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, scadrà il 31 dicembre 2011 (così come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) mentre il termine di vigenza della detrazione del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia è il 31 dicembre 2012 (così come da ultimo prorogato dall'articolo 2, comma 10 della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

Le detrazioni in argomento sono riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi ed hanno effetto sulle entrate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, riducendo i corrispondenti versamenti erariali.

L'Amministrazione finanziaria sottolinea altresì che il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto legge n. 98 del 2011 stabilisce che, qualora la disposizione concernente la riduzione in argomento non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, le modalità tecniche per l'attuazione della stessa saranno definite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Un eventuale differimento del termine di scadenza delle agevolazioni in questione implica inevitabilmente effetti sui saldi di finanza pubblica, i cui oneri dovrebbero essere coperti.

5-05601 Fogliardi: Modalità per l'effettuazione dell'opzione per il regime tributario del consolidato nazionale.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito all'esercizio dell'opzione per il regime della tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, l'interrogante chiede se possa considerarsi corretto e, quindi, valido ed efficace ai fini del rinnovo dell'opzione per l'ammissione al citato regime di consolidato nazionale, il comportamento tenuto da quelle società che, pur non procedendo entro il 16 giugno 2011 alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 14 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale) hanno manifestato la volontà di procedere al rinnovo dell'opzione per il regime speciale con « comportamenti concludenti ».

L'Onorevole interrogante ha precisato, infatti, che, sebbene non sia stata spedita da parte della società consolidante la predetta comunicazione, le società del gruppo, tutte interamente possedute dalla società controllante, espressione della volontà del medesimo soggetto economico, hanno effettuato, entro lo stesso termine previsto per la comunicazione, il versamento di tutti gli acconti nella misura e con le modalità previste dalle regole del consolidato fiscale nazionale, dimostrando la volontà di proseguire nell'adozione del consolidato

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, nell'ambito del regime del consolidato fiscale l'articolo 119, comma 1, lettera d), prevede che « l'avve-

nuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese » del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione per il medesimo regime, mediante l'invio dell'apposito modello di comunicazione adottato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2004, come modificato in data 29 aprile 2009).

L'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, inoltre, prevede che « l'opzione si considera perfezionata se comunicata (...) entro il termine previsto dall'articolo 119, comma 1, lettera *d*), del TUIR ».

Con riferimento all'ipotesi di rinnovo della tassazione di gruppo, il successivo articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, prevede che la relativa comunicazione di rinnovo « deve avvenire con le stesse modalità » stabilite per l'opzione « entro il termine indicato » al predetto articolo 119, comma 1, lettera d). del TUIR.

Pertanto, alla scadenza del periodo di efficacia triennale, durante il quale l'opzione per la tassazione di gruppo è irrevocabile, questa può essere rinnovata con efficacia per un ulteriore triennio con le medesime modalità previste per il suo esercizio, anche con riferimento al termine temporale ed al modello di comunicazione da utilizzare.

In proposito, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito nei documenti di prassi (circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E e circolare 18 giugno 2008, n. 47/E) che l'invio

della comunicazione di opzione/rinnovo costituisce condizione essenziale per l'applicazione della tassazione di gruppo, essendo, a tal fine, irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti in dichiarazione dal contribuente, che non abbia tempestivamente comunicato all'Agenzia l'avvenuto esercizio dell'opzione entro i termini di legge previsti dal TUIR.

Tale principio è stato ribadito anche valido ed efficace ai fini del rinnovnella risoluzione 13 ottobre 2006, n. 113/E, l'opzione per il consolidato fiscale.

nella quale è stato precisato, tra l'altro, che la tempestiva trasmissione della comunicazione in esame costituisce, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera *d*), del TUIR, condizione essenziale per l'ammissione alla tassazione di gruppo.

Tutto ciò considerato l'Agenzia ritiene che il comportamento concludente tenuto dal contribuente non possa considerarsi valido ed efficace ai fini del rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale.

# 5-05602 Fugatti: Interventi per la disciplina dell'abuso del diritto in materia tributaria.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'interrogante, prendendo spunto anche da casi di attualità che stanno coinvolgendo i principali istituti bancari nazionali, intende richiamare l'attenzione sul tema dell'abuso del diritto in materia tributaria, che, anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria ed italiana, si va configurando come una serie di operazioni negoziali conformate essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Secondo l'On. interrogante la mancanza di una disciplina normativa che regoli la materia fa sì che ci sia « estrema incertezza nel sistema industriale ed economico, rendendo sempre più labile il confine tra libertà di impresa ed elusione fiscale, consentendo una forte discrezionalità dell'Agenzia delle entrate nel giudicare le scelte aziendali, rischiando di scoraggiare gli investimenti esteri in Italia, e anzi spingendo alla delocalizzazione le imprese che oggi lavorano qui ».

L'interrogante fa così presente la necessità, « come anche suggerito dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di disciplinare con un intervento normativo l'abuso di diritto, garantendo da un lato le necessarie tutele al contribuente e dall'altro una codifica precisa del principio dell'abuso del diritto, tracciando una linea di confine precisa tra risparmio di imposta legittimo ed indebito vantaggio fiscale » e chiede di conoscere « se il Governo intende intervenire disciplinando in maniera chiara il principio dell'abuso del diritto in materia tributaria, in modo da garantire trasparenza e certezza del diritto agli operatori economici italiani e stranieri ».

Si osserva al riguardo che il tema dell'abuso del diritto è al centro dei lavori parlamentari che si stanno svolgendo presso la VI Commissione Finanze della Camera relativamente ai tre disegni di legge concernenti la modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contrasto dell'elusione e dell'abuso del diritto in materia tributaria (AA.CC. 2521 On. Leo, 2578 On.li Strizzolo, Ceccuzzi, Fogliardi e 2709 On. Jannone).

Elemento innovativo generale derivante dall'accoglimento delle proposte in esame sarebbe l'eliminazione dell'elencazione tassativa delle operazioni alle quali è applicabile l'attuale articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 trasformando, di fatto, tale previsione, in, una norma generale antielusiva in materia tributaria, recependo così le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Cassazione, che ha progressivamente ricostruito una clausola generale anti-abuso di portata generale.

In proposito, il Dipartimento delle finanze rileva che sarebbe certamente auspicabile una previsione normativa volta a coordinare l'attuale norma antielusiva con il principio dell'abuso del diritto, richiamato dalla giurisprudenza di Cassazione, che avrebbe così il merito di definire i confini e le modalità di applicazione di detto principio garantendo, al contempo, l'affidamento del contribuente attraverso le tutele già previste nell'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Il Dipartimento segnala che il dibattito intorno al tema in questione è stato oggetto di attenzione anche in sede comunitaria.

La Commissione europea ha, infatti, affrontato il tema dell'elusione, all'interno della Comunicazione « COM(2011)121 definitivo » del 16 marzo 2011, nell'ambito della quale è stata formalizzata la proposta di Direttiva del Consiglio relativa alla regolamentazione del regime della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, attualmente all'esame della VI Commissione Finanze del Senato.

La proposta di Direttiva prevede disposizioni antielusive di carattere generale e speciale. In particolare, la disposizione generale antiabuso (articolo 80 della proposta) prevede l'irrilevanza fiscale delle « operazioni artificiali » poste in essere con lo scopo « esclusivo » di eludere l'imposizione. Sono espressamente escluse le « attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente è in grado di scegliere due o più possibili operazioni che hanno lo stesso risultato commerciale ma producono basi imponibili diverse ».

Al momento la problematica necessita ancora di opportuni approfondimenti, di natura non esclusivamente tecnica. Una loro appropriata illustrazione non si concilia con i tempi propri di questa sede odierna.

5-05603 Bernardo: Rilascio di concessioni in favore dei soggetti proprietari di aree interessate dalle acque della Laguna di Caleri successivamente oggetto di demanializzazione.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto quali iniziative il Governo abbia intrapreso al fine di risolvere la questione della destinazione di aree, inizialmente appartenenti a privati cittadini che ora risultano sommerse dalle acque della Laguna di Caleri e quindi sono state attratte al demanio marittimo pubblico.

In particolare, l'Onorevole interrogante propone l'erogazione di un congruo indennizzo o, in alternativa, che le aree della Laguna di Caleri siano attribuite in concessione pluriennale, ai fini dello svolgimento dell'attività di acquacoltura, a quei soggetti che dalle iscrizioni catastali risultavano titolari del diritto di proprietà dei terreni prima che gli stessi fossero sommersi dalle acque.

Al riguardo, l'Agenzia del Demanio ha rappresentato che le aree sommerse dalle acque della Laguna di Caleri appartengono, a seguito della procedura di delimitazione conclusa nel 2009, al demanio marittimo. Pertanto, tali aree non sono e non sarebbero oggetto di vendita perché inalienabili da parte dello Stato, in quanto la proprietà privata è, di fatto, venuta a cessare dal momento in cui i terreni sono stati sommersi dalle acque.

La predetta Agenzia ha sottolineato che la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di concessione delle aree sopra citate, spetta all'Amministrazione Regionale del Veneto e ai Comuni costieri, titolari delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di mare territoriale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

A detti enti territoriali, peraltro, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), in corso di attuazione, già attribuisce anche la proprietà dei beni appartenenti al demanio marittimo.

# 5-05604 Barbato: Interventi di vigilanza della Banca d'Italia sulla gestione della Banca popolare di Milano.

# TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Barbato, nell'esprimere apprezzamento sull'operato svolto dalla Banca d'Italia nei confronti della Banca Popolare di Milano, in relazione alle criticità gestionali emerse presso tale banca a seguito degli accertamenti ispettivi ivi condotti, chiede quali iniziative si intendano adottare, anche sotto il profilo normativo, per sostenere la meritoria azione di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia al fine di aumentare il livello di trasparenza delle banche italiane.

Al riguardo, si fa presente che il Testo Unico Bancario, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche, richiede il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

A norma dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario, la verifica dei suddetti requisiti è rimessa in prima istanza agli stessi intermediari. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di sorveglianza o al Consiglio di gestione dichiarare la decadenza per difetto dei requisiti di onorabilità nel caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 161 del 1998, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

La Banca d'Italia interviene in caso di inerzia degli intermediari, pronunciando la decadenza degli esponenti privi dei requisiti. Analoga impostazione segue la sospensione della carica ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 161 del 1998 nel caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 5 ovvero nel caso di sottoposizione a misure cautelare di tipo personale.

Il Governatore della Banca d'Italia, nelle Considerazioni Finali espresse nel maggio 2010, ha evidenziato che la normativa sui requisiti degli esponenti aziendali è un fondamentale presidio della sana e prudente gestione degli intermediari e una garanzia per la stabilità degli stessi; in tale ottica, ha auspicato l'introduzione nel nostro ordinamento, in linea con quanto previsto in altri Paesi, di un potere di rimozione in capo all'Organo di Vigilanza dei responsabili di gestioni scorrette o altamente rischiose prima che la situazione sia gravemente deteriorata e si debbano perciò attivare provvedimenti di rigore.

Con riferimento all'interrogazione in questione, la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha segnalato l'opportunità di un'equilibrata evoluzione degli assetti di governance delle banche popolari. In particolare, ha rappresentato l'esigenza di un intervento di riforma legislativa in materia, con riferimento sia ai limiti nella partecipazione al capitale di questa categoria di banche, sia a un controllo più efficace dell'operato degli amministratori.

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Giulio Malgara a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 128 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario)	118
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011)  ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	121 129
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	122
Sui lavori della Commissione	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
SEDE REFERENTE:	
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)	128

### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Galati, e per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

#### La seduta comincia alle 9.55.

Proposta di nomina del dottor Giulio Malgara a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 128.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) dichiara di essere rimasta impressionata negativa mente dalle parole del relatore, onorevole Barbieri, il quale sembra aver voluto limitare la Commissione a svolgere un ruolo meramente notarile. Aggiunge che, pur consapevole dei limiti posti dalle norme regolamentari, è tuttavia indispensabile salvaguardare la funzione della Commissione cultura della Camera nella fase di valutazione della congruità della nomina del dottor Malgara a presidente della Fon-

dazione La Biennale di Venezia, rispetto al suo profilo professionale e al suo curriculum. A tal proposito, ricorda che La Biennale si inserisce fra le più prestigiose istituzioni culturali del nostro Paese; i passati presidenti della fondazione, succedutisi nel corso degli anni, hanno sempre avuto un profilo elevato, rivestendo un ruolo strategico e cruciale per il raggiungimento delle finalità statutarie. Ribadisce quindi che la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di congruità del profilo professionale e del curriculum del dottor Malgara rispetto al ruolo che lo stesso dovrebbe ricoprire. Non risultano essere invece aderenti con il ruolo di presidente della Fondazione, né il curriculum né la storia professionale dello stesso Malgara, esperto nel settore della comunicazione pubblicitaria e non in quello culturale, come hanno già ricordato i colleghi intervenuti nella discussione. Aggiunge, anche in riferimento alla più volte richiamata prassi per la nomina del presidente della Fondazione, che la proposta di nomina del dottor Baratta ottenne il voto favorevole di 26 su 28 deputati, in considerazione anche del fatto che il ministro dell'epoca adottò una procedura di concertazione con le autonomie territoriali, del tutto ignorata in questa occasione. Riterrebbe pertanto necessario che i parlamentari presenti si ispirassero a quegli stessi ideali nell'esprimere il loro voto, nel segreto dell'urna.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, intervenendo in replica, ringrazia i deputati intervenuti nella discussione, pur nelle diverse opinioni espresse. In particolare, ricorda all'onorevole Martella che i principi e i criteri utilizzati per la scelta del dottor Malgara sono già stati illustrati dal Ministro Galan in sede di audizione e, proprio per tale motivo, non sono stati da lui ricordati nella relazione illustrata. Aggiunge che la sua relazione, del resto, è stata identica, nella forma, a quella pronunciata dal deputato del gruppo del Pd, onorevole Tessitore, allora relatore sulla proposta di nomina del professor Majani alla presidenza del Consiglio nazionale della ricerca. Allora, però, nessun collega del suo gruppo ebbe nulla a ridire sulla proposta che formulò alla Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), nel preannunziare, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nomina del dottor Malgara a presidente della Fondazione La Biennale, richiama e riassume le motivazioni e le argomentazioni espresse dai suoi colleghi a fondamento di tale decisione, che condivide. In primo luogo, richiama alcune brevi considerazioni in tema di spoil system introdotto dalle leggi Bassanini, segnalando che nella procedura di nomina in esame non è stata svolta alcuna azione diretta a instaurare le opportune forme di concertazione tra il Governo e gli enti territoriali. Ritiene, infatti, che l'Esecutivo, pur professando una politica volta a promuovere il federalismo e ad incentivare la concertazione con il territorio, abbia nella fattispecie « appaltato », in realtà, la nomina del presidente della Fondazione al Ministro Galan. Ribadisce d'altro canto le forti perplessità, già manifestate anche dai suoi colleghi, sull'eventuale designazione del dottor Nastasi, attuale Capo di Gabinetto del Ministero, a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione. In questo modo, infatti, si getterebbe un'ombra ancora più pesante sulla futura gestione della Fondazione, non essendo evidentemente conveniente per un alto funzionario del Ministero prestarsi a fare il sub-commissario *ombra* del presidente della Biennale.

Nel merito della proposta, pur non intendendo svolgere alcuna valutazione sulla qualità del dottor Malgara, osserva che tale nomina non rende giustizia alla cultura italiana e ne snatura il valore. Sembra privilegiarsi, infatti, in virtù delle esperienze acquisite dal dottor Malgara nel campo delle sponsorizzazioni, la natura manageriale del presidente, a discapito del più importante ruolo di guida nel settore della cultura e delle relazioni, anche con il territorio. Aggiunge che sarebbe invece opportuno designare alla presidenza della Fondazione personalità do-

tate di esperienza e competenza nel settore culturale, eventualmente affiancando ad esse persone che abbiano competenze manageriali adeguate alla gestione amministrativa. Tiene a precisare, infatti, che la valorizzazione della cultura non involge soltanto questioni relative a stanziamenti e sponsorizzazioni. Auspica, pertanto, che tale logica non prevalga in occasione della nomina in esame - come purtroppo ritiene invece stia avvenendo -, come d'altro canto è accaduto anche in occasione della nomina del dottor Resca, già responsabile di una nota azienda internazionale di fast-food, a direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale presso il Ministero dei beni culturali.

Ribadisce quindi il voto contrario sulla proposta di nomina in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nomina in esame, per la motivazione di fondo che la conduzione della Biennale da parte del presidente Baratta è stata eccezionale ed ha prodotto risultati assai brillanti, che l'hanno riportata al suo livello più alto. Considera, d'altra parte, necessario che la Biennale abbia una guida autorevole che la caratterizzi per un progetto culturale valido, non dovendosi limitare la sua gestione ad una sterile ricerca di sponsorizzazioni e di reperimento di risorse finanziarie.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia anch'egli il voto contrario sulla proposta di nomina in esame, che risponde ad precisa valutazione politica del Governo e del ministro Galan che ne assume totalmente la responsabilità. Al riguardo, considera che la proposta dell'Esecutivo non rispetta quei principi di competenza e di meritocrazia che richiede un ente come la Biennale. Ritiene, infatti, che per la gestione di un ente come la Biennale occorrerebbe un'approfondita conoscenza culturale, di guisa che la proposta di nomina del dottor Malgara a presidente della Biennale equivale alla preposizione di un macellaio al ruolo di primario di un reparto di chirurgia. Sarebbe stato quindi piuttosto interesse del Governo operare una scelta condivisa con il Parlamento e con il territorio, cosa che non è avvenuta e che ha già creato seri danni di immagini al Paese.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il voto contrario sulla proposta di nomina, rinviando all'intervento già svolto durante l'audizione del ministro Galan.

**CAPITANIO SANTOLINI** Luisa (UdCpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nomina in esame e si rammarica che lo scontro politico implichi un giudizio sulla persona del candidato, cosa che non dovrebbe verificarsi visto anche che si tratta di un voto segreto. Considera come il problema consista, piuttosto, sui criteri seguiti sulla proposta di nomina, ricordando le divisioni tra lo Stato e il territorio e l'atteggiamento del ministro Galan, che si è presentato al Parlamento con una certa sufficienza ed arroganza di modi, tali da non aiutare la costruzione di un opportuno dialogo con il Parlamento. Aggiunge che il presidente della Biennale rappresenta l'Italia nel mondo, per cui andrebbe individuata una persona competente e autorevole nel settore. Con riguardo alle considerazioni svolte dal relatore, ritiene che un eventuale parere negativo, seppure non vincolante, eserciterà senz'altro una certa influenza sulla persona nominata, visto che la nomina sarà offuscata dalla mancata condivisione parlamentare.

Paola GOISIS (LNP) considera innanzitutto come, anche su una nomina così importante, il potere di designazione è totalmente in capo al ministro competente, in questo caso il ministro Galan, di guisa che la posizione dialettica assunta dal suo gruppo nel corso dell'esame della proposta di nomina non pregiudica l'espressione di un voto favorevole sulla medesima. Sottolinea infatti che, come partito di Governo, la Lega non può assumersi la responsabilità di venir meno agli impegni di maggioranza. Si rammarica però che nel corso

del dibattito siano stati espressi giudizi ingiustificati sulla persona designata, giudizi che reputa assolutamente fuori luogo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, senza peraltro voler entrare nel merito della candidatura proposta.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, ricordando come in questo caso circostanze contingenti non consentono di pervenire ad una condivisione unanime da parte della Commissione. Auspica comunque che per il futuro permanga nella Commissione un clima non di *macelleria*, al quale purtroppo si è assistito anche nella seduta in corso di svolgimento, ma di responsabile condivisione delle scelte.

Mario PEPE (Misto-R-A) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	46
Votanti	46
Maggioranza	24
Hanno votato sì 2	3
Hanno votato no 2	3

La Commissione respinge quindi la proposta di parere favorevole del relatore sulla proposta di nomina del dotto Giulio Malgara a presidente della fondazione la Biennale di Venezia.

Valentina APREA, presidente, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Capitanio Santolini, Carlucci, Enzo Carra, Cavallotto, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Nichilo Rizzoli in sostituzione di Scalera, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Gianni, Giulietti, Goisis, Granata, Grimoldi, Lainati, Levi, Lunardi, Lusetti, Martella in sostituzione di Lolli, Mazzarella, Melandri, Murer in sostituzione di Coscia, Murgia, Nicolais, Palmieri, Mario Pepe (Misto-R-A), Mario Pepe (PD) in sostituzione di Rossa, Pes, Rampelli, Razzi, Rivolta, Mariarosaria Rossi in sostituzione di Mazzuca, Antonino Russo, Sardelli, Siragusa e Zazzera.

#### La seduta termina alle 10.50.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

#### La seduta comincia alle 10.55.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, propone di deliberare una relazione favorevole sull'esame del disegno di legge comunitaria, esprimendo un parere favorevole con osservazioni, sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (vedi allegato), che illustra.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo nel complesso dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere sulla relazione annuale, ricordando come la partecipazione dell'Italia all'Europa sia attualmente molto problematica sotto più profili. Sottolinea, infatti, come non vengano rispettati parametri che l'Europa impone, né i tempi per il recepimento della normativa comunitaria, essendo stata l'Italia sottoposta a ben 131 sanzioni. Si è quindi ben lontani dal raggiungimento degli obiettivi europei in materia di istruzione, innovazione e ricerca. Ricorda inoltre come l'obiettivo principale dell'Unione europea in materia di innovazione e ricerca è di investire una quota del 3 per cento del PIL, obiettivo difficilmente raggiungibile dall'Italia, che sarà quindi destinata a stare, nei fatti, fuori dall'Unione europea.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, mentre preannuncia che il suo gruppo si asterrà dal voto in merito al disegno di legge comunitaria, in quanto non vi sono profili di competenza della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, preannunciando che il suo gruppo si asterrà dal voto in merito al disegno di legge comunitaria, in quanto non vi sono profili di competenza della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulle proposte di parere formulate dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge comunitaria e nomina la deputata Elena Centemero quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Respinge, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

#### La seduta termina alle 11.10.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Galati.

#### La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Valentina APREA, presidente, dà il benvenuto al neo nominato sottosegretario Galati, al quale rivolge un caloroso augurio di buon lavoro.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, osserva innanzitutto come lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2011, è predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge n. 240 del 2010, e dei criteri direttivi definiti al comma 4, lettera a), nell'ambito degli interventi volti ad incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. In particolare, il combinato disposto

del capoverso del comma 1 e del primo periodo della lettera b) citata prevede che il Governo deve adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario, tra cui la revisione della disciplina della contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione. Tra i principi e criteri direttivi individuati per l'esercizio della delega, il comma 4, lettera a), prevede l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane - CRUI, garantendo al tempo stesso, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Alcune disposizioni dello schema si applicano a tutte le università, mentre altre si applicano solo alle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 196 del 2009.

Ricorda, quindi, che l'articolo 1 stabilisce che le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, al fine di garantire trasparenza ed omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, consentire l'individuazione della situazione patrimoniale dell'ateneo, valutare l'andamento complessivo della gestione. Rileva che rispetto all'obiettivo indicato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), primo periodo, della legge n. 240 del 2010, non si fa cenno alla finalità della coerenza con la programmazione triennale di ate-

neo. I documenti che fanno parte del quadro informativo economico-patrimoniale degli atenei sono: bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico unico di ateneo e budget degli investimenti unico di ateneo; bilancio unico d'ateneo di esercizio, definito dalla relazione illustrativa « bilancio unico a consuntivo », redatto con riferimento all'anno solare, corredato da una relazione sulla gestione e composto da: stato patrimoniale; conto economico; rendiconto finanziario; nota integrativa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, reca l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo; bilancio consolidato con le proprie aziende, società, o altri enti controllati, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa. Le sole università considerate amministrazioni pubbliche devono anche predisporre – al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche - il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria. Infine, tutte le università, nell'ambito della propria autonomia, devono dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'ateneo di esercizio e bilancio consolidato sono approvati per le università statali in accordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 240 del 2010 – dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, mentre per le università non statali sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Segnala, quindi, che non risulta definita la procedura di approvazione dei documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3.

Ricorda, quindi, che l'articolo 2 prevede che, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 91 del 2011. Rileva che l'articolo 2, pur indicando la finalità della norma nel consolidamento e monitoraggio dei conti delle PA, non sembra riferirsi alle sole università facenti parte del conto econodella pubblica amministrazione, bensì a tutte le università. Osserva che l'articolo 3 stabilisce che, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle pubbliche amministrazioni, le università considerate amministrazioni pubbliche adottano una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Si ribadisce, peraltro, la previsione in base alla quale i prospetti SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio. In relazione all'articolo 3, riterrebbe opportuno valutare la necessità del comma 2, posto che già il comma 1 richiama la conformità alle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011 che stabilisce, tra l'altro, che i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio.

Ricorda, poi, che l'articolo 4 dispone che le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. Le definizioni dei concetti di « missione » e di « programma » sono derivate da quelle adottate per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e ricalcano i termini utilizzati dal decreto legislativo 91 del 2011. In particolare, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 91 del 2011, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello. La determinazione dell'elenco delle missioni e dei programmi, nonché dei criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili, è demandata ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva, quindi, che l'articolo 5 disciplina il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, distinguendo tra università considerate amministrazioni pubbliche e università non considerate tali. In particolare, per quanto riguarda il bilancio unico d'ateneo di previsione, le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento a predisporre un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da un budget economico e degli investimenti unico, strutturandolo, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un *budget* economico e un *budget* degli investimenti autorizzatorio. Segnala, al riguardo, l'opportunità di chiarire se il termine del 31 dicembre sia riferito, più che alla predisposizione del bilancio unico di previsione, alla sua approvazione, come si evince anche dalla relazione illustrativa. Osserva poi che le università considerate amministrazioni pubbliche sono poi tenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento ad approvare contestualmente un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, secondo modalità e criteri che saranno definiti con il decreto di cui all'articolo 2 dello schema. Le

università non considerate amministrazioni pubbliche predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio è approvato da tutte le università entro il 30 aprile di ciascun anno. Nella nota integrativa di tale atto è riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. Segnala quindi che, mentre per l'approvazione del bilancio unico di esercizio è previsto il termine del 30 aprile per tutte le università, con riferimento al bilancio di previsione annuale non è indicato un termine per le università che non sono considerate amministrazioni pubbliche. La relazione del Collegio dei revisori dei conti, che accompagna il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, attesta la corrispondenza del medesimo alle risultanze contabili e contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione.

Osserva quindi che l'articolo 6 concerne il bilancio consolidato. In particolare, ai sensi del comma 1, le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 91 del 2011. È consolidato il bilancio economico patrimoniale che considera l'ente e le strutture che ne fanno parte o satelliti come un unicum. Pertanto, esso espone la situazione economico-patrimoniale dell'ente al netto dei rapporti di debito e credito tra l'ente e le strutture satelliti. Destinatari dei commi 2 e 3 sembrano essere tutti gli atenei. L'area di consolidamento, ossia l'insieme di enti e società che devono essere incluse nel bilancio consolidato, anche se non definiti amministrazioni pubbliche, è costituita da fondazioni universitarie; società di capitali controllate dalle università; altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o nei quali esse possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. La definizione e l'aggiornamento dei principi contabili di consolidamento sono demandati ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, conformemente al decreto legislativo n. 91 del 2011. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento. Segnala, al riguardo, l'opportunità di coordinare tale previsione con quella recata dall'articolo 18 del decreto legislativo 91/2011, che prevede l'emanazione, con decreto MEF, di concerto con i Ministri interessati, di un regolamento per la definizione dello schema tipo di bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni. Rileva inoltre l'opportunità specificare se i commi 2 e 3 riguardano tutte le università.

Ricorda, poi, che l'articolo 7 disciplina la tempistica. I decreti concernenti i principi contabili e gli schemi di bilancio (articolo 2), l'elenco delle missioni e dei programmi e i criteri cui le università si attengono ai fini di un'omogenea riclassificazione dei dati contabili (articolo 4, comma 4) e i principi contabili di consolidamento (articolo 6, comma 3), sono emanati, sentita la CRUI, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Al riguardo, segnala che l'articolo 4, comma 4, non dispone che, nell'ambito della procedura di emanazione del relativo decreto, sia sentita la CRUI. Osserva poi che le università considerate amministrazioni pubbliche adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alle disposizioni dello schema di decreto in commento entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Si cita, al riguardo, l'articolo 7, comma 7, della legge n. 168 del 1989, il cui testo, tuttavia, è modificato dall'articolo 11, comma 3, del medesimo schema. Infine, ricorda che il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché il sistema e le procedure di contabilità analitica, devono essere adottati entro il 1º gennaio 2014. Per le università che si impegnano ad adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1º gennaio 2013, si prevede la concessione di una quota a valere sul FFO per il 2011 e 2012. Rileva, in particolare,

l'opportunità di chiarire in che modo debba essere manifestato l'impegno ad anticipare l'adozione dei nuovi strumenti contabili, ovvero prevedere l'accesso ad una particolare quota del FFO nei soli casi in cui il sistema economico-patrimoniale e il bilancio unico vengano effettivamente adottati. Inoltre, osserva che la concessione di tale quota del FFO appare svincolata dall'adozione anticipata del sistema e delle procedure di contabilità analitica, di cui il comma 3 fissa un termine ultimo di adozione analogo a quello stabilito per l'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico. Con riferimento al testo, suggerisce, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168 » di aggiungere le parole « come modificato dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto » e, al contempo, di eliminare il refuso « del » prima dell'indicazione della data della legge.

Segnala, poi, che l'articolo 8 dispone in materia di trasparenza. Le università considerate amministrazioni pubbliche devono trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i documenti contabili indicati nell'articolo 1, comma 2 e 3, nonché quelli riferiti alla fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatiche definite dai due Ministeri. Resta fermo, peraltro, l'obbligo, previsto per tutte le pubbliche amministrazioni dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, di inserire i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le università non considerate amministrazioni pubbliche devono trasmettere solo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con le modalità e le procedure informatiche definite dallo stesso Ministero, unicamente i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), ovvero il bilancio unico d'ateneo di esercizio e il bilancio consolidato. Rileva, quindi, l'opportunità di chiarire perché non si preveda la trasmissione anche del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), che le università non considerate amministrazioni pubbliche sono comunque tenute ad adottare. Inoltre, con riferimento all'articolo 8, comma 1, riterrebbe necessario chiarire a quali documenti si intenda fare riferimento richiamando l'articolo 10, comma 1, che dispone l'adozione di principi contabili e schemi di bilancio con decreto interministeriale; al comma 3, è necessario parimenti chiarire che cosa si intenda con l'espressione « conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1 », poiché la norma citata non menziona tale documento.

Osserva, quindi, che l'articolo 9 prevede l'istituzione di una Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università - senza oneri a carico della finanza pubblica -, che coadiuva il Ministero dell'università e della ricerca scientifica nella revisione e nell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, nonché nel monitoraggio dell'introduzione della contabilità economicopatrimoniale e della contabilità analitica, in conformità al disposto di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011. La Commissione può procedere ad analisi e confronti dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con mandato triennale, ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI e del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, nonché da esperti del settore. Suggerisce, all'articolo 9, comma 2, di sostituire le parole « di cui al presente decreto » con le parole « adottati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 3, del presente decreto ». Al comma 3, segnala che l'espressione corretta è « Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane ».

Osserva, poi, che l'articolo 10 reca disposizioni per la contabilità finanziaria nella fase transitoria. In particolare, fissando il periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, prevede che in tale arco temporale le università che adottano la contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi, secondo quanto indicato all'articolo 4. Osserva che viene stabilito, inoltre, che, nel periodo transitorio, fissato, in tal caso, sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, università predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base delle indicazioni derivanti dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 dello schema, per fini conoscitivi: si richiama, al riguardo, l'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge n. 196 del 2009, che prevede testualmente l'« affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione ». Segnala quindi l'opportunità di valutare l'effettiva necessità di richiamare in tale sede l'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge n. 196 del 2009. All'articolo 10, comma 3, per analogia con la definizione di periodo transitorio recata dal comma 1, segnala la necessità di aggiungere dopo le parole « della contabilità economico-patrimoniale » le parole « e del bilancio unico d'ateneo ». Inoltre, ritiene preferibile, piuttosto che prevedere la predisposizione dello stato patrimoniale « secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto », utilizzare l'espressione « sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto».

Osserva, infine, che l'articolo 11 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni e la novella di altre. In conseguenza di tali modifiche, le università sono tenute ad adottare - non si tratta più, quindi, di una mera possibilità - un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; non è più prevista la possibilità di derogare alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici; la procedura di emanazione prevede che il regolamento sia adottato con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, non essendo più coinvolti per il parere i dipartimenti e le facoltà, mentre rimane ferma la previsione in base alla quale il regolamento continua ad essere sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica; non è più previsto che il regolamento sia pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Con riferimento alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 operata dallo schema di decreto legislativo, ricorda che il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, concernente regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi. Inoltre, poiché l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto dispone che i vigenti regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università considerate amministrazioni pubbliche devono essere adeguati alle disposizioni del decreto in commento, riterrebbe opportuno inserire nella procedura di approvazione - fissata dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 168 del 1989, come novellato dal comma 3 dell'articolo 11 dello schema – un riferimento alla conformità con il «decreto legislativo recante introduzione della coneconomico-patrimoniale, contabilità analitica e del bilancio unico nelle università ». Ritiene poi opportuno

completare la rubrica dell'articolo, che fa riferimento solo ad abrogazioni, e non anche alle novelle. Inoltre, poiché i commi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non sono numerati, segnala la necessità di indicarli utilizzando i numeri ordinali e non cardinali. Segnala, infine, la necessità di abrogare, con fonte di pari rango, il decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1982 – emanato sulla base di una disposizione di cui ora l'articolo 11 dispone l'abrogazione – anche in considerazione del superamento sostanziale della disciplina da esso recata.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

#### Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) segnala come sia stata appena pubblicata una notizia dell'Ansa che riferisce che il ministro Galan ha apprezzato la votazione della Commissione sulla proposta di nomina del dottor Giulio Malgara, che ha avuto un esito di parità di voti tra maggioranza e opposizione. Ritiene che bisognerebbe spiegare al ministro che, non trattandosi di una partita allo stadio Meazza di Milano, ma di una pronuncia del Parlamento italiano, la parità di voti equivale ad un voto contrario sulla stessa.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in esame, che sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

# Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminata per le parti di competenza la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010:

considerato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosiddetta legge Stucchi, la relazione dovrebbe riguardare anche la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne le politiche di coesione economica e sociale nel settore

dell'istruzione, si valuti l'opportunità di completare le rilevazioni da effettuare nelle scuole relative agli interventi del FSE e FESR per i relativi programmi e misure;

- b) si valuti l'opportunità di sviluppare ed incentivare con specifiche misure l'analisi dei fabbisogni professionali, la qualità della formazione (EQARF) e a diffondere e realizzare l'European qualification frame work (EQF);
- c) si valuti l'opportunità di contribuire ad individuare e diffondere i benchmarks, ossia gli indicatori e i livelli di riferimento europei che aiutino a misurare a livello europeo i progressi globali conseguiti;
- d) si valuti l'opportunità di contribuire in modo incisivo alla ridefinizione del nuovo programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente Longlife learning programme, incentivando in particolare i programmi di mobilità per il personale amministrativo, i docenti ed i dirigenti scolastici, accanto a quelli per gli studenti al fine di diffondere la qualità e l'innovazione dell'intero sistema di istruzione.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

# $S \ O \ M \ M \ A \ R \ I \ O$

RISOLUZIONI:
Sui lavori della Commissione
7-00655 Alessandri: Sulle precipitazioni di eccezionale gravità che hanno colpito la provincia di Como il 7 luglio 2011.
7-00702 Braga: Sulle precipitazioni di eccezionale gravità che hanno colpito la provincia di Como il 7 luglio 2011 (Discussione congiunta e rinvio)
7-00686 Guido Dussin: Sul violento nubifragio che ha colpito i territori dei comuni di Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno Laveno, Mombello e Rancio Valcuvia il 5 agosto 2011 (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00686)
7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni (Discussione e rinvio)
7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle altre regioni del Sud (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00153)
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)
7-00518 Mariani: Sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00518)
SEDE REFERENTE:
Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)
ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore)
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVVEDTENZA

#### **RISOLUZIONI**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Elio Vittorio Belcastro.

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) chiede, a nome del gruppo del Partito Democratico, che la Commissione proceda allo svolgimento in tempi rapidissimi di un'audizione del Ministro dell'Ambiente e del Capo del Dipartimento della Protezione civile sulle conseguenze dei tragici eventi alluvionali che nei giorni scorsi e anche nella giornata odierna hanno colpito vaste aree del Paese, dalla Liguria alla Toscana, dalla Campania alla città di Roma. Nel ricordare, inoltre, i tagli pesantissimi e, a suo avviso, inaccettabili apportati dall'attuale Governo ai bilanci delle richiamate amministrazioni statali, ritiene indispensabile che il Ministro dell'ambiente e il Capo del Dipartimento della Protezione civile facciano il punto anche sullo stato delle risorse finanziarie in dotazione per far fronte, rispettivamente, al rischio idrogeologico e alle emergenze derivanti da calamità naturali.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) si dichiara pienamente d'accordo con la richiesta appena avanzata dalla collega Mariani.

Armando DIONISI (UdCpTP) si associa alla richiesta di audizione del Ministro dell'ambiente e del Capo del Dipartimento della Protezione civile sottolineando l'urgenza di svolgere dette audizioni al più tardi entro la settimana prossima.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che la richiesta di audizioni avanzata dai deputati Mariani, Di Biagio e Dionisi sarà sottoposta oggi stesso all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

7-00655 Alessandri: Sulle precipitazioni di eccezionale gravità che hanno colpito la provincia di Como il 7 luglio 2011.

7-00702 Braga: Sulle precipitazioni di eccezionale gravità che hanno colpito la provincia di Como il 7 luglio 2011.

(Discussione congiunta e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che le due risoluzioni in titolo, vertendo su materia identica, saranno, se non vi sono obiezioni, discusse congiuntamente.

#### La Commissione consente.

Chiara BRAGA (PD) illustra il contenuto della propria risoluzione, ricordando che la presentazione della stessa fa seguito alla insoddisfacente risposta fornita dal Governo ad una sua precedente interrogazione parlamentare. Richiama, in particolare, l'attenzione del Governo sulla assoluta necessità di trasferire in tempi rapidissimi agli enti locali i fondi necessari per far fronte ai danni causati in provincia di Como dalle violente piogge del luglio scorso, per mettere in sicurezza i territori coinvolti e per procedere all'indispensabile ammodernamento della loro dotazione infrastrutturale. Conclude quindi sottolineando l'ulteriore necessità che il Governo provveda al reperimento di risorse adeguate per il ristoro degli ingenti danni subiti dai privati cittadini.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) invita i rappresentanti del Governo a non limitarsi a facili proclamazioni, ma a recarsi personalmente sui territori colpiti dalle calamità naturali per offrire rassicurazioni a fronte di precise assunzioni di responsabilità. Il sottosegretario Elio Vittorio BELCA-STRO chiede un supplemento di istruttoria, manifestando la disponibilità del Governo ad esprimere il parere sugli atti di indirizzo in esame entro dieci giorni.

Chiara BRAGA (PD), nell'esprimere apprezzamento per la buona volontà manifestata dal sottosegretario Belcastro, ritiene tuttavia molto grave che il Governo ritenga di non poter esprimere il proprio orientamento su una vicenda già trattata in sede di sindacato ispettivo, e quindi sulla gravità dei fenomeni alluvionali che hanno colpito in questi giorni vaste aree del Paese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00686 Guido Dussin: Sul violento nubifragio che ha colpito i territori dei comuni di Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno Laveno, Mombello e Rancio Valcuvia il 5 agosto 2011.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00686).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Guido DUSSIN (LNP) illustra sinteticamente il contenuto della risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCA-STRO esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame.

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere la propria condivisione in ordine al contenuto della risoluzione presentata dal collega Guido Dussin, sottolinea il rilievo degli impegni al Governo in essa contenuti, soprattutto alla luce del parere favorevole espresso dal sottosegretario Belcastro. Sotto questo profilo, nel richiamare in particolare il secondo impegno della risoluzione nella parte in cui si richiede al Governo di assumere le necessarie inizia-

tive per far sì che le spese sostenute dalla regione e dai comuni per far fronte al-l'emergenza provocata dalle eccezionali avversità atmosferiche del 5 agosto 2011 non rilevino ai fini della verifica del Patto di stabilità interno, chiede che il rappresentante del Governo confermi il parere favorevole appena espresso. Fa presente inoltre che, a suo avviso, il terzo impegno della risoluzione è praticamente inattuabile dato l'azzeramento dello specifico fondo previsto nel bilancio del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCA-STRO, nel confermare il parere favorevole precedentemente espresso, assicura che nel bilancio del Ministero dell'ambiente sussistono fondi per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Salvatore MARGIOTTA (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di porre in relazione il contenuto della risoluzione in discussione con le inaccettabili disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 225 del 2010, che hanno praticamente obbligato le regioni ad aumentare le imposte prima di poter accedere ai fondi statali stanziati per fronteggiare le emergenze derivanti da calamità naturali. Sotto questo profilo, nel sottolineare che con la risoluzione in discussione, in pratica, si tenta di aggirare il contenuto delle richiamate disposizioni del decreto legge n. 225 del 2010, ribadisce che il vero obiettivo al quale dovrebbe tendere la Commissione è quello di una profonda revisione di tali disposizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in esame.

7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ermete REALACCI (PD) illustra il contenuto della risoluzione di cui è primo firmatario, sottolineando che la misura della detraibilità fiscale del 55 per cento delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotta nella precedente legislatura dal Governo di centrosinistra, ha di fatto costituito il più importante, se non l'unico, strumento anticiclico nell'attuale situazione di grave crisi del settore delle costruzioni. Nel ricordare inoltre che in diverse occasioni i diversi rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione hanno manifestato l'esigenza di prorogare, se non di rendere permanente tale misura, richiama la Commissione a procedere in tempi rapidissimi alla votazione della risoluzione in titolo, in modo da dare un segnale chiaro al Governo circa la necessità di prevedere la sua proroga o stabilizzazione nell'ormai prossimo provvedimento d'urgenza per lo sviluppo e la crescita economica.

Il sottosegretario Elio Vittorio BEL-CASTRO chiede di poter svolgere un supplemento di istruttoria, assicurando, fin d'ora, che il Governo esprimerà il proprio parere sulla risoluzione in titolo entro e non oltre dieci giorni dalla seduta odierna.

Ermete REALACCI (PD), anche alla luce della chiarezza del testo della risoluzione in titolo e del fatto che in numerose occasioni la Commissione ha avuto modo di discutere alla presenza del Governo della questione in oggetto, si augura che il supplemento di istruttoria richiesto dal Governo non abbia finalità dilatorie, esprimendo inoltre una forte preoccupazione circa la possibilità che il Governo si appresti ad adottare misure in contrasto con gli impegni previsti nell'atto di indirizzo in discussione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. 7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle altre regioni del Sud.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00153).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 29 luglio 2010.

Giulia COSENZA (PdL), nel richiamare i contenuti del dibattito precedentemente svolto, ribadisce la necessità di intervenire nella direzione indicata dal proprio atto di indirizzo in considerazione della gravità della situazione che si registra in Campania e nelle altre regioni del meridione, delle procedure di infrazione in atto da parte della Commissione europea per violazione delle norme in materia di depurazione delle acque reflue e, non ultimo, dei gravissimi danni provocati all'industria turistica del Mezzogiorno. Chiede, per questo, che si proceda alla votazione della risoluzione in discussione, preannunciando sin d'ora la sua intenzione di chiedere l'avvio di un ciclo di audizioni dei rappresentanti delle regioni interessate al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi e di giudizio sugli impianti di depurazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel denunciare la gravità della situazione che si registra in Campania e nelle altre regioni meridionali in ordine al malfunzionamento degli impianti di depurazione, dichiara sin d'ora di condividere la richiesta di audizioni avanzata dalla collega Cosenza.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP) dichiara sin d'ora di condividere la richiesta di audizioni avanzata dalla collega Cosenza.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel dichiararsi sin d'ora concorde sulla richiesta di audizione avanzata dalla collega Cosenza, precisa tuttavia che sarebbe altrettanto necessario audire, oltre ai rappresentanti delle regioni, anche il Ministro dell'ambiente per avere un quadro esaustivo sulla situazione esistente e sulle iniziative che il Governo intende intraprendere in materia. Quanto al testo della risoluzione in esame, chiede alla collega Cosenza di valutare l'opportunità di modificare il secondo impegno della risoluzione, prevedendo di inserire dopo le parole « Giunta regionale della Campania » le seguenti parole « e alle altre regioni dell'Italia meridionale ».

Giulia COSENZA (PdL) dichiara di accogliere la richiesta di modifica avanzata dal collega Margiotta.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCA-STRO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che la richiesta di audizioni avanzata dai deputati Cosenza, Piffari, Mondello e Margiotta sarà sottoposta oggi stesso all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il nuovo testo della risoluzione in esame, come riformulato dal presentatore, che assume il numero 8-00153 (vedi allegato 1).

## 7-00518 Mariani: Sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00518).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 5 luglio 2011.

Raffaella MARIANI (PD), nel richiamare il dibattito svolto in precedenza, sottolinea la ragionevolezza dell'impegno rivolto al Governo a promuovere la costituzione di un tavolo tecnico di confronto fra il soggetto privato presentatore del progetto per la costruzione del metanodotto in questione e gli enti territoriali interessati, al fine di trovare le soluzioni più adeguate a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza delle popolazioni interessate alla realizzazione dell'opera.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCA-STRO chiede un supplemento di istruttoria, al fine di esprimere in una prossima seduta un parere esaustivo sulla risoluzione in discussione.

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza il comportamento del Governo che, anche alla luce dei pareri favorevoli espressi nel corso dell'odierna seduta su diverse risoluzioni presentate da colleghi della maggioranza, appare strumentalmente rivolto a differire il momento della votazione delle risoluzioni presentate dai deputati di opposizione. Nel ribadire, inoltre, il carattere del tutto ragionevole dell'impegno al Governo contenuto nella risoluzione in discussione, chiede che il rappresentante del Governo riveda il parere testé espresso e che, in ogni caso, la Commissione proceda alla votazione della risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCA-STRO, rivedendo l'orientamento precedentemente espresso, si rimette alla volontà della Commissione sulla risoluzione in discussione.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad approvare la risoluzione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 14.50.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

#### La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

#### C. 4240 Lanzarin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 2). Comunica altresì che il relatore ha presentato nella mattinata odierna alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 3), ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Dionisi 3.1 e sull'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.01 a condizione che venga riformulato nel senso di prevedere che la facoltà di effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati da parte della associazioni di volontariato sia condizionata al riutilizzo dei medesimi. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Zamparutti 1.1 e 2.1. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Di Biagio 2.2, Lanzarin 3.2, 3.3 e 3.4, Dionisi 3.5, nonché degli articoli aggiuntivi Lanzarin 3.02, Paroli 3.03, Togni 3.04, Fogliato 3.05 e Lanzarin 3.06. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 2.10 e degli articoli aggiuntivi 3.07 e 3.08 del relatore.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCA-STRO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento Dionisi 3.1 sul quale si rimette alla valutazione della Commissione.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 2.2 a sua firma.

Armando DIONISI (UdCpTP) fa presente che le proposte emendative presentate non vanno nella direzione di semplificazione della normativa, risultando invece di difficile applicazione. Al riguardo richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo aggiuntivo 3.07 del relatore.

Alessio BONCIANI, *relatore*, precisa che l'articolo aggiuntivo 3.07 a sua firma va proprio nella direzione di una più agevole applicazione della normativa da parte degli operatori del settore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si dichiara contrario all'emendamento Dionisi 3.1, sottolineando che, a fronte del parere favorevole del relatore, il Governo si è rimesso alle valutazioni della Commissione. Dichiara poi di concordare con le osservazioni del collega Dionisi sull'articolo aggiuntivo 3.07 del relatore. Infine, con riferimento all'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.01, fa presente l'opportunità di sostituire il riferimento alla convenzione con i comuni con la mera comunicazione agli stessi, in un'ottica di semplificazione.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea la ragionevolezza del testo della proposta di legge in discussione e delle proposte emendative presentate dal relatore, che auspica vengano approvate nella giornata odierna, salva la possibilità di apportarvi eventuali modifiche nel prosieguo dei lavori, eventualmente anche in sede legislativa.

Manuela LANZARIN (LNP) fa notare come la disposizione recata dall'articolo 3 della proposta di legge in titolo risponda ad esigenze manifestate sul territorio dagli operatori del settore. Inoltre, sottolinea come, a suo avviso, la previsione, recata dall'articolo aggiuntivo 3.01 a sua firma, di convenzioni tra associazioni di volontariato e comuni non costituisca affatto un aggravio burocratico.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), pur riconoscendo la valenza migliorativa dell'emendamento 2.10 del relatore, dichiara di voler mantenere l'emendamento 2.1 a sua prima firma, riservandosi di presentare in Assemblea un ulteriore emendamento diretto a modificare l'articolo 187 del codice ambientale.

Alessio BONCIANI, relatore, alla luce del dibattito svoltosi, fa notare come ritenga importante cercare di pervenire ad un testo condiviso nel suo complesso, anche ai fini dell'eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa. A tal fine reputa opportuno rinviare la votazione sugli emendamenti presentati ad altra seduta, in modo da consentire a tutti i gruppi i necessari approfondimenti.

Manuela LANZARIN (LNP) dichiara di condividere la proposta di rinvio testè avanzata dal relatore.

Armando DIONISI (UdCpTP) si associa alla proposta di rinvio della votazione sugli emendamenti avanzata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, preso atto della condivisione sulla proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 15.20.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

#### La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2011.

Ermete REALACCI (PD), nello stigmatizzare l'assenza del rappresentante del Governo, ritiene che, in virtù di tale assenza, non si debba procedere alla votazione del prescritto parere.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, prendendo atto della richiesta comunque legittima avanzata dal gruppo di opposizione, fa presente la necessità di procedere comunque al più presto all'espressione del parere.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la votazione sul parere ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 15.25.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli eC. 4675 Cicchitto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONE

7-00360 Pili: stralcio del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu dall'elenco ufficiale delle aree protette.

# 7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle altre regioni del Sud.

#### NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione, premesso che:

il Mezzogiorno conosce da anni una deprecabile situazione che vede la generalità degli impianti di depurazione delle acque non funzionanti e mal gestiti, il che minaccia la salute dei cittadini e causa la distruzione di interi corsi d'acqua e di meravigliosi tratti di mare;

da questo quadro discendono direttamente anche gravi danni economici di varia natura in quanto da un lato la presenza in mare dei liquami allontana il turismo e dall'altro lato i cittadini sono costretti a pagare in bolletta il costo aggiuntivo per il funzionamento dei depuratori anche quando questi non funzionano;

la situazione più grave è quella presente in Campania, dove infatti di recente si è consumato l'ennesimo disastro ambientale provocato, secondo la magistratura, dalla società Hydrogest Campania, da un consorzio di imprese che gestiscono quattro depuratori nelle province di Napoli e Caserta e da alcuni allevatori di bufale: rifiuti non trattati venivano sversati nei Regi Lagni - la storica e preziosissima rete borbonica di canali tra le province di Napoli e Caserta per il deflusso delle acque piovane - e da lì finivano in mare. In questo modo, oltre al mare, sono state inquinate anche le falde acquifere. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, le acque dei Regi Lagni per anni sarebbero state avvelenate anche da rifiuti liquidi e solidi di ogni genere come scorie di altiforni, carcasse di animali e di veicoli, tessuti, scarti industriali e solventi:

in Campania la scorsa estate è stata segnata dall'esplodere dell'emergenza legata al cattivo funzionamento degli impianti di depurazione delle acque – in particolare quelli di Cuma, Procida e Capri – che ha portato allo sversamento di liquami in alcuni dei tratti di mare più belli e più frequentati dai turisti. I soli danni economici causati nel 2009 dal malfunzionamento del depuratore di Cuma sono stati i seguenti:

- a) un calo complessivo delle presenze nei lidi campani su base annua pari al 60 per cento, con il poco invidiabile record del 90 per cento in alcuni stabilimenti del lido di Bacoli;
- *b)* un danno in mancate entrate compreso tra 30 e 50 milioni di euro;
- c) nell'area tra Pozzuoli e Monte di Procida, l'indotto generato dal turismo ha subito danni per circa 10 milioni di euro;
- *d)* la perdita di circa 1.500 posti di lavoro stagionali connessi all'industria locale del turismo;

l'emergenza della Campania, che pure presenta caratteri di gravità assolutamente eccezionale, è emblematica di una situazione più ampia che vede lo stato degli impianti di depurazione generalmente negativo anche nel resto del Mezzogiorno come hanno dimostrato, nell'ultimo biennio, numerosi sequestri giudiziari di impianti di depurazione nelle aree costiere della Basilicata, della Calabria, della Puglia e della Sicilia;

è necessario e urgente attivarsi, con interventi strutturali e non più solo di natura emergenziale, per bloccare la distruzione del mare e, con esso, delle grandi opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno legate al turismo,

# impegna il Governo:

effettuare un complessivo monitoraggio sulla situazione della depurazione delle acque attivi in Campania;

ferme restando le competenze della regione in materia e nell'ottica di salva-guardare la salute pubblica, a verificare l'opportunità di propri interventi, anche di carattere normativo, volti a garantire nell'immediato la tutela delle coste campane e, in tal modo, contribuire a far sì che non si ripeta il disastro ambientale e turistico dell'estate 2009;

a garantire tutto il sostegno necessario, per quanto nelle sue competenze, alla nuova giunta regionale della Campania e alle altre regioni dell'Italia meridionale in materia di bonifica e rimessa in funzione degli impianti di depurazione delle acque mal funzionanti e, ormai, essi stessi causa di inquinamento e di allontanamento dei turisti;

a attuare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, ritenute necessarie per avviare un piano di ampio respiro, che vada al di là degli interventi emergenziali ed episodici, volto a rendere finalmente efficienti tutti gli impianti di depurazione delle acque nel Mezzogiorno.

(8-00153) « Cosenza ».

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (C. 4240 Lanzarin).

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

#### ART. 1.

Sopprimerlo.

 Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

#### ART. 2.

Sopprimerlo.

**2. 1.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione sarà comunque sempre possibile, al fine di migliorare la percentuale di resa e la tipologia nonché la qualità dei vari prodotti recuperati, effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimico/fisiche analoghe e compatibili.

**2. 2.** Di Biagio.

### ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 1, capoverso, comma 5, primo periodo, alle parole: comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, sostituire le seguenti: comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili,.

**3. 2.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il percorso di raccolta si considera compreso nella fase di produzione dei rifiuti.

**3. 3.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti inserire le seguenti: ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 legge 6 giugno 1974 n. 298.

**3. 4.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

- 2. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dal 1º giugno 2012.
- 3. 5. Dionisi, Libè, Mondello.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

#### ART. 4.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

- « 1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- « 3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 ».
- **3. 01.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

# « Art. 4.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

- 1. Al comma 5 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: « Fino alla definizione della caratteristica « H14: ecotossico », da effettuare attraverso il decreto di cui al presente comma, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 M6 e M7, limitatamente per i rifiuti il cui trattamento preveda il contatto con l'ambiente acquatico ».
- **3. 02.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### Art. 4.

(Attribuzione caratteristica « ecotossico » ai rifiuti).

« 1. La caratteristica « ecotossico » (H14) viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà modificare o sostituire tali modalità con il decreto di cui all'articolo 184, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; restano comunque esclusi da tale determinazione i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico, tra i quali il conferimento a impianti di incenerimento/coincenerimento e la discarica ».

#### **3. 03.** Paroli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

### ART. 4.

(Modifiche agli articoli 221, 261 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).

- 1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 221,
- 1) nel comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di

analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato»;

- 2) nel comma 5,
- 2.2) al sesto periodo, le parole: « sulla base dei », sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti i »;
- 2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
- 3) al comma 8, le parole: «, fino al consumo, sono soppresse.
  - 4) al comma 9,
- 4.1) nel primo periodo, le parole: « di ogni livello fino al consumo », sono soppresse;
- 4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: « comma 3, lettera h) », sono inserite le seguenti: « in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, »
- 4.3) alla fine del comma, dopo le parole: « dall'articolo 261 », è inserita la seguente: « comma 2 ».
- *b*) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;
- c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso.

Conseguentemente,

Nel titolo della proposta di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nonché agli articoli 221, 261 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di apertura alla concorrenza della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori ».

# **3. 04.** Togni.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### ART. 4.

(Trasporto di rifiuti agricoli).

- 1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi ad appositi centri operanti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 i trasporti ai predetti centri, effettuati direttamente dai produttori agricoli per non più di quattro volte l'anno, delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti:
- *a)* due accumulatori esausti per singolo trasporto;
- b) trenta litri di olio esausto per singolo trasporto.
- **3. 05.** Fogliato.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### ART. 4.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di trasporto di rifiuti agricoli).

1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, all'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « L'iscrizione al-

l'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, ossia in maniera non ordinaria e non regolare fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore | 3. 06. Lanzarin, Fogliato.

dei rifiuti medesimi siano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (C. 4240 Lanzarin).

### EMENDAMENTI DEL RELATORE

#### ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

#### ART. 2.

(Modifica all'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 187, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

#### **2. 10.** Il relatore.

#### ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### ART. 4.

(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le | teria di bonifica dei suoli contaminati, i

parole da: « nella selvicoltura » sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

2. Nelle zone, incluse quelle site nelle isole minori, in cui la caratteristiche della rete viaria siano tali da rendere estremamente difficile o impossibile l'accesso dei veicoli attrezzati ad effettuare la raccolta, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono, se non pericolosi e nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti che siano scientificamente riconosciute, anche essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.».

### 3. 07. Il relatore.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

#### ART. 4.

(Materiali di riporto).

1. Ferma restando la disciplina in ma-

riferimenti al « suolo » contenuti all'articolo 185, comma 1, lett. b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il | 3. 08. Il relatore.

primo periodo è aggiunto il seguente: « Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere considerati sottoprodotti.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

## (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Antonio Catricalà, in merito alle restrizioni alla concorrenza nel settore del trasporto ferroviario che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e	
conclusione)	145
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta ad Anagni, il 4 ottobre 2011, presso il centro guida sicura dell'AISCAM	146
ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

## La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Antonio Catricalà, in merito alle restrizioni alla concorrenza nel settore del trasporto ferroviario che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Mario LOVELLI (PD), Gian Carlo DI VIZIA (LNP), Michele Pompeo META (PD) e Carlo MONAI (IdV).

Antonio CATRICALÀ, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla missione svolta ad Anagni, il 4 ottobre 2011, presso il centro guida sicura dell'AISCAM.

Mario VALDUCCI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in oggetto (vedi allegato). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

# Sulla missione svolta ad Anagni, il 4 ottobre 2011, presso il centro guida sicura dell'AISCAM.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lo scorso 4 ottobre 2011 una delegazione della Commissione IX (Trasporti) si è recata in missione presso Anagni (Frosinone), per visitare il centro guida sicura dell'Associazione Italiana Sicurezza Circolazione Automezzi e Moto (AISCAM).

Hanno partecipato alla missione il presidente, Mario Valducci, e il deputato Carlo Monai.

Nell'ambito della missione i componenti della delegazione hanno avuto modo di approfondire il tema della sicurezza stradale, affrontato fin dall'inizio della legislatura in modo costante, hanno potuto assistere ad alcune prove di guida sicura e ad un *crash test* per testare la resistenza delle barriere stradali (*guard rail*), ai fini della loro omologazione agli urti prodotti da un veicolo pesante ed hanno effettuato in prima persona prove di guida presso il circuito adiacente al citato centro.

Durante l'incontro con i rappresentanti del centro AISCAM, i componenti della delegazione hanno potuto essere messi a parte delle modalità di realizzazione dei corsi di guida sicura per conducenti di vetture, moto, mezzi pesanti e mezzi pubblici, finalizzati alla responsabilizzazione dei conducenti sul tema della sicurezza e dell'ambiente e di verificare i percorsi sperimentali e innovativi sui quali effettuare le prove pratiche, al fine di migliorare le condizioni generali della circolazione stradale. I rappresentanti dell'AI-SCAM hanno potuto evidenziare inoltre che tra gli obiettivi dei corsi c'è anche la sensibilizzazione dei conducenti per i comportamenti da tenere per una guida e la diffusione della cultura della sostenibilità e della corretta mobilità.

Il presidente Mario Valducci e il deputato Monai hanno avuto parole di apprezzamento per gli *standard* raggiunti dal centro e per le avanzate tecnologie utilizzate al servizio della sicurezza stradale.

# X COMMISSIONE PERMANENTE

# (Attività produttive, commercio e turismo)

#### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Esame e rinvio)	148
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	151
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	151
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	153
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	156

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

#### La seduta comincia alle 13.50.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il provvedimento in titolo sarà posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea il prossimo mercoledì 2 novembre 2011 e che, pertanto, l'esame in Commissione dovrà essere molto veloce. Informa inoltre i colleghi che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato nelle ore 18 odierne.

Enzo RAISI (FLpTP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato lo scorso 20 ottobre, giunge in seconda lettura alla Camera. Illustra quindi le modifiche apportate al testo che risulta ora composto di 21 articoli.

All'articolo 2 recante i principi generali, si specifica che anche il modello societario concorre a definire lo statuto delle imprese e si include, sempre fra i principi generali quello per cui l'impresa debba operare in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità e che, nell'accesso al credito, l'impresa debba godere di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie. Si prevede, altresì, di valorizzare la formazione svolta in azienda, soprattutto per le tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Inoltre, la nuova lett. p) prevede « il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità ». I nuovi commi 2 e 3 dispongono rispettivamente che, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate già individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purché non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.

All'articolo 3 in materia di libertà associativa, si prevede che le norme sui componenti degli organi amministrativi si applichino anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.

All'articolo 6, in materia di procedure di valutazione, si prevedono alcune modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). In particolare, nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali; i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione; la relazione AIR dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo, si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa. Il nuovo comma 6 stabilisce, inoltre, che le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il nuovo articolo 8 prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per la finalità descritta è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

All'articolo 10 sono state soppresse le disposizioni specifiche relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, mentre si prevede espressamente l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il nuovo articolo 12 prevede una modifica all'articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevedendo che, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici e ai servizi di progettazione, sia sostituito l'importo massimo di 100.000 con le soglie previste dai contratti di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del citato codice degli appalti pubblici.

Il nuovo articolo 14 disciplina la creazione di un consorzio obbligatorio nel

settore dei laterizi per l'efficientamento dei processi produttivi, il miglioramento delle performance ambientali e la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico. Il citato Consorzio (COSL) dovrà gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate. Il COSL è sottoposto alla vigilanza del MISE a cui deve infatti inviare il piano operativo annuale ed il bilancio.

Anche il successivo articolo 15 prevede l'applicazione dell'articolo 118, comma 3, del citato Codice degli appalti, che disciplina le modalità di pagamento e di fatturazione degli importi dovuti anche ai contratti di fornitura con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento delle forniture.

All'articolo 16 in materia di politiche pubbliche per la competitività le modifiche introdotte al Senato prevedono che la riserva minima del 60 per cento garantita alle micro, piccole e medie imprese sia per ciascuna delle misure di incentivazione previste. Fra gli obiettivi elencati espressamente la nuova lett. h) prevede che lo Stato promuova l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e medie imprese. Il nuovo comma 3 dispone che tutti i provvedimenti sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nuovo comma 4 dispone che per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere più effettivo il principio di equità e di libera concorrenza nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.

Anche l'articolo 17, che istituisce il nuovo Garante per le micro, piccole e medie imprese, è stato ampiamente modificato. Segnala, in particolare, la nuova lett. d) che prevede fra le funzioni ad esso attribuite anche quella di segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese; la lettera f) volta monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche; la lettera g) volta a coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).

Infine, con riferimento al tavolo di consultazione permanente previsto fra Garante ed associazioni maggiormente rappresentative si prevede che tali consultazioni si svolgano con regolarità e che le associazioni possano presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

All'articolo 18, dedicato alla legge annuale, si specifica che tale strumento legislativo riguarda le micro, le piccole e le medie imprese.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chiarimenti sull'articolo 14 del provvedimento, introdotto dal Senato, che prevede la costituzione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che l'articolo 14 è nato dall'iniziativa di alcuni senatori, che il Governo ha sostenuto, volta a fronteggiare l'attuale crisi del settore della produzione di laterizi che coinvolge numerose piccole imprese.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 14.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

#### La seduta comincia alle 14.30.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo dichiarandosi comunque disponibile a recepire eventuali osservazioni che emergessero dal dibattito.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

## C. 4624 Governo

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, sottolinea che l'istituzione dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (International Renewable Energy Agency, IRENA) è avvenuta il 29 gennaio 2009 con

la Conferenza istitutiva di Bonn in occasione della quale è stato adottato lo Statuto in esame, firmato in quella circostanza da 75 Paesi, tra i quali l'Italia.

La funzione dell'Agenzia in questione è quella di promuovere l'adozione accresciuta e generalizzata e di tutte le forme di energia rinnovabile nella prospettiva dell'implementazione della sostenibilità dell'approvvigionamento, in un contesto di accresciute misure volte ad assicurare l'efficienza energetica, come si evince dall'Articolo II dello Statuto. Tali misure, sono considerate prioritarie nel sostegno alle politiche degli Stati aderenti per il contributo che l'energia rinnovabile può dare alla tutela dell'ambiente.

L'Agenzia IRENA, in quanto centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile, agisce sia sul piano della ricerca, della formazione, dello sviluppo e dell'implementazione tecnologica favorendone la diffusione tra gli Stati membri anche tramite forme di assistenza strategica, sia assicurando una interazione tra i vari organismi interessati alle questioni inerenti tali forme di energia, dopo aver accuratamente analizzato e monitorato quanto avviene sullo scenario globale. Sottolinea che l'elemento caratterizzante di IRENA consiste nella sua vocazione universale, che la rende potenzialmente aperta all'adesione di tutti i Paesi della comunità internazionale su base paritaria, anche se rileva che, ad oggi Brasile, Russia e Cina, non hanno firmato lo Statuto, che l'India, quarto paese BRIC, ha invece sottoscritto e ratificato.

Lo Statuto, finalizzato a regolare l'organizzazione e le attività di IRENA, alla data del 18 settembre 2011 risulta firmato da 155 membri e ratificato da 85 Stati, tra cui Stati l'Unione europea. Attualmente lo statuto dell'IRENA deve ancora essere ratificato da otto Stati dell'Unione europea, tra cui figurano, oltre all'Italia, l'Austria, il Belgio, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, il Regno Unito e l'Ungheria.

Illustrando sinteticamente i contenuti, ricorda che lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili si compone di 20 articoli. Particolare rilievo

assume l'articolo III che reca le definizioni di energia rinnovabile - bioenergia, energia geotermica, idraulica, dei mari, solare ed eolica - e l'articolo IV che individua le attività dell'Agenzia, consistenti, tra l'altro, nell'analisi e monitoraggio delle migliori pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile; nella fornitura, a richiesta, di consulenza e assistenza ai Paesi membri, anche riguardo il tema dei finanziamenti; nella promozione e sviluppo di capacità e competenze relativi a tale ambito; nella messa a disposizione di interventi di rafforzamento delle capacità; nella promozione della ricerca e nella diffusione di informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile.

Con l'articolo VIII sono costituiti come organi principali dell'Agenzia l'Assemblea, il Consiglio e il Segretariato, con sede ad Abu Dhabi. All'Assemblea e al Consiglio è riconosciuta la facoltà di costituire, con l'approvazione dell'Assemblea, gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con le norme dello Statuto.

L'articolo IX riguarda l'Assemblea di IRENA, che ne è l'organo supremo e dove sono presenti tutti i Paesi membri con un loro rappresentante dotato di diritto a un voto. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio, approva il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia come trasmessi dal Consiglio e dispone dell'autorità per modificare entrambi; approva eventuali emendamenti allo Statuto; delibera su ogni questione statutaria e sui progetti aggiuntivi dei Paesi membri che non comportino oneri di bilancio; decide questioni procedurali (adozione delle regole di procedura proprie e del Consiglio, elezione dei membri, eventuale istituzione di organi sussidiari); sceglie la sede dell'Agenzia e nomina il Direttore generale. I suoi lavori sono organizzati in sessioni annuali che, salvo diversa decisione, avranno luogo presso la sede di Abu Dhabi.

Con l'articolo X vengono delineati composizione, compiti e funzioni del Consiglio: composto di un numero variabile di membri, da undici a ventuno eletti dall'Assemblea a rotazione e a scadenza biennale, si riunisce con frequenza semestrale presso la sede dell'Agenzia. Il Consiglio è responsabile nei confronti dell'Assemblea e ad essa risponde. Ne prepara il lavoro curando l'ordine del giorno, nonché i progetti di bilancio e di programma di lavoro; indirizza e controlla l'attività del Segretariato, in particolare esaminandone il rapporto consuntivo annuale delle attività svolte da sottoporre poi all'Assemblea e, con l'accordo di quest'ultima, conclude accordi con singoli Paesi, organizzazioni e agenzie internazionali.

Il bilancio dell'IRENA (articolo XII) è finanziato da contributi obbligatori dei suoi membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, da contributi volontari e da altre fonti.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA. L'articolo 3, che reca la clausola di copertura finanziaria, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 570.240 euro all'anno a decorrere dal 2011 si provvede tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Andrea LULLI (PD) nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, riterrebbe tuttavia opportuno prevedere una osservazione volta a informare le istituzioni parlamentari sull'attività e i risultati annualmente conseguiti dall'Agenzia per le energie rinnovabili.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene opportuno prevedere un'osservazione che dia conto dell'impiego delle risorse economiche da parte dell'Agenzia.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni che recepiscono i rilievi formulati dagli onorevoli Lulli e Cimadoro (vedi allegato 1).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

#### La seduta comincia alle 19.30.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di questa mattina.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che sono pervenuti alcuni emendamenti, che sono in distribuzione (vedi allegato 2).

Enzo RAISI (FLpTP), relatore, ha già sottolineato l'opportunità di non modificare il testo pervenuto dal Senato, ed esprime coerentemente parere contrario sugli emendamenti presentati, a prescindere dal loro contenuto.

Il sottosegretario Saglia esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea LULLI (PD), dichiara che il suo gruppo è favorevole nel complesso al provvedimento e che quindi si adopererà per una sua sollecita approvazione; non può non sollevare però pesanti perplessità in relazione all'articolo 12, inserito dal Senato.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Versace 2.1, gli identici Mariani, 12.1 e Versace 12.2, e Zeller 13.1.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte i colleghi che, a conclusione dell'esame degli emendamenti, il testo sarà ora inviato tempestivamente alle commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 19.40.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 (C. 4624 Governo),

delibera di esprimere

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) che dei lavori svolti dall'Agenzia siano adeguatamente informati annualmente gli organi parlamentari dei Paesi aderenti;
- *b)* che nelle informazioni rese siano attentamente rendicontate anche le spese sostenute.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

#### **EMENDAMENTI**

ART. 2.

(Principi generali).

All'articolo 2, lettera o), dopo le parole: recupero dei crediti vantati dalle imprese aggiungere le parole: nei confronti della pubblica amministrazione.

2. 1. Versace.

ART. 12.

Sopprimere l'articolo 12.

\* 12. 1. Mariani, Braga.

Sopprimerlo.

\* 12. 2. Versace.

ART. 13.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) suddividere, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento.

13. 1. Zeller, Brugger.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

#### SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. C. 389 Volontè, C. 1160 Pittelli, C. 4221 Fedriga (Seguito dell'esame e rinvio) .	157
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	158
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto e adottata come testo base)	162
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	159
ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato elaborata dal Relatore e adottata come testo base)	164
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	160

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
C. 389 Volontè, C. 1160 Pittelli, C. 4221 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, presidente, comunica anzitutto che – dopo l'avvio dell'esame, avvenuto nel novembre 2010, dei progetti di legge nn. 389 Volontè e 1160 Pittelli – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 4221 Fedriga: vertendo tale proposta su materia analoga a quella recata dai predetti progetti di legge, la presidenza ne ha,

pertanto, disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, peraltro, che nella scorsa settimana la 11<sup>a</sup> Commissione (Lavoro) del Senato ha, a sua volta, iniziato l'esame di un progetto di legge sulla materia, prospettando anche la realizzazione di una articolata attività istruttoria sul punto. A tal fine, considerata la notevole mole di provvedimenti attualmente all'esame della XI Commissione e preso atto del significativo interesse manifestato, per le vie brevi, dall'omologa Commissione del Senato nell'affrontare tale argomento, propone – se non vi sono obiezioni – di sospendere provvisoriamente l'esame in sede referente dei provvedimenti in titolo, attendendo gli esiti dell'istruttoria in corso presso l'altro ramo del Parlamento.

Lucia CODURELLI (PD) giudica opportuno che tutti i gruppi valutino con la massima attenzione la proposta di sospensione dell'esame dei presenti provvedimenti, che rischia di minare il rispetto delle prerogative della Camera. A conferma del significativo interesse a proseguire la discussione presso l'XI Commissione di questo ramo del Parlamento, fa presente che è imminente la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge vertente sul medesimo argomento, che si augura possa contribuire ad arricchire ulteriormente il dibattito. Auspica, pertanto, che un'eventuale sospensione dell'iter in corso non pregiudichi definitivamente la possibilità di giungere all'approvazione di un provvedimento normativo su un argomento di estrema importanza.

Silvano MOFFA, presidente, alla luce delle considerazioni testé svolte, intende anzitutto precisare che la sospensione dell'esame in sede referente dei progetti di legge in titolo, in precedenza prospettata, avrebbe natura provvisoria, non pregiudicando in alcun modo una successiva prosecuzione positiva del dibattito (anche – ma non necessariamente – in abbinamento ad eventuali progetti di legge che dovessero essere approvati dal Senato).

Preso atto, inoltre, degli orientamenti acquisiti in via informale dai gruppi e in attesa delle iniziative legislative preannunciate dal gruppo del Partito Democratico, giudica ancor più necessario prevedere la sospensione dell'esame in sede referente dei provvedimenti in titolo, aspettando di conoscere gli esiti dell'istruttoria in corso presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (*vedi allegato 1*), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Propone, pertanto, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 4116, 4366 e 4455, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 4116, 4366 e 4455, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che la Commissione abbia svolto un importante lavoro di sintesi e di mediazione, elaborando un testo unificato sul quale auspica possa registrarsi un ampio consenso dei gruppi. Si tratta di un provvedimento delicato, che mira a far fronte ad una situazione di emergenza, fornendo una risposta immediata a migliaia di giovani in attesa, da tempo, di misure urgenti che ne consentano l'ingresso nella Pubblica Amministrazione. Nel far notare che il testo unificato in esame recepisce le osservazioni svolte dai gruppi nel corso del dibattito, tra cui quella, proveniente dal gruppo della Lega Nord Padania, di salvaguardare l'assunzione di nuovo personale attraverso l'indizione di ulteriori concorsi (sia pur nella percentuale del 50 per cento), auspica una sollecita conclusione dell'iter, anche considerata l'incertezza dell'attuale situazione politica e la vicinanza del termine di scadenza dell'efficacia delle graduatorie di concorso, prorogato sino al 31 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto delle considerazioni svolte dal deputato Damiano, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di lunedì 7 novembre.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta – dopo lo svolgi-

mento della relazione introduttiva e di un dibattito di carattere preliminare – si è convenuto di affidare al relatore l'incarico di definire un testo unificato delle proposte di legge abbinate, da presentare in tempi rapidi alla Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, fa presente di aver predisposto un testo unificato delle proposte di legge in titolo (vedi allegato 2), che propone di adottare, già nella seduta odierna, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Osserva, infatti, che, sulla base di un confronto informale svolto con i presentatori delle proposte di legge in esame, sembrerebbe emergere un ampio consenso, che legittimerebbe una sollecita prosecuzione dell'iter.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI, pur sottolineando l'opportunità di completare le verifiche, attualmente in corso con i dicasteri competenti, sul possibile impatto finanziario del provvedimento, manifesta comunque un orientamento tendenzialmente favorevole del Governo rispetto alla prosecuzione dell'*iter* parlamentare.

Franco NARDUCCI (PD), nel ringraziare il relatore per l'importante lavoro svolto, giudica con favore il testo unificato delle proposte di legge in titolo, facendo notare che esso, recependo gli spunti di riflessione proposti dal suo gruppo, contiene interessanti elementi di novità che garantiscono ulteriormente i lavoratori transfrontalieri. Giudica particolarmente positive le disposizioni che ampliano la durata dell'indennità di disoccupazione a favore di tali lavoratori e che destinano in modo esclusivo a tale finalità le risorse della gestione separata istituita presso l'INPS. Facendo riferimento a tale seconda previsione normativa, sottolinea la neutralità finanziaria del provvedimento in questione, atteso che tale gestione presso l'INPS sarà finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori. Auspica, in conclusione, una rapida conclusione dell'iter di esame, al fine di fornire risposte

certe ai lavoratori che operano in Svizzera, aiutandoli a superare la crisi economica in atto anche in quei territori.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e che il relatore e il rappresentante del Governo non intendono svolgere ulteriori considerazioni in sede di replica, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3391, 3392 e 3616, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3391, 3392 e 3616, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di martedì 8 novembre.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.35.

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

#### La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole). La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, rileva, in via preliminare, che l'esame del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - che rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria - si è reso nuovamente necessario per effetto della reiezione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4621 da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati. Ricorda, infatti, che - dopo che la stessa Camera ha approfondito le varie soluzioni procedurali prospettate - il Governo ha deciso di seguire la strada della presentazione di un nuovo provvedimento, il quale, pur a fronte dell'inevitabile identità del contenuto contabile rispetto al disegno di legge precedente, presenta modifiche di natura meramente formale sotto il profilo del proprio impianto complessivo. In particolare, fa notare che il disegno di legge in esame - che è stato già approvato, in tempi molto rapidi, dal Senato - risulta analogo alla precedente versione del Rendiconto, con l'unica differenza rappresentata dall'accorpamento delle diverse disposizioni in un unico articolo, con 5 allegati: la soluzione procedurale individuata dall'Esecutivo, pertanto, riveste un preminente carattere politico e appare, di fatto, obbligata sotto l'aspetto sostanziale.

Per queste ragioni, rinviando – con riferimento ai dati numerici e quantitativi – a quanto già evidenziato nell'esame in sede consultiva del richiamato disegno di legge n. 4621, ritiene che la Commissione non possa che prendere atto di tale circostanza, evitando di tornare a vagliare nel dettaglio le singole voci di spesa e procedendo, conseguentemente, all'approvazione di una relazione coerente con quella già trasmessa, nell'occasione precedente, alla V Commissione (Bilancio).

Per tali motivazioni e attesa l'urgenza che caratterizza il Rendiconto, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione sul provvedimento in esame, per le parti di competenza.

Giulio SANTAGATA (PD) fa presente che il suo gruppo non potrà che confermare il voto contrario, già espresso nel corso del precedente esame in sede consultiva del Rendiconto, considerato che il testo in questione mantiene, nella sostanza, l'impostazione sbagliata del provvedimento originario. Fa notare che il testo in esame si limita, di fatto, a certificare il fallimento della politica economica del Governo, registrando, peraltro, un anomalo incremento dei residui passivi, che giudica singolare soprattutto se posto in relazione con l'attuale periodo di crisi. Osserva come la precedente reiezione del provvedimento da parte della Camera interpretata paradossalmente dalla maggioranza come un mero incidente di percorso – non sia stata casuale e rispecchi invece l'incapacità di assumere scelte definite in campo economico, come dimostra la forte incertezza manifestata in questi giorni anche sul versante europeo. Nel giudicare irrealistico, dunque, pensare di poter riparare al grave errore commesso in occasione del precedente esame riproponendo il medesimo testo, con la sola aggiunta di quale elemento formale, ritiene che tale atto segni l'inizio della fine di una fase politica deleteria per il Paese.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole appena formulata, facendo notare ironicamente che, a differenza di quanto avvenuto nel corso della precedente discussione del provvedimento, i deputati di maggioranza presenti alla seduta odierna risultano stranamente numerosi, senza che ciò possa – in ogni caso – consentire di sciogliere i quesiti già posti in ordine alle anomalie relative ai residui passivi, che sono rimasti senza sostanziale risposta anche in occasione del precedente esame in Commissione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. Delibera, altresì, di nominare il deputato Moffa quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

# PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATA COME TESTO BASE

#### Art. 1.

- 1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo ai vincitori inseriti all'interno di tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.
- 2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono, per

- il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al reclutamento di personale mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4, secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei vincitori di concorso di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del periodo precedente.
- 3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori.
- 4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministra-

zioni pubbliche di cui al comma 1, dei vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2014 o anche prima di tale data, qualora siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.

- 6. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
- 7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
- 8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. (C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci).

## PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE E ADOTTATA COME TESTO BASE

#### ART. 1.

- 1. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse finanziarie della gestione separata, istituita presso l'INPS, sono utilizzate esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera »;
- b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la pre-

senza di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione »;

- c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre »;
- d) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito automaticamente nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è posto a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2. La sede dell'INPS territorialmente competente relativamente al ricevimento e alla valutazione della domanda di disoccupazione comunica l'accettazione della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento di tale nominativo all'interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 ».

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari sociali)

#### SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA:
------	--------	-------

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole)	165
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
SEDE REFERENTE:	
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci (Seguito dell'esame e rinvio)	167
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	171

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

## La seduta comincia alle 13.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'espressione del parere di competenza sul rendiconto generale dello Stato, approvato e trasmesso dal Senato, e che la V Commissione bilancio intende concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di domani.

Lucio BARANI (PdL), relatore, constatato che nulla è variato rispetto al testo del disegno di legge già esaminato dalla Commissione, per quanto di sua competenza, formula una proposta di relazione favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede alla presidenza di chiarire se sia possibile che la Camera approvi un disegno di legge dalla stessa respinto, senza che siano trascorsi i sei mesi previsti dal regolamento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che la Presidenza della Camera dei deputati ha assegnato, in conformità alle norme del regolamento, il provvedimento in sede consultiva a tutte le Commissioni, che sono pertanto chiamate a esprimersi.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel ringraziare il presidente per il chiarimento procedurale, annuncia voto contrario sulla proposta di relazione formulata dall'onorevole Barani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 4707 Governo, approvato dal Senato, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. Delibera, infine, di nominare l'onorevole Barani quale relatore presso la V Commissione.

#### La seduta termina alle 13.35.

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

### La seduta comincia alle 13.35.

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD) desidera soffermarsi sulle modifiche apportate al Piano sanitario nazionale in esame, in seguito all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Nel complesso, tali modifiche inducono il suo gruppo a rivedere, migliorandolo, il giudizio espresso sul testo originario. Vi sono, tuttavia, alcuni obiettivi particolarmente ambiziosi, ai quali le aziende sanitarie non potranno far fronte in assenza di risorse aggiuntive. Si riferisce, in particolare, alla riconversione dei ospedali, all'ammodernamento strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale e al rafforzamento della rete territoriale, con la creazione di posti letto territoriali. Specie quest'ultimo aspetto sembra interessare l'intera rete delle strutture sanitarie e non soltanto i piccoli ospedali. A fronte di obiettivi tanto ambiziosi, il Piano sanitario in esame, oltre a scontare la diminuzione di risorse pubbliche destinate al finanziamento degli interventi, non contiene neanche una riflessione critica sul meccanismo del project financing. Tale meccanismo, infatti, non ha sin qui dato buona prova di sé e, comunque, dovrebbe essere impiegato solo per affrontare esigenze e circostanze molto particolari e ben definite, senza intaccare il ricorso prevalente alle risorse pubbliche. È evidente, a suo avviso, come nel quadro di risorse testé delineato, confermato dal fatto che circa la metà delle regioni è attualmente sottoposta a piani di rientro della spesa sanitaria, questa parte fondamentale del Piano sanitario nazionale rischi di rimanere lettera morta. Le risorse per l'edilizia sanitaria, in particolare, sono state in parte bloccate, in parte inserite in capitoli di bilancio che non sono più nella piena disponibilità del Ministero della salute e delle regioni. Stigmatizza, altresì, il fatto che il Piano sanitario non affronti il tema dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che nella precedente legislatura non era stato risolto solo per la mancanza di risorse quantificabili in circa 600 milioni di euro. Tale aggiornamento appare tanto più urgente in considerazione delle forti sperequazioni territoriali che oggi

caratterizzano il sistema. In proposito, chiede anche un chiarimento sul nuovo livello di emergenza-urgenza, non essendo chiaro come esso si inserisca nel contesto degli attuali LEA. Stigmatizza, infine, il vano tentativo di occultare la pesante riduzione del Fondo sanitario nazionale, che dovrebbe invece essere incrementato per fare fronte ai crescenti bisogni di salute della popolazione.

Lucio BARANI (PdL), relatore, dopo aver nuovamente sottolineato i miglioramenti intervenuti a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ricorda, in particolare, come nel Piano sanitario nazionale si richiami l'esigenza di aggiornare i livelli essenziali di assistenza e di monitorare l'uniformità della loro applicazione sul territorio nazionale. Sottolinea, altresì, gli importanti riferimenti al problema del governo delle attività cliniche. In conclusione, anche alla luce di quanto illustrato nelle precedenti sedute, ribadisce una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il ministro Ferruccio FAZIO, premesso di condividere totalmente, sul piano politico, la replica del relatore e di reputare opportuno l'inserimento nel Piano sanitario nazionale anche degli obiettivi di più difficile realizzazione, ritiene di non potere eludere i problemi sollevati dall'onorevole Miotto, che derivano dai noti vincoli di finanza pubblica e dalle decisioni collegialmente assunte dal Governo, sebbene, ad esempio, abbia già avuto modo di dichiarare, anche pubblicamente, che ritiene un grave errore il mancato finanziamento degli interventi di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Giudica, altresì, corretti i rilievi dell'onorevole Miotto sui profili di inadedell'attuale meccanismo guatezza project financing. In proposito, annuncia, peraltro, di aver proposto delle misure da inserire nel prossimo decreto-legge per lo sviluppo economico, volte proprio a rafforzare il carattere aggiuntivo di questo canale di finanziamento e a renderne più virtuosi i meccanismi di funzionamento. Riconosce, inoltre, che il problema dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza dovrà essere affrontato nell'ambito del nuovo Patto per la salute, nella consapevolezza che l'attuale situazione economico-finanziaria ne impone una rimodulazione sulla base dei criteri di censo, « quoziente familiare » e appropriatezza. Quanto al chiarimento richiesto in merito al nuovo livello di emergenza-urgenza, precisa che non si tratta di un livello essenziale delle prestazioni, ma di una nuova macroarea, istituita con la finalità di ripartire tra le strutture territoriali e quelle ospedaliere gli interventi di pronto soccorso, sulla base della gravità e con un risparmio complessivo di risorse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

## SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

### La seduta comincia alle 15.05.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2011.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, desidera, innanzitutto, riformulare il suo emendamento 9.5, di cui auspica l'approvazione, nel senso di riferirlo al comma 3 anziché al comma 2, aggiungendo, dopo il comma 3, il seguente: « 3-bis. Il proprietario di un cane di comprovata pericolosità è tenuto a seguire corsi di formazione di cui al successivo comma 9 e a stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dall'animale ». Auspica, altresì, l'approvazione del suo emendamento 9.7, esprimendo, quindi, parere favorevole sull'emendamento Vanalli 9.1. Invita, quindi, i presentatori a ritirare gli emendamenti Raisi 9.2, Rondini 9.3 e Stefani 9.4, auspicando, infine, l'approvazione del suo emendamento 9.6.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.5 (nuova formulazione) e 9.7 del relatore, nonché Vanalli 9.1 (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 9.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Marco RONDINI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 9.3.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Stefani 9.4: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 9.6 del relatore (vedi allegato).

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Viola 10.1 e 10.2, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire, rispettivamente, la parola «ASL» con la parola «pubblici» e il numero «10» con

il numero « 20 ». Invita, quindi, i presentatori a ritirare gli emendamenti Viola 10.3 e 10.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 10.4, a condizione che sia riformulato sopprimendo il primo periodo, e sull'emendamento Frassinetti 10.6. Invita, quindi, il presentatore a ritirare l'emendamento Raisi 10.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Frassinetti 10.10. Invita, altresì, i presentatori a ritirare gli emendamenti Laura Molteni 10.11 e Stucchi 10.8, illustrando poi il suo nuovo emendamento 10.19 (vedi allegato), di cui auspica l'approvazione. Invita, quindi, i presentatori a ritirare gli emendamenti Viola 10.12, Raisi 10.9 e Viola 10.13. Riformula, inoltre, il suo emendamento 10.18, di cui auspica l'approvazione, nel senso di sostituire le parole «di pronto soccorso » con le seguenti: « di reperibilità e primo soccorso». Invita, infine, i presentatori a ritirare l'emendamento Stefani 10.16 e gli identici emendamenti Viola 10.14 e Raisi 10.15, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 10.17, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola « Comuni » con le seguenti: « servizi veterinari pubblici ».

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) accetta di riformulare i suoi emendamenti 10.1 e 10.2 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato).

La Commissione approva gli emendamenti Viola 10.1 (*nuova formulazione*) e 10.2 (*nuova formulazione*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'emendamento Viola 10.3, di cui è cofirmataria, auspicando che il relatore voglia riconsiderare l'invito al ritiro del medesimo emendamento.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ritiene che, in effetti, il provvedimento in esame debba incentivare un'assunzione di responsabilità, per quanto possibile, definitiva da parte del cittadino che decide di adottare un'animale d'affezione. Segnala, inoltre, come i suoi emendamenti 10.3 e 10.5 rispondano a una logica unitaria che conduce comunque all'adozione dell'animale, seppure dopo una sorta di periodo di prova.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ritiene che la finalità complessiva di contrasto del randagismo renda preferibile il mantenimento del riferimento all'adozione, piuttosto che all'affido.

Il sottosegretario Francesca MARTINI osserva che il termine adozione appare più corretto, in quanto all'affido si fa ricorso solo in presenza di animali con caratteristiche comportamentali del tutto eccezionali. Si rimette, comunque, alla Commissione sugli emendamenti Viola 10.3 e 10.5.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Viola 10.3 e 10.5, al fine di consentirne un ulteriore approfondimento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che l'accantonamento degli emendamenti Viola 10.3 e 10.5 renderebbe necessario altresì l'accantonamento dell'emendamento Palagiano 10.4, essendo anch'esso riferito al comma 2 dell'articolo 10.

Antonio PALAGIANO (IdV), dopo aver brevemente illustrato il suo emendamento 10.4, dichiara di non poter accogliere la riformulazione proposta dal relatore, pur comprendendo, peraltro, le ragioni di ordine procedurale che rendono necessario l'accantonamento dell'emendamento medesimo a seguito di analoga decisione sugli emendamenti Viola 10.3 e 10.5.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Viola 10.3 e 10.5, nonché l'emendamento Palagiano 10.4.

Mariella BOCCIARDO (PdL) fa propri gli emendamenti Frassinetti 10.6 e 10.10.

La Commissione approva l'emendamento Frassinetti 10.6 (vedi allegato), fatto proprio dall'onorevole Bocciardo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 10.7: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Frassinetti 10.10 (vedi allegato), fatto proprio dall'onorevole Bocciardo.

Laura MOLTENI (LNP) auspica che il relatore riconsideri l'invito al ritiro del suo emendamento 10.11, volto a evitare un'invasione delle competenze regionali in materia.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ritiene che il problema sollevato dalla collega Laura Molteni possa considerarsi superato alla luce del fatto che il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 viene emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il sottosegretario Francesca MARTINI ritiene che l'autonomia delle regioni non venga lesa da un decreto ministeriale che si limita a definire una sorta di livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito materiale interessato dal provvedimento in titolo.

Laura MOLTENI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira infine il suo emendamento 10.11.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Stucchi 10.8: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 10.19 del relatore (vedi allegato), risultando così preclusi gli emendamenti Viola 10.12 e Raisi 10.9.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, in riferimento all'emendamento Viola 10.13, osserva come la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 10 possa ritenersi in qualche misura già ricompresa, sia pure implicitamente, nell'obbligo di segnalazione che il nuovo codice della strada impone a chiunque rimanga coinvolto in un incidente, nel quale vengano feriti animali. Riconosce, peraltro, che, nonostante i progressi compiuti anche di recente, l'organizzazione dei relativi servizi di primo soccorso presenta ancora ampi margini di miglioramento.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 10.13.

La Commissione approva l'emendamento 10.18 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emen-

damento Stefani 10.16: s'intende vi abbiano rinunciato.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 10.14.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 10.15: s'intende vi abbia rinunciato.

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 10.17 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 10.17 (nuova formulazione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

## **EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il proprietario di un cane di comprovata pericolosità è tenuto a seguire corsi di formazione di cui al successivo comma 9 e a stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dall'animale.

**9. 5.** (*Nuova formulazione*). Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco, qualora il proprietario o detentore di un cane di comprovata pericolosità ai sensi del comma 3 non partecipi ai corsi di cui al comma 9 o, pur avendo partecipato a tali corsi, non rispetti le prescrizioni impartite dal servizio veterinario pubblico, provvede alla confisca amministrativa del cane. Il cane confiscato è mantenuto nei canili sanitari o in rifugi, è sottoposto ad adeguati corsi di recupero comportamentale e, se il servizio veterinario pubblico ne dichiara cessata la pericolosità, può essere ceduto in adozione.

9. 7. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la parola: adotta con le seguenti: può adottare.

9. 1. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 6, aggiungere in fine le se-guenti parole: , o a canili sanitari o rifugi.

9. 6. Il Relatore.

## ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: I responsabili con le seguenti: I servizi veterinari pubblici, responsabili.

**10. 1.** (Nuova formulazione) Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

**10. 2.** (*Nuova formulazione*) Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 40 giorni con le seguenti: 30 giorni.

**10. 6.** Frassinetti, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti.

Al comma 5, sostituire la parola: 60 con la seguente: 90.

**10. 10.** Frassinetti, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti.

Al comma 5, sostituire le parole da: di almeno 8 metri quadrati fino alla fine del comma, con le seguenti: di spazio calpestabile adeguato alla propria taglia, di cui almeno il 50 per cento coperto.

**10. 19.** Il relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: di pronto soccorso con le seguenti: di reperibilità e primo soccorso.

10. 18. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

- 8. I servizi veterinari pubblici adottano misure volte a promuovere la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), presso i canili e i gattili sanitari.
- **10. 17.** (*Nuova formulazione*) Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

### SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05496 Di Giuseppe: Erogazione degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero	173
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	179
5-05497 Delfino: Sull'attuazione della normativa sulle quote latte, con particolare riferimento al recupero delle somme dovute e al sostegno finanziario ai produttori in regola	174
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	180
5-05498 Beccalossi: Sull'attuazione della normativa sulle quote latte, con particolare riferimento al recupero delle somme esigibili e alla revoca delle quote	175
5-05499 Fiorio: Iniziative per contrastare la flavescenza dorata della vite	176
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	183
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sulla riforma della politica agricola comune, anche in relazione al prossimo quadro finanziario dell'Unione europea, e sullo stato di avanzamento dei programmi di sviluppo rurale nonché sulla riforma della politica comune della pesca (Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
AVVEDTENZA	178

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano.

## La seduta comincia alle ore 14.10.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-05496 Di Giuseppe: Erogazione degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il Ministro Francesco Saverio ROMANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Precisa in conclusione che pur possedendo le necessarie risorse, il Ministero ha bisogno di una norma autorizzativa per la loro erogazione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta il proprio rammarico per una vicenda la cui conclusione ritiene ancora lontana, nonostante il susseguirsi di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo indirizzati anche ai Ministri precedenti l'attuale. Pertanto, non può dichiararsi soddisfatta della risposta del Governo così come ritiene che anche i lavoratori del settore bieticolo-saccarifero non saranno assolutamente soddisfatti. A tale proposito, ricorda che la Commissione aveva già approvato nel mese di giugno scorso la risoluzione 7-00524 per impegnare il Governo ad erogare gli aiuti al settore, dopo che l'AGEA aveva segnalato la presenza nel bilancio di 21 milioni di euro da destinare agli impianti bieticolo-saccariferi ancora in attività.

Rileva infine la particolare la gravità della situazione nello zuccherificio di Termoli che ha proceduto ultimamente a licenziare 207 operai, dopo i 76 licenziamenti di settembre, nell'indifferenza del socio privato. Ritiene al riguardo che sia dovere di chi governa quello di impegnarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività degli zuccherifici. Chiede pertanto al Governo di procedere celermente alle verifiche indicate e a corrispondere nel più breve tempo possibile i fondi disponibili.

5-05497 Delfino: Sull'attuazione della normativa sulle quote latte, con particolare riferimento al recupero delle somme dovute e al sostegno finanziario ai produttori in regola.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'illustrare la sua interrogazione, ricorda che con la stessa chiede al Governo di fare chiarezza sulla vicenda delle quote latte, dopo la relazione del Comando carabinieri politiche agricole e le verifiche poste in essere da AGEA, che hanno confermato sostanzialmente quanto a suo tempo era già stato definito da una commissione ministeriale composta da appartenenti alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, ai Carabinieri e altri. Da ultimo, ricorda che il Ministro Galan aveva ritenuto attendibili gli accertamenti disposti dalle regioni e dall'AGEA.

Non comprende pertanto il motivo per il quale il Governo, che ha anche sostituito il commissario straordinario per le quote latte e il presidente dell'AGEA, non abbia tenuto comportamenti adeguati alla serietà della situazione e conseguentemente alla riscossione coattiva delle multe.

Il Ministro Francesco Saverio RO-MANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), precisando che sulla vicenda delle quote latte ha ritenuto di non dover rincorrere le numerose notizie infondate apparse sui mezzi di informazione, ritenendo invece doveroso rispondere al Parlamento.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, che non fornisce alcuna informazione sull'attività svolta in materia, ma si limita a ricordare quanto previsto dalla legge.

Risulta invece che vi sia una totale inattività del Governo in quanto, dopo l'approvazione della norma sulla riscossione, l'Equitalia non procede alla riscossione coattiva per ottenere il pagamento delle multe per le quote latte, onde garantire il recupero delle somme ed evitare che l'Italia finisca sotto procedura di infrazione. Neppure si ha notizia di sollecitazioni provenienti dal Governo.

Si tratta di una situazione che grida vendetta per i 15.200 produttori che si sono messi in regola, hanno pagato 350 milioni di multe e hanno acquistato quote per un miliardo e 300 milioni di euro. Infatti, a fronte di questi ve ne sono mille, irriducibili splafonatori, che non hanno aderito né a quanto previsto dalla legge n. 119 né a quanto previsto dalla legge n. 33 e continuano a farla franca in virtù dell'acquiescenza del Governo che, con la sua condotta, sta arrecando danni all'erario. Il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà allora reperire enormi risorse per la prevedibile procedura d'infrazione, magari prelevandole dagli stanziamenti per l'assistenza alle fasce più deboli della popolazione.

Il ministro Francesco Saverio RO-MANO fa presente che per ragioni di tempo ha omesso di dare conto dell'attività dell'AGEA, riportata nelle tabelle allegate al testo scritto della sua risposta.

5-05498 Beccalossi: Sull'attuazione della normativa sulle quote latte, con particolare riferimento al recupero delle somme esigibili e alla revoca delle quote.

Viviana BECCALOSSI (PdL) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il ministro Francesco Saverio RO-MANO rinvia, per quanto riguarda i dati relativi all'attività dell'AGEA, alle informazioni fornite in risposta alla interrogazione Delfino 5-05497 testé svolta.

Rileva quindi che la vicenda delle quote latte assume particolare valenza nel momento in cui si contrappongono due categorie di soggetti: coloro che hanno comprato le quote e sono in regola e coloro che non le hanno comprate. In proposito, precisa che il suo Governo salvaguarda chi ha comprato le quote ed è in regola e non gli altri.

Posizione diversa è però quella di chi ha legittimamente le quote, ma si è trovato ad avere un'eccedenza di produzione che lo mette nelle condizioni di dover pagare il prelievo supplementare. Ricorda che rispetto a questi ultimi si è creato il contenzioso perché essi ritengono che l'eccedenza contestata non corrisponda alla realtà.

La relazione del Comando carabinieri politiche agricole evidenzia in particolare un disallineamento tra i dati dell'AGEA e altri dati in loro possesso.

A fronte di ciò, a prescindere dalle inchieste penali, ritiene necessario comprendere le ragioni di tale disallineamento, se esso cioè sia stato provocato da mancanze nel computo delle quote attribuite in via induttiva oppure da limiti nelle operazioni di calcolo, per esempio delle mucche presenti nelle stalle. Da questo punto di vista, ritiene dovere del Ministero accertare la situazione e fermare l'applicazione delle multe.

Infine, ribadendo quanto detto in precedenza in risposta all'interrogazione del deputato Delfino, fa presente che al momento vi è una norma di carattere generale che attribuisce le competenze in materia di riscossione non più all'Equitalia, ma agli enti competenti. Tale norma attende però il relativo decreto di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Quando tale decreto sarà applicabile, all'AGEA sarà destinato il compito non solo dell'accertamento delle multe, ma anche della loro riscossione.

Viviana BECCALOSSI (PdL) si dichiara non soddisfatta, perché nell'intervento del Ministro non ha trovato risposta ai quesiti posti nell'interrogazione.

Precisa quindi, che avendo già rivestito la carica di assessore regionale all'agricoltura della regione Lombardia ha ritenuto di acquisire informazioni presso tale regione – dove si produce il 42 per cento della produzione nazionale di latte – per comprendere i dati utilizzati nella ricordata relazione del Comando carabinieri politiche agricole. Al riguardo, ha constatato che la regione Lombardia ha condotto ulteriori verifiche sulle anomalie segnalate, sia in campo che tramite analisi di dati e parametri provenienti da altri controlli, come i controlli funzionali.

Per quanto riguarda il cosiddetto « insieme B», relativo al tenore di materia grassa (uno dei parametri che concorre a definire, ai fini del regime delle quote latte, il prelievo da pagare), la relazione del Comando carabinieri sostiene che erano presenti numerosissime aziende con il tenore di materia grassa troppo basso (inferiore al 3,20 per cento) e che questo era il chiaro segno di una metodologia di analisi non corretta e di un sistema truffaldino e della conseguente necessità di rifare i conteggi del prelievo. Per la Lombardia, tuttavia, l'elenco fornito dall'AGEA sulle aziende con tenore di massa grassa inferiore alla soglia indicata comprende solo 58 aziende su circa 6.000, ovvero lo 0,9 per cento. Dopo le verifiche dettagliate della regione, le aziende con potenziale grasso anomalo sono scese a 19, lo 0,3 per

cento delle aziende lombarde, che realizzano meno dello 0,5 per cento della produzione.

Un altro elemento che la relazione del Comando carabinieri politiche agricole ha evidenziato, come segno della irregolare applicazione del sistema quote latte, è quello delle aziende con una produzione di latte dichiarato, ma senza capi nell'anagrafe bovina (il cosiddetto « insieme C »). Per la Lombardia sono state segnalate 15 aziende (lo 0,25 per cento delle aziende lombarde). In realtà, per tutte è stato riscontrato che i capi in anagrafe erano presenti, essendo il mancato incrocio tra il dato produttivo e i capi in anagrafe determinato semplicemente da errori nel codice fiscale presente in anagrafe. I codici sono stati successivamente corretti

Un ulteriore elemento che la relazione del Comando carabinieri politiche agricole ha evidenziato è quello della resa anomala (« insieme F »). Sono state infatti individuate 38 aziende (lo 0,6 per cento delle aziende lombarde) per le quali la media produttiva dei capi (e cioè il rapporto tra la produzione dichiarata e il numero dei capi presenti in anagrafe) veniva considerato anomalo. Ad una successiva analisi, per 15 di queste aziende il dato produttivo è stato confermato dal dato dei controlli funzionali, mentre per altre sei il dato produttivo anomalo discendeva da un errato codice fiscale presente in anagrafe. Infine, anche la resa media delle restanti 17 aziende (lo 0,25 per cento delle aziende lombarde) appare alta, ma nella maggior parte dei casi non è incompatibile con un dato tecnico plausibile.

Altra anomalia su cui hanno più insistito i carabinieri è stato il fatto che in Italia non ci sono vacche a sufficienza per produrre il latte dichiarato, per la presenza di capi talmente vecchi da non poter essere in vita o produrre (e quindi le multe non sarebbero da pagare e l'anagrafe non sarebbe affidabile). Tralasciando per ragione di tempo l'esposizione dettagliata dei dati, segnala che per la Lombardia in anagrafe nel 2010 risultavano presenti 9351 capi con più di 10 anni (di questi 391 avevano più di 15 anni), che rappresen-

tano comunque meno del 2 per cento dei capi lombardi. In conclusione, all'esito delle verifiche, è risultato che i capi con almeno 10 anni ancora presenti in anagrafe nel maggio 2011 erano 8583 distribuiti in 2721 aziende, cioè meno di 3 capi con più di 10 anni per azienda. I capi controllati fisicamente in campo sono stati 3358 (39 per cento del totale) confermando l'effettiva presenza del 70 per cento degli stessi.

Precisa quindi che il suo intervento è diretto a fornire un contributo al Ministero, sulla base di quanto accertato dalla regione che più di ogni altra ha interesse a chiarire la vicenda. Ricorda in proposito anche che una rilevante quota delle risorse investite dagli allevatori proviene dagli allevatori lombardi.

Pertanto, se il Ministro vuole prendere in considerazione la relazione del Comando carabinieri politiche agricole, deve considerare anche che in base ai dati regionali quella relazione non appare attendibile, in quanto le anomalie non appaiono consistenti e sono state corrette dal sistema regionale.

Esprime infine preoccupazione per l'ipotesi che il Ministro voglia aprire un'indagine in materia, dopo aver « congelato » l'AGEA, per arrivare ad un ulteriore congelamento dei pagamenti delle multe. Riservandosi di analizzare più in dettaglio la risposta del Governo, intende ribadire sin d'ora che sarebbe assolutamente contraria a tale ultima ipotesi, che considera iniqua, soprattutto in questo momento in cui si chiedono sacrifici ai cittadini, perché significherebbe chiudere un occhio su situazioni che non lo meritano.

5-05499 Fiorio: Iniziative per contrastare la flavescenza dorata della vite.

Massimo FIORIO (PD) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il Ministro Francesco Saverio ROMANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo FIORIO (PD), pur prendendo atto che il Governo ha ripercorso puntualmente i meccanismi e i modelli di lotta alla malattia in oggetto, ritiene che esso non abbia raggiunto una giusta consapevolezza dei grandi rischi che il settore vitivinicolo sta correndo a causa della propagazione della flavescenza dorata della vite. Auspica pertanto una presa di posizione più netta poiché la malattia, in alcune aree, sta interessando il 30 per cento delle coltivazioni vitate, mettendo particolarmente a rischio la produzione italiana di vino. Invita altresì il Governo a dare almeno seguito alle annunciate iniziative riguardanti l'istituzione di una sede di approfondimento, precisandone gli scopi, i tempi e procedure che intenderebbe seguire.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 14.45.

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano.

## La seduta comincia alle 14.45.

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sulla riforma della politica agricola comune, anche in relazione al prossimo quadro finanziario dell'Unione europea, e sullo stato di avanzamento dei programmi di sviluppo rurale nonché sulla riforma della politica comune della pesca.

(Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Il Ministro Francesco Saverio RO-MANO interviene sui temi oggetto l'audizione.

Intervengono, sull'ordine dei lavori il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), il presidente Paolo RUSSO, e i deputati Mario PEPE (PD) e Massimo FIORIO (PD).

Intervengono quindi, nel merito, i deputati Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Corrado CALLEGARI (LNP), Teresio DELFINO (UdCpTP), Viviana BECCALOSSI (PdL) e Angelo ZUCCHI (PD).

Interviene in replica il Ministro Francesco Saverio ROMANO.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la Commissione dovrà sospendere i suoi lavori. Preso atto della disponibilità del Ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Dichiara conclusa l'audizione.

## La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 408.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168.

#### SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

#### RISOLUZIONI

7-00677 Zucchi: Sulle iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

# Interrogazione n. 5-05496 Di Giuseppe: Erogazione degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero.

## TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda la crisi del settore bieticolo-saccarifero e, in particolare, le motivazioni che hanno impedito di dare seguito all'impegno del Governo concernente la completa e definitiva erogazione degli aiuti nazionali destinati al settore, per le campagne 2009 e 2010.

Com'è noto, il fabbisogno economico per l'attuazione delle misure in argomento è stimato complessivamente in 85 milioni di euro. La relativa copertura finanziaria è stata individuata per un importo pari a 64 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e per i restanti 21 milioni di euro nelle dotazioni di bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Con la delibera CIPE 18 novembre 2010, n. 107, è stato assegnato il primo stanziamento di 64 milioni di euro.

Al riguardo, devo puntualizzare che la riduzione delle risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate, ad opera della manovra estiva, ha comportato una minore disponibilità delle somme da ripartire.

Ho, pertanto, ritenuto necessario e prioritario, nei giorni scorsi, avviare una verifica con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nonché con la Ragioneria generale dello Stato al fine di chiarire l'importo delle risorse finanziarie realmente disponibili.

Al riguardo, sono in attesa di conoscere gli effetti prodotti in concreto dalle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sulle risorse già assegnate dalla richiamata delibera CIPE del 18 novembre 2010.

Desidero, inoltre, evidenziare che la questione sugli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero è stata da me riportata all'attenzione del Comitato interministeriale bieticolo-saccarifero a Palazzo Chigi nell'ultima riunione del 12 ottobre scorso.

In quella sede, peraltro, ho già espresso l'intendimento di presentare al Governo una proposta normativa da inserire nel primo provvedimento legislativo utile, che consenta all'AGEA di sbloccare le risorse già presenti sul proprio bilancio (per l'importo di 21 milioni di euro) da erogare in favore del settore bieticolo-saccarifero.

Interrogazione n. 5-05497 Delfino: Sull'attuazione della normativa sulle quote latte, con particolare riferimento al recupero delle somme dovute e al sostegno finanziario ai produttori in regola.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Prima di entrare nel merito dell'interrogazione presentata dall'onorevole Delfino, vorrei ricordare che l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di alcune entrate erariali, da Equitalia Spa ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.

In tale contesto, rientra anche il trasferimento delle competenze per la riscossione delle cosiddette « multe » relative all'applicazione del regime comunitario del prelievo supplementare sul latte bovino.

Peraltro, avendo lo stesso articolo 39 (che riveste portata generale investendo il sistema produttivo nazionale) previsto che le modalità e la tempistica del trasferimento delle competenze debbano essere stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2011 e che allo stato attuale non è stato ancora adottato, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa si proseguono ad applicare le disposizioni che attribuiscono ad Equitalia Spa specifiche procedure concernenti la riscossione delle « multe » in questione.

Ed è proprio questo principio di continuità dell'azione amministrativa che rappresenta una sostanziale garanzia per il pieno adempimento degli obblighi comunitari incombenti sullo Stato italiano,

senza che possano configurarsi, almeno per tali profili, situazioni di eventuale contrasto con gli organismi comunitari.

Per quanto concerne i dati relativi ai pagamenti dei prelievi dovuti, alle rateizzazioni concordate ai sensi di legge, nonché alle procedure di riscossione coattiva, si precisa che gli stessi sono stati costantemente monitorati da AGEA che, peraltro, ha fornito in modo sistematico ai competenti uffici della Commissione europea notizie sull'andamento dei flussi in questione, nell'ambito di apposite indagini conoscitive nel settore nei vari Paesi membri. Ad ogni buon fine, nella tabella 1 allegata si riporta lo stato dei pagamenti relativi alla vicenda quote latte. Per quanto riguarda i produttori che non hanno aderito alle rateizzazioni previste dalla legge n. 119 del 2003 e n. 33 del 2009, si riporta la situazione delle intimazioni del prelievo esigibile inviate dall'Agea (tabella 2).

In merito allo stato d'attuazione dell'articolo 8-septies, comma 2, del decretolegge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, faccio
presente che tale disposizione, finalizzata
a favorire l'accesso al credito dei produttori che hanno acquistato quote latte,
prevede per la sua concreta attuazione
l'emanazione di un apposito decreto da
parte del competente Ministero dell'economia e delle finanze, con il concerto di
questa Amministrazione che, allo stato
attuale, non è stato ancora predisposto dal
Ministero proponente.

TABELLA 1

Situazione del prelievo sulla produzione di latte italiana

REGIME QUOTE LATTE

	Prelievo nazionale	Prelievo imputato ai produttori	to ai produttori	Prelievo riscosso	riscosso	Ratei	Rateizzazione L.119/2003	,/2003	Prelievo d	Prelievo da riscuotere
	(versato a UE)	Dendertend	London	Production	Testocito	Produtto	Importo	Importo già	Produttori	Impareto
_		י ומתחומנו	modern	Townson I		1000001	rateizzato	versato		
995/96 - 2001/02	1.386	31.732	1,116	18.624	92	15.385	l	142	7.846	678
2002/03	253	10,134	226	7.986	47				2,591	180
2003/04	174	2.151	173	946	8				1,498	165
2004/02	4.	1.416	147	819	9				1,130	142
2005/06	761	5.797	204	5.347	41				1.252	163
2006/07	177	5.565	185	4.595	22				1.223	163
2007/08	161	1.517	172	348	1				1.202	171
2008/09	45	888	48	218					756	46
Totali	2.537		2.271		219					1.910

Importi espressi in Milioni di Euro

TABELLA 2

Stato intimazioni L.33

TO 2121 612 07	3 CT 000 323 16C	9 50 540 550			
33.502,15	24.415.437,10 €	22.576.659,64 €	25,811,751,54 €	67 €	iffmazioni appullate
	,	ų,	36,905,704,56 €	136 €	struttoria archivlata
,	) (سِئَا ت	Φ	69.192,22 €	¥P ₩	ntimazioni sospese
110.476,94	23,935,247,52	i i	24,939.591,37 €	64 €	nitmaz, non recapitate
	12.029.641,06 €	12,029,641,06 €	13,215.926,57 €	38 €	entro I termini (accettazione)
473.936.963,78	474,265,183,43 €	491.677.365,97 €	497.726.937,22 €	1.111 €	nancata accettazione
,	35,465,063,86 €	35,465,063,86 €	35.617.314,19 €	78 €	n istruttarla
59.917.030,59	60.909.961,49 €	<b>₩</b>	70.825.882,58 €	9€3 €	nancata richlesta rateizzazione
2,753.644,20	90.503.556,26 €	90.503.556,26 €	92,903.796,58 €	332 €	ateizzanti
Areapen	Attualizzato	Rateizzato	Intimate	Num	0)
			Intimazion		

Aggiornato al 26 settembre 2011

# Interrogazione n. 5-05499 Fiorio: Iniziative per contrastare la florescenza dorata della vite.

### TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione dell'onorevole Fiorio affronta la problematica relativa alla diffusione sul territorio nazionale della « flavescenza dorata », malattia della vite il cui agente causale è il fitoplasma *Grapevine Flavescence dorée*.

La malattia, dalla sua prima comparsa nel 1973 in Lombardia, si è estesa nelle regioni centro-settentrionali. La trasmissione in natura del fitoplasma è dovuta alla presenza di un vettore, il cicadellide *Scaphoideus titanus*, rinvenuto anche nelle aree meridionali italiane.

È di questi giorni la segnalazione del primo ritrovamento del fitoplasma nel sud Italia, per la precisione in regione Campania. Il competente Servizio regionale ha provveduto all'estirpazione e alla distruzione delle piante infette, nonché all'intensificazione dell'attività di monitoraggio dell'area del ritrovamento.

Per far fronte alla comparsa in forma epidemica della fitoplasmosi in diverse zone viticole del territorio italiano, questo Ministero ha emanato nel 2000 un decreto di lotta obbligatoria (decreto ministeriale 31 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2000).

In base a detto decreto, i servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente, attraverso l'individuazione di siti di osservazione, la sorveglianza sull'intera area vitata del territorio di propria competenza, verificando la presenza del fitoplasma e del suo vettore, la cicalina *Scaphoideus* titanus.

I risultati dei monitoraggi vengono trasmessi annualmente al Servizio fitosanitario centrale. In base ai risultati dell'attività di monitoraggio, i servizi regionali provvedono alla delimitazione di zone « focolaio », dove si può tecnicamente ritenere possibile l'eradicazione della malattia, e di zone di « insediamento », in cui la malattia ha raggiunto un livello tale da non far ritenere possibile l'eradicazione.

Il decreto di lotta obbligatoria definisce, altresì, specifiche misure fitosanitarie da attuare in ciascuna zona delimitata anche per i produttori di materiale di moltiplicazione.

Negli ultimi anni la malattia ha fatto registrare una recrudescenza nelle aree produttive settentrionali italiane, dovuta a una serie di concause tra cui la difficoltà di contenimento del vettore con trattamenti insetticidi e la presenza crescente di superfici incolte che rappresenta un pericoloso serbatoio di infestazione.

Anche in Paesi confinanti, quali Francia e Svizzera, si è registrato un considerevole aumento dell'incidenza della malattia

Al fine di definire procedure di diagnosi e di contenimento adeguate, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha finanziato nei primi mesi del 2010 un progetto, di durata biennale, denominato « Emergenze fitosanitarie: strategie di contenimento - STRATECO ». Nell'ambito del progetto è stata istituita una linea di ricerca specifica per flavescenza dorata e legno nero, che si sviluppa secondo un piano di attività definito da esperti scientifici del CRA - Centro di

ricerca per la patologia vegetale, col supporto del Servizio fitosanitario centrale e dei servizi fitosanitari regionali.

Inoltre, al fine di potenziare i servizi fitosanitari regionali e per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie, su proposta del Ministero, è all'esame della Conferenza Stato-regioni una bozza di decreto di ripartizione di fondi che prevede assegnazioni straordinarie per l'attività delle regioni in ambito fitosanitario. In tal modo, sarà possibile potenziare l'attività di monitoraggio e controllo sul territorio nei confronti di diversi organismi nocivi, compresi i fitoplasmi della vite.

Se ciò non dovesse essere sufficiente, sarà valutata la possibilità di attingere ulteriori risorse per il finanziamento di

progetti specifici nell'ambito dalle attività finanziate attraverso piani di sviluppo rurale.

Infine, in merito all'opportunità di istituire, in accordo con la Conferenza Statoregioni, un tavolo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, faccio presente che è già operativa una sede di concertazione tra l'autorità centrale e le regioni. Infatti, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 214 del 2005, è stato istituito il Comitato fitosanitario nazionale (costituito dal Servizio fitosanitari regionali e delle province autonome) avente compiti tecnici consultivi e propositivi in merito alle problematiche di carattere fitosanitario.

185191

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

#### SOMMARIO

CEDE	REFERENTE	
SEDE	REFERENCE	•

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno	
2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	

### SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per le politiche europee, Anna Maria Bernini Bovicelli.

### La seduta comincia alle 13.40.

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2011.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *Ministro per le politiche europee*, preso atto del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 19 ottobre sul disegno di legge comunitaria e sulla Relazione annuale, intende fornire alcune precisazioni ed elementi di risposta in merito alle questioni

poste sia dai relatori – l'onorevole Maggioni e l'onorevole Fucci – che dall'onorevole Gozi.

Si sofferma in primo luogo sul disegno di legge comunitaria e su quanto evidenziato dall'onorevole Gozi in ordine al fatto che il contenuto del disegno di legge è estremamente semplificato, al punto da conferire al Governo una delega in bianco per l'attuazione delle direttive. Il disegno di legge governativo contiene effettivamente, allo stato, unicamente l'elenco delle direttive da attuare e le disposizioni di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. Occorre tuttavia rammentare che tale formulazione del disegno di legge è frutto dell'accordo politico raggiunto nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge comunitaria 2010, allorquando, per ovviare alla bocciatura dell'articolo 1 da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati e consentire una celere approvazione del disegno di legge, si concordò di ridurre significativamente l'articolato del disegno di legge 2010, rinviando l'inserimento delle disposizioni stralciate al disegno di legge comunitaria 2011, ma si decise, contestualmente, al fine di garantirne la rapida presentazione al Parlamento, di predisporre un disegno di legge comunitaria 2011 molto semplificato, con le sole deleghe legislative e le consuete disposizioni per il loro esercizio.

Il Governo, come anche il Parlamento, potrà naturalmente integrare, attraverso emendamenti da presentare in Commissione XIV, il testo del disegno di legge con altri articoli, alcuni dei quali recanti criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive inserite negli allegati. È evidente, però, che, come di consueto, i criteri di delega non riguarderanno tutte le direttive, ma soltanto alcune di esse; si noti, ad esempio, che, relativamente alla legge comunitaria 2009, la previsione di specifici criteri di delega ha riguardato solo 8 delle 61 direttive contenute negli allegati. Evidenzia infatti che non tutte le direttive, per la loro formulazione estremamente dettagliata, richiedono l'individuazione di principi e criteri direttivi.

L'onorevole Gozi ha inoltre posto in evidenza che il disegno di legge non reca alcuna disposizione volta a sanare procedure di infrazione e chiede di sapere come il Governo intenda comportarsi al riguardo.

Massimo POMPILI (PD) segnala di aver presentato una interrogazione a risposta orale in Assemblea sulla specifica questione delle procedure di infrazione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, Ministro per le politiche europee, richiama sul punto quanto sopra detto relativamente all'accordo politico raggiunto nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2010, con il quale si decise di lasciare nel medesimo testo soltanto le disposizioni relative a procedure di infrazione allo stadio, almeno, di parere motivato, e dunque più urgenti, rinviando le altre al successivo disegno di legge.

Al riguardo, anticipa che il Governo presenterà, nell'ambito del presente disegno di legge, alcuni emendamenti volti a sanare procedure di infrazione.

Una prima proposta emendativa conterrà una disposizione, già inserita nel disegno di legge comunitaria per il 2010 (ex articolo 6) e poi stralciata, in tema di repertorio nazionale dei dispositivi medici, volta a risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4516 (in fase di parere motivato), attraverso alcune modifiche alla legge finanziaria 2006, nel senso di innalzare da 5 a 5,50 per cento il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici e di eliminare il pagamento della tariffa di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.

Sarà poi presentato un emendamento volto ad introdurre una disposizione finalizzata a risolvere la procedura d'infrazione n. 2010/2143 (allo stadio di messa in mora), recante modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007 (di attuazione della direttiva 2005/36/CE), relativamente alla comunicazione in caso di spostamento del prestatore di servizi; la modifica intende eliminare il termine di preavviso di 30 giorni imposto al prestatore transfrontaliero che intende spostarsi in Italia per prestare i propri servizi, in quanto contrastante con la citata direttiva, che non prevede alcun termine per la dichiarazione preventiva.

Un ulteriore intervento recherà una disposizione recante modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive; le modifiche recepiscono le puntuali osservazioni fatte dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2006, attualmente allo stadio messa in mora, per non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Infine il Governo presenterà un emendamento volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4188 (allo stadio di messa in mora), in tema di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali; la norma proposta reca modifiche al codice della proprietà industriale (decreto legislativo n.30 del 2005) che, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE, impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per

prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione.

Precisa quindi che, allo stato, il Governo non intende presentare un decreto legge salva-infrazioni, che resta, tuttavia, uno strumento, previsto dall'articolo 10 della legge n. 11 del 2005, davvero necessario allorquando atti normativi o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea impongono urgenti obblighi di adeguamento, cui non si può far fronte con la legge comunitaria annuale, in quanto la loro scadenza risulta anteriore alla presunta entrata in vigore della medesima legge. È poi certamente da condividere il rilievo sulla competenza in ordine al decreto-legge salva-infrazioni, che non compete alla XIV Commissione ma alla I (Affari costituzionali); su tale aspetto, tuttavia, in Governo non può incidere in alcun modo, trattandosi di questione disciplinata dai regolamenti parlamentari.

Ricorda quindi che il Relatore, onorevole Maggioni, ha sottolineato il ritardo con il quale è stato presentato al Parlamento il disegno di legge comunitaria (il 19 settembre 2011, anziché il 31 gennaio, come previsto dalla L. 11/2005). Tale ritardo è da collegare, certamente, al lento e complesso iter parlamentare del disegno di legge comunitaria 2010, che, ad oggi, ancora non è stato approvato dalle Camere. Sottolinea peraltro che, non appena insediatasi, si è impegnata ad accelerare l'approvazione definitiva del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri e la successiva presentazione al Parlamento; tuttavia, non può non concordare con il Relatore sulla necessità di riformare al più presto le procedure di esame della legge comunitaria, augurandosi che abbia una celere approvazione il disegno di legge di riforma della L. 11/2005, che è attualmente all'esame del Parlamento e che interviene sul disegno di legge comunitaria sia in ordine ai tempi di presentazione che ai contenuti.

In questo contesto, è utile ricordare che il disegno di legge comunitaria 2011 contiene una rilevante novità, rispetto alle precedenti leggi comunitarie: il termine della delega legislativa non coincide più con quello di recepimento fissato nelle singole direttive, ma è anticipato di due mesi rispetto ad esso. Il Governo ha inteso, con tale modifica, accelerare il più possibile l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, con l'obiettivo di evitare l'apertura di procedure di infrazione per mancata attuazione, che ormai la Commissione europea avvia pochi giorni dopo la scadenza del termine di recepimento, con il rischio, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza; la modifica si è resa necessaria in quanto le infrazioni non sono state scongiurate dall'allineamento del termine di delega con quello di recepimento fissato nelle direttive, misura prevista dalle precedenti leggi comunitarie.

Il Relatore ha, inoltre, rilevato un'apincongruenza dell'articolo comma 7, del disegno di legge comunitaria, il quale, richiamando il potere sostitutivo statale, nei casi di inadempienza delle regioni e delle province autonome, sembrerebbe far riferimento sia alle sanzioni penali che a quelle amministrative, mentre il riferimento alle sanzioni penali, che sono di esclusiva competenza statale, non sarebbe pertinente. Al riguardo, da un'attenta lettura dell'articolo 1, comma 7, emerge che il potere sostitutivo è richiamato per i decreti legislativi di cui al successivo articolo 3, ovverosia quelli recanti la disciplina sanzionatoria per la violazione di obblighi contenuti nelle direttive attuate in via regolamentare o amministrative o in regolamenti dell'Unione europea, « se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ». È evidente, pertanto, che, seppure i decreti di cui all'articolo 3, cui si fa riferimento, riguardano sia sanzioni penali che amministrative, il potere sostitutivo potrà essere esercitato solo ove si tratti di materie di competenza regionale e, quindi, nella fattispecie, di sanzioni amministrative; non può sussistere, invece, alcun potere di sostituzione delle regioni e delle province autonome in assenza di una loro competenza.

Il Relatore ha, infine segnalato che non risultano inserite nel disegno di legge direttive per le quali sono già scaduti i termini di recepimento. Anche in questo caso non è preclusa la possibilità di presentare emendamenti in corso di esame, laddove alcune direttive venissero a scadere, per aggiornare i contenuti del disegno di legge. Ricorda che nel disegno di legge comunitaria per il 2010 sono state inserite le sole direttive in scadenza al febbraio 2012. Se ai colleghi risultano direttive già scadute e non inserite nel provvedimento, sarà particolarmente gradita una segnalazione in proposito.

Si sofferma quindi su una questione specifica, che potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento. Si riferisce al parere espresso dalla V Commissione Bilancio sul disegno di legge comunitaria 2011, recante una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con la quale si chiede la soppressione dall'allegato B della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ritiene che sul punto si possano opporre alle motivazioni addotte dalla Commissione Bilancio alcune controdeduzioni, ed auspica che si possa pervenire ad una nuova deliberazione di quella Commissione su questo specifico punto.

Passando quindi alle osservazioni formulate sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010, si sofferma in primo luogo sui rilievi relativi ai tempi di trasmissione della Relazione. Non si può certo negare il ritardo che c'è stato; si trattava d'altra parte della prima applicazione del nuovo articolo 11 della legge 11/2005; circostanza che ha determinato un lungo e non facile lavoro di preparazione e raccolta dei contributi delle diverse Amministrazioni. La mancanza in quel momento di un Ministro per le politiche europee ha peraltro reso impossibile sollecitare politicamente le Amministrazioni al puntuale rispetto dei tempi e delle indicazioni di contenuto ricevute dal Dipartimento per le politiche europee, e ciò anche nei casi nei quali il ritardo nella trasmissione dei contributi è risultato particolarmente grave.

Identici problemi il Governo ha incontrato, del resto, con l'altra novità contenuta nell'articolo 11 delle legge 11/2005: la Relazione programmatica. Segnala al riguardo che proprio nella giornata di ieri si è svolta presso il Dipartimento per le politiche europee la prima riunione con tutte le Amministrazioni interessate per la preparazione tanto della relazione programmatica per il 2012, che di quella consuntiva per il 2011. Confida pertanto di poter assicurare questa volta il pieno rispetto delle scadenze fissate dalla legge.

Venendo ora alle osservazioni relative ai seguiti dati agli atti di indirizzo, e di cui agli adempimenti previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), desidera segnalare che il Dipartimento per le politiche europee ha provveduto agli adempimenti di competenza, sensibilizzando nel contempo tutte le Amministrazioni. Più nello specifico, sulla base di quanto concordato in sede di Comitato tecnico permanente, si è sistematicamente proceduto all'invio alle Amministrazione con competenza prevalente per materia, ed alle altre eventualmente interessate, le risoluzioni/atti di indirizzo/ pareri espressi dalle Camere e da queste trasmessi e a darne contestuale comunicazione ai servizi della rappresentanza permanente a Bruxelles, affinché ne possano tenere debito conto ai fini della definizione della posizione italiana ai tavoli negoziali in fase ascendente. Il Governo è infatti consapevole del fatto che, al di là di quanto disposto a livello normativo, la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente non può rappresentare che un valore aggiunto per l'Italia, in relazione ai contenuti dell'atto ma anche e soprattutto, sotto il profilo della forza negoziale.

In particolare, al fine di razionalizzare, semplificare e migliorare l'ingente flusso di dati, a partire dall'autunno del 2010 il Dipartimento ha attivato una casella di posta elettronica (infociaceattiuegoverno.it) destinata appositamente ed esclusivamente all'acquisizione e al flusso di atti e di informazioni dirette e provenienti dal Parlamento.

Si è quindi concordato che le Amministrazioni provvedano a segnalare al Dipartimento per le politiche europee, per i dossier di propria competenza, i casi in cui non hanno potuto conformarsi agli indirizzi definiti dalle Camere nonché gli eventuali casi in cui, alla luce dell'evoluzione di negoziati, abbiano dovuto discostarsi da tali indirizzi. Ritiene infatti più utile opportuna una segnalazione sistematica dei casi nei quali il Governo non ha agito conformemente agli indirizzi espressi dal Parlamento, piuttosto che la rilevazione di tutte le volte in cui invece lo ha fatto; solamente nel primo caso, a suo avviso, corre l'obbligo di motivare il discostarsi dell'Esecutivo dalla pronuncia parlamentare.

Come ha già avuto modo di sottolineare qualche settimana fa in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del Dicastero, rispondendo ad alcuni deputati che lamentavano il fatto che non sempre gli atti di indirizzo delle Camere hanno ricevuto la necessaria attenzione da parte del Governo o che quest'ultimo non si sia attenuto alle indicazioni in esse contenute nel presentare la posizione italiana in sede europea, ritiene si tratti più di un problema di comunicazione e di presentazione che di sostanza. Non sono infatti pervenute, da parte delle Amministrazioni, segnalazioni di casi in cui la posizione rappresentata dal Governo in sede negoziale sia stata difforme dal parere espresso delle Camere. Anzi, prendendo ad esempio il caso del Regolamento sull'Iniziativa dei cittadini citato dal relatore onorevole Fucci, il Governo ha costruito la propria posizione negoziale anche sulla base delle osservazioni espresse dalla Camera dei deputati, che sono state rappresentate in sede di negoziato ed accolte nel testo approvato lo scorso mese di marzo. Il fatto che nella relazione consuntiva del Governo il contributo del Parlamento non sia stato adeguatamente evidenziato è stato dettato dalla considerazione suddetta. Cita inoltre il caso del brevetto unico europeo, ricordando come la presa di posizione del Parlamento abbia sensibilmente rafforzato la posizione del Governo. Anche in tema di *governante* economica, il Governo sta tenendo conto degli atti di indirizzo approvati dalle Camere.

Potrebbe peraltro presentarsi il caso, che andrebbe ovviamente adeguatamente motivato, in cui, sopraggiunte evoluzioni del negoziato non conosciute al momento dell'emanazione dell'atto di indirizzo, richiedano un cambiamento della posizione del Governo.

Riconosce peraltro che vi è il problema di riferire al Parlamento sui seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo. Pertanto solleciterà l'attenzione dei colleghi di Governo – nel quadro del coordinamento politico del CIACE – affinché assicurino la più ampia partecipazione alle attività parlamentari fornendo tutte le informazioni necessarie e doverose a facilitare tali attività e diano una regolare informativa sugli esiti degli atti di indirizzo formulati dagli organi parlamentari.

Mario PESCANTE, presidente, ringrazia il Ministro per l'esemplare replica svolta e, con riferimento al brevetto unico europeo, segnala apprezzamento per il fatto che il ricorso del Governo alla Corte di giustizia contro la cooperazione rafforzata abbia menzionato espressamente il parere espresso sul tema dalla XIV Commissione della Camera.

Coglie quindi l'occasione per segnalare ancora una volta al ministro l'urgenza dell'approvazione del progetto di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, approvato all'unanimità alla Camera e attualmente all'esame del Senato.

Sandro GOZI (PD) ringrazia a sua volta il ministro per l'esauriente intervento e si associa all'invito fatto dal Presidente Pescante con riferimento alla legge n. 11 del 2005.

Esprime quindi alcune perplessità di carattere metodologico, che ancora in-

tende sottolineare. Evidenzia infatti come la Legge comunitaria per il 2010 rappresenti un caso eccezionale, nel quale si è pervenuti alla convergenza di tutte le forze politiche dopo uno scontro acceso tra maggioranza e opposizione. Il metodo celere e semplificato in questo caso seguito non può tuttavia divenire una regola, altrimenti si rischia una compressione eccessiva delle prerogative parlamentari. Non è sufficiente sapere che il Governo intende recepire alcune direttive: occorre conoscere la strada che l'Esecutivo intende privilegiare nella loro attuazione, che in molti casi presenta importanti elementi di discrezionalità. Cita in proposito le direttive in materia di congedo parentale (2010/ 18/UE), di applicazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma (2010/14/UE), di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (2010/ 53/UE), di prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (2010/ 73/UE), e di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani (2011/36/UE). Ribadisce come in tutti questi casi il Governo debba indicare le scelte che intende operare; né può essere richiamato il rispetto formale della legge n. 11 del 2005 che prevede disposizioni generali che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive recate dagli allegati e che sono riportate nei primi articoli del disegno di legge, ormai clausole generali di routine sempre riportate nel testo del provvedimento.

Soffermandosi quindi sul tema delle procedure di infrazione, non può che convenire con il Ministro circa il fatto che la competenza primaria delle Commissioni parlamentari per l'esame di un eventuale decreto-legge « salva-infrazioni » è questione che attiene al Regolamento della Camera e non coinvolge la responsabilità del Governo; tuttavia ritiene che sarebbe assai meglio impegnarsi per un'accelerazione dell'iter di approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005 piuttosto che anticiparla di fatto con un provvedimento d'urgenza, e ciò al fine di interve-

nire in maniera più chiara e trasparente. Quanto alla scelta di intervenire unicamente sulle procedure di infrazione in fase di parere motivato, ritiene che si tratti di una decisione legittima del Governo ma che potrebbe non essere sempre in linea con gli interessi nazionali. In alcuni casi potrebbe essere opportuno intervenire anche in una fase precedente della procedura e ritiene che occorra valutare se il metodo adottato sia quello più conveniente per il Paese e per il Parlamento.

Circa poi ai seguiti dati ai pareri e gli atti di indirizzo del Parlamento non può non sottolineare come sulle questioni più importanti del dibattito politico il Governo continui ad evitare il confronto parlamentare, diversamente da quanto avviene negli altri paesi europei. Segnala in proposito che il Bundestag è stato, nella giornata odierna, preventivamente informato dal Governo in merito alla sua posizione in vista del Consiglio europeo, con riferimento, in particolare, alle prospettive di modifica del fondo salva Stati. Così non è invece avvenuto in Italia, che pure si trova al centro del problema.

Sulla questione, infine, della trasmissione delle informazioni alle amministrazioni competenti prevalenti, osserva come non può essere sufficiente per la Camera che le informazioni circolino all'interno del Governo: occorre invece che al Parlamento sia dato conto di tutti gli scostamenti da parte dell'Esecutivo agli indirizzi parlamentari.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il Ministro per la relazione svolta; tenuto conto tuttavia del fatto che sta per avere inizio presso il Senato l'audizione del Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per le relazioni interistituzionali Maros Sefcovic, rinuncia al proprio intervento. Segnala unicamente, con riferimento all'esame presso il Senato del provvedimento di riforma della legge n. 11 del 2005, che una accelerazione dell'iter potrebbe essere raggiunta attraverso la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, sollecitata dai rappresentanti dei gruppi.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore sul disegno di Legge comunitaria 2011, ringrazia a sua volta il Ministro per le risposte date ai quesiti da lui posti e per le indicazioni estremamente precise fornite alla Commissione.

Enrico FARINONE (PD), nel ringraziare il Ministro per l'intervento svolto, esprime a sua volta, come già fatto dal collega Gozi, perplessità in ordine al metodo indicato dal Ministro di intervenire nelle procedure di infrazione solo nella fase del parere motivato. Auspica una riflessione sul punto.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *Ministro per le politiche europee*, con riferimento alla questione delle procedure di infrazione, segnala che l'intervento sulle sole procedure in fase di parere motivato è stato il metodo adottato unicamente con riguardo alla legge comunitaria per il 2010, tenuto conto della situazione di urgenza prima ricordata. In linea generale il Governo intende piuttosto intervenire sin dalla fase della messa in mora.

Intende inoltre precisare come molte delle direttive contenute nel disegno di legge comunitaria non necessitino, per il dettaglio delle disposizioni recate, di principi e criteri direttivi per il loro recepimento. Si dichiara, in ogni caso, disponibile ad una valutazione di tali aspetti con la Commissione.

Con riguardo, infine, alla informazione resa dal Governo tedesco al Bundestag nella giornata odierna, sottolinea come ciò derivi da un obbligo di legge, oltre che dalla sentenza dello scorso settembre del Tribunale costituzionale federale.

Massimo POMPILI (PD) chiede al Ministro, con riferimento alle procedure di infrazione, se qualora si pervenga alla comminazione di sanzioni pecuniarie, queste debbano essere effettivamente pagate, oppure vi siano dei metodi compensativi di corresponsione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *Ministro per le politiche europee*, osserva come non vi sia, fortunatamente, nessuna casistica sul punto. Laddove tuttavia vi fossero sanzioni pecuniarie, queste dovrebbero essere puntualmente pagate.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

## per le questioni regionali

### SOMMARIO

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	192
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	196
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	193
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	197
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. S. 2472-B Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	194
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	198

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

### La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1 sancisce che la Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi e ne sostiene le attività. Osserva che l'articolo 2 esclude le attività di spettacolo di strada dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza. Si sofferma sull'articolo 3, teso ad estendere anche alle sale

adibite alle attività contemplate dal provvedimento la disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali; la disposizione stabilisce altresì che la disciplina si applichi nei casi di conduzione, a qualsiasi titolo, di immobili o di aziende. Fa notare che l'articolo 4 esclude dall'applicazione dell'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante norme in materia di servizi di controllo e sicurezza, le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgano attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense. Rileva che con decreto del Ministero dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità di svolgimento delle attività musicali effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico, con specifico riferimento all'individuazione delle modalità per l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo. Sottolinea che l'articolo 5 stabilisce che in via transitoria, i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni che decorre dalla data della scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene che sarebbe opportuno, all'articolo 4, prevedere che il decreto del Ministro dell'interno che definisce le modalità di svolgimento delle attività musicali in spazi aperti al pubblico sia sottoposto anche al previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, nel condividere la considerazione svolta dal collega, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2011, l'istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno », da conferire il 25 settembre di ogni biennio a Conversano, in provincia di Bari, alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio. Osserva che l'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione Di Vagno, che agisce d'intesa con la Presidenza del Consiglio e sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Sottolinea che l'ammontare del Premio è fissato in quarantamila euro: la fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare sulla base di criteri di merito. Precisa che alla fondazione è concesso un contributo una tantum pari a centomila euro per la riorganizzazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico. Evidenzia che l'articolo 2 dispone la nomina di un comitato scientifico cui spetta decidere il tema del Premio per ogni edizione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, composto da tre studiosi di storia contemporanea o di scienza politica, è nominato dalla Presidenza del Consiglio, su proposta della Fondazione Di Vagno. Fa notare che le tematiche nell'ambito delle quali il tema deve essere individuato riguardano il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo. Precisa che l'articolo 3 dispone che i vincitori del Premio sono individuati da una giuria composta da cinque membri: il Presidente pro tempore della Fondazione, un rappresentante della Presidenza del Consiglio, tre studiosi di storia contemporanea. Chiarisce che l'articolo 4 dispone in merito agli oneri derivanti dall'attuazione della legge. Ravvisa l'opportunità che gli enti locali interessati partecipino alle spese da sostenere per l'attuazione del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime talune perplessità in merito all'indicazione del socialismo nel XXI secolo tra le tematiche nell'ambito delle quali deve essere svolto il tema del Premio. Reputa opportuno che oltre agli enti locali anche la regione interessata sia tenuta a partecipare alle spese necessarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene che tra le finalità del provvedimento in esame possa delinearsi anche la valorizzazione territoriale della località sede del Premio e a tal proposito reputa utile prevedere un adeguato coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate. Ravvisa inoltre l'opportunità che anche il Parlamento, di cui di Vagno fu componente, partecipi agli oneri per lo svolgimento delle attività della predetta Fondazione. Dichiara in conclusione il proprio voto di astensione sul testo in esame.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. S. 2472-B Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giuseppe illustra il provvedimento in esame, segnalando che la Commissione ha già espresso parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato in data 9 marzo 2011 ed alla VIII Commissione della Camera il 13 luglio 2011. Rileva che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi », al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente, l'attuazione del protocollo di Kyoto, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria: nella Giornata il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole e nelle università, di concerto con i ministri competenti, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo e l'educazione civica ed ambientale. Riferisce che l'articolo 2 reca norme tese ad assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune, di porre a dimora un albero per ogni neonato; l'articolo 3 dispone l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico volto, tra l'altro, a proporre un piano nazionale che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici. Osserva che l'articolo 4 prevede che il comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con le

regioni e i comuni, presenta un rapporto annuale sull'applicazione delle disposizioni relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati. Precisa che le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili riservate al verde pubblico urbano da parte dei cittadini costituiti in consorzi. Osserva che l'articolo 5 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; è concessa la facoltà al Comune di inserire il nome, il logo dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. Chiarisce che le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con successivo decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Sottolinea che l'articolo 6 prevede il rifinanziamento del Fondo per la forestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane. Evidenzia che l'articolo 7 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni di adottare misure volte a favorire il risparmio, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili; con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di erogazione delle risorse nonché le modalità di attuazione delle disposizioni in esame. Rileva che l'articolo 8 introduce norme per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico; un decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, dovrà stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento e per la redazione degli elenchi regionali e comunali. Fa notare che l'articolo 9 prevede che le disposizioni in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD), nel ritenere che la materia oggetto del provvedimento rientra nella esclusiva competenza regionale, fa notare che in ordine alle attività di salvaguardia delle foreste sarebbe opportuno prevedere l'efficiente impiego degli operatori forestali delle comunità montane del Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. (Nuovo testo C. 3428).

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3428, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, la « promozione e organizzazione di attività culturali », cui si riferi-

scono le attività di sostegno dello spettacolo, è riconducibili alla legislazione concorrente;

evidenziato che in relazione all'articolo 4 rileva anche la materia « tutela della concorrenza », attribuita alla potestà legislativa dello Stato,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4 del testo in esame, che il decreto del Ministro dell'interno ivi richiamato sia sottoposto anche al previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.

(Nuovo testo C. 4333).

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 4333, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante l'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921:

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione la «tutela dei beni culturali»

rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » è riconducibile alla legislazione concorrente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione della regione e degli enti locali interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

# Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (S. 2472-B Governo, approvato dalla Camera).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2472-B, in corso di esame presso la 13 Commissione del Senato, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, su cui la Commissione ha reso parere alla 13ª Commissione del Senato in data 9 marzo 2011 ed alla VIII Commissione della Camera il 13 luglio 2011;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale e preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

rilevato, altresì, che il provvedimento incide altresì su profili connessi alla materia istruzione che, per quanto riguarda le norme generali, è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre per quanto riguarda le restanti norme è asse-

gnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;
- 2) all'articolo 5, siano soppresse le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per l'attuazione del federalismo fiscale

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	199
Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione	199
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3,	
comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione)	200
Δ Μ/ΕΡΤΕΝΖ Δ	200

#### AUDIZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Paolo FRANCO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

# La seduta comincia alle 14.35.

# Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, presidente, comunica che il Presidente della Camera, in data 6 settembre 2011, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Leo, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, in sostituzione del deputato Anna Maria Bernini Bovicelli, appartenente al medesimo gruppo, divenuta membro del Governo.

### Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, presidente, comunica che i Presidenti di Camera e Senato

hanno convenuto sulla decisione presa nella seduta del 28 settembre 2011 dal-l'Ufficio di presidenza della Commissione, in seguito alle dimissioni della prof.ssa Paola Casavola, di avvalersi della collaborazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 42 del 2009, prof. Alessandro Sterpa, professore aggregato di Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto regionale e Diritto dell'ambiente presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

L'Ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

Ritiene inoltre utile segnalare che il Governo ha approvato in esame preliminare, nel Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2011, uno schema di decreto legislativo correttivo in materia di federalismo municipale, nonché di armonizzazione dei bilanci pubblici, che è in corso di trasmissione alla Conferenza unificata per l'acquisizione dell'intesa prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Segnala infine che è prossimo all'esame della medesima Conferenza lo schema di decreto del Presidente del Consiglio di ministri, previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti locali, che verrà poi inviato alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), con riguardo al processo di attuazione della legge n. 42, sottolinea la necessità di un coordinamento tra le misure annunciate in questi giorni dal Governo e il contenuto dei decreti legislativi finora emanati. Si riferisce in particolare al Piano Eurosud annunciato dal ministro Tremonti, il cui andrebbe coordinato contenuto con quanto già previsto dal decreto legislativo n. 88 del 2011, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali.

Enrico LA LOGGIA, presidente, concorda con quanto evidenziato dalla collega Lanzillotta sulle esigenze di un coordinamento tra le future misure varate dal Governo e l'impianto dei decreti attuativi.

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Vito SANTARSIERO, sindaco del Comune di Potenza, Giuseppe CASTIGLIONE, presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e Vasco ERRANI, presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Walter VITALI (PD), Paolo FRANCO (LNP) e Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ed i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Marco CAUSI (PD), Maurizio LEO (PdL) e Rolando NANNICINI (PD).

Giuseppe CASTIGLIONE, presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Graziano DELRIO, presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Vasco ERRANI, presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

# per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

## SOMMARIO

### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)	201
ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)	204
Sull'ordine dei lavori	202
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)	203
	200
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	203

Mercoledì 26 ottobre 2011. – Presidenza del Presidente ZAVOLI. – Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Pier Paolo Pioli e il dottor Luca Romano.

### La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MORRI (PD) rappresenta preliminarmente l'esigenza segnalata da parte del Gruppo PD del Senato di assicurare la presenza dei senatori nelle Commissioni permanenti convocate nel corso del pomeriggio; considerando poi come sulle disposizioni 16 e 20 non sia stata ancora raggiunta un'intesa per un'eventuale diversa formulazione, propone di procedere all'esame della disposizione 17, precedentemente accantonata.

La deputata PERINA (FLpTP) concorda.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 17, che si considerano illustrati.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione del 17.5, che però andrebbe considerato come testo aggiuntivo anziché sostitutivo.

Ritenendo non possibile escludere la responsabilità aziendale per i prodotti offerti, il deputato BELTRANDI (PD) insiste sui propri emendamenti 17.1 e 17.2.

La deputata PERINA (FLpTP) si associa alle proposte di soppressione, anche considerando il modo contraddittorio con cui viene trattato il concetto di imparzialità.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) illustra le ragioni dell'emendamento soppressivo 17.3, considerando come la materia sia già ampiamente trattata da leggi vigenti e come sia assolutamente inopportuno eliminare le responsabilità aziendali.

Prendendo atto della condivisione del testo da parte del relatore, il senatore VITA (PD) trasforma l'emendamento 17.5 in un emendamento tendente ad inserire una disposizione aggiuntiva dopo la 17. Concorda invece con le proposte di soppressione.

Associandosi alle proposte soppressive, il senatore PARDI (IdV) sottolinea come la disposizione 17 definirebbe una posizione individuale del conduttore contraria al concetto di servizio pubblico.

Aggiungendo la propria firma agli emendamenti 17.3 e 17.7, il deputato CARRA (UdCpTP) sottolinea come la norma appaia difficilmente comprensibile ed interpretabile.

Il deputato RAO (UdCpTP) aggiunge la firma all'emendamento 17.5, come modificato, osservando invece che la disposizione 17, peraltro molto poco chiara, metterebbe in discussione la funzione di servizio pubblico e comprometterebbe i programmi di inchiesta.

In sede di votazione vengono respinti gli emendamenti 17.3 e 17.7, identici tra loro, nonché gli emendamenti 17.6, 17.4, 17.1 e 17.2. Risulta invece approvato all'unanimità l'emendamento 17.0.1 (già 17.5).

Il PRESIDENTE ricorda che la disposizione 18 è stata già esaminata precedentemente. Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 19, che si considerano illustrati.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (PD) sostiene le ragioni dell'emendamento 19.1.

Il senatore PROCACCI (PD) ritiene la norma proposta lesiva presumibilmente di un diritto, peraltro in modo ingiustificabile

### Sull'ordine dei lavori.

Il senatore PARDI (IdV) segnala la necessità di recarsi presso la 1a Commissione permanente del Senato pur avendo interesse ad intervenire nel dibattito in corso. Chiede pertanto l'interruzione dei lavori, sollevando l'annoso problema dell'impossibile ubiquità dei parlamentari.

Il PRESIDENTE ne prende atto.

Il senatore MORRI (PD) sottolinea di aver già segnalato in avvio di seduta il problema della sovrapposizione con i lavori di altre Commissioni e chiede a nome del Gruppo PD l'interruzione dei lavori.

Il PRESIDENTE fa presente che solo un'eventuale concomitanza con i lavori di Assemblea può giustificare la sconvocazione, laddove analoghi problemi non siano segnalati anche dai Gruppi di maggioranza.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) propone di concludere l'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 19.

Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Riprende il dibattito sul complesso degli emendamenti riferiti alla disposizione 19.

Evidenziando come la disposizione 17 sia sta approvata in un testo di cui in alcune parti sfugge il senso lessicale, il deputato RAO (UdCpTP) sottolinea come anche la disposizione 19 susciti perplessità, presentando una dizione parziale e mettendo in discussione una posizione obiettiva e terza dell'azienda RAI.

Il deputato CUPERLO (PD) si associa alle ragioni contrarie alla disposizione in esame.

Aggiungendo la propria firma agli emendamenti soppressivi, la deputata PE-RINA mette in evidenza come il tema del conflitto di interessi in RAI non sia certo affrontato con la disposizione in esame, peraltro estremamente generica, soprattutto essendo essa limitata ai soli programmi di approfondimento.

Secondo il deputato GENTILONI SIL-VERI (PD), il reale problema è rappresentato dalla presenza in video dei soggetti in questione, in termini di immagine e di conseguenti vantaggi; la questione però riguarda più la fase precedente, dell'ingresso in politica, che non la successiva. Voterà quindi a favore della soppressione.

In relazione alle osservazioni svolte, il senatore MORRI (PD) chiede al relatore di valutare un'eventuale riformulazione della disposizione 19.

Concordando con tale suggerimento, il PRESIDENTE invita a considerare le difficoltà di definizione dell'approfondimento, peraltro poco delimitabile al solo ambito politico.

Ritenendo il testo proposto poco chiaro rispetto alle finalità che si prefigge, il deputato CARRA (UdCpTP) sostiene la proposta di una riformulazione, soprattutto in relazione all'eccessiva ristrettezza dell'ambito considerato.

Non essendo state avanzate in realtà proposte di emendamenti modificativi, pur in relazione alle varie considerazioni fatte, il relatore BUTTI (PdL) ribadisce il proprio parere contrario a tutti gli emendamenti.

In sede di votazione risultano respinti tutti gli emendamenti riferiti alla disposizione 19.

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione di quanto concordato nella scorsa seduta, restano accantonate le disposizioni 16 e 20.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

# SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già prevista per stasera alle ore 20 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.30.

# Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore sen. Butti.

#### TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

### Disposizioni

Sopprimere la disposizione 17.

17.3. Gentiloni Silveri.

Sopprimere la disposizione 17.

17.7. Pardi, Formisano.

Sostituire la disposizione 17 con la seguente:

« 17. "La RAI s'impegni a promuovere l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne (empowerment) con azioni antidiscriminatorie mirate, per il reale accesso delle donne alle posizioni dirigenziali nel sistema radiotelevisivo pubblico, al fine di favorire la presenza femminile nelle posizioni apicali delle testate giornalistiche televisive pubbliche, e, più in generale, del sistema radiotelevisivo pubblico, in modo da incidere sulle scelte editoriali e di palinsesto e quindi sull'immagine complessiva delle donne offerta dalla televisione pubblica." ».

**17.5.** Vita, Morri.

Alla disposizione 17, sopprimere il primo periodo.

Indi, aggiungere al secondo periodo, in fine, le seguenti parole: «, salvo sempre il rispetto del diritto di rettifica. ».

17.6. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 17, sopprimere il primo periodo.

**17.4.** Vita.

Alla disposizione 17, sopprimere le parole da: « ovvero sollevando » a: « conduttore ».

17.1. Beltrandi.

Alla disposizione 17, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: », che deve essere imparziale, ».

17.2. Beltrandi.

Dopo la disposizione 17, inserire la seguente:

« 17-bis. "La RAI s'impegni a promuovere l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne (empowerment) con azioni antidiscriminatorie mirate, per il reale accesso delle donne alle posizioni dirigenziali nel sistema radiotelevisivo pubblico, al fine di favorire la presenza femminile nelle posizioni apicali delle testate giornalistiche televisive pubbliche, e, più in generale, del sistema radiotelevisivo pubblico, in modo da incidere sulle scelte editoriali e di palinsesto e quindi sull'immagine complessiva delle donne offerta dalla televisione pubblica". ».

**17.0.1** (già 17.5). Vita, Morri.

Sopprimere la disposizione 19.

19.1. Beltrandi.

Sopprimere la disposizione 19.

19.2. Pardi, Formisano.

Dopo la disposizione 19, inserire la seguente:

« 19-*bis*. Al fine di garantire condizioni di parità di trattamento e di imparzialità,

il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto ad evitare l'utilizzo improprio di collegamenti esterni effettuati col mezzo telefonico o similare da parte di soggetti politici, ovvero da parte di soggetti che ricoprono cariche istituzionali di rilievo nazionale. ».

19.0.2. Pardi, Formisano.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 1º gennaio 2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Seguito dell'esame e conclusione)	206
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Gestione sostitutiva dell'A.G.O. – (INPGI) (Rel. Santagata) (Esame e conclusione)	209
ALLEGATO 1 (Relazione sui bilanci)	213
ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)	216
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Gestione separata – (INPGI) (Rel. Santagata) (Esame e conclusione)	211
ALLEGATO 3 (Relazione sui bilanci)	218
ALLEGATO 4 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)	

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

### La seduta comincia alle 8.40.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 1º gennaio 2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, prima di dare la parola al relatore in riferimento ad alcune delle considerazioni svolte nella precedente seduta, in merito agli avanzi di tesoreria precisa che la legge n. 843 del 1978, all'articolo 24, prevede che gli enti di previdenza pubblici

versino gli avanzi di cassa disponibili – al netto degli impegni di spesa assunti – in un apposito conto presso la tesoreria dello Stato. D'altro canto gli stessi enti pubblici godono periodicamente di trasferimenti da parte dello Stato.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UDC), relatore, integra la relazione svolta nel corso della seduta del 19 ottobre scorso fornendo chiarimenti in merito alle spese dell'INPS, alla razionalizzazione della spesa relativa ai compensi dei componenti degli organi collegiali dell'Istituto, tra cui i comitati provinciali che, l'articolo 20, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha escluso dalla platea dei soggetti ai quali spettano emolumenti per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche. Da tale disposizione sono derivati risparmi di spesa pari a 2 milioni di euro

nel 2009 e a 3 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011.

In merito alla riduzione dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) e degli altri organi collegiali, fa presente che l'articolo 7, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede, per quanto attiene la composizione dei CIV, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati regionali e provinciali, una riduzione del numero dei componenti non inferiore al 30 per cento a partire dalla loro ricostituzione.

Infine, per quanto attiene alla composizione del patrimonio mobiliare, una precisa composizione dello stesso sarà fornita in sede di audizione da parte del direttore generale dell'Istituto. Rileva comunque che si tratta di investimenti in titoli di Stato.

Illustra poi la proposta di considerazioni conclusive, come riformulata sulla base delle considerazioni svolte dai colleghi nel corso della precedente seduta:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008 e i bilanci preventivi 2008-2009 ed il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2008 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

## premesso che:

- *a)* l'Istituto è stato commissariato dal settembre 2008 al maggio 2010;
- *b)* nel bilancio consuntivo 2008 si registra un risultato economico di esercizio pari a 6.858 mln/euro, in diminuzione (-0,9 per cento) rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2007, pari a 6918 mln/euro:
- c) il patrimonio netto dell'ente nel 2008 è pari a 39.316 mln/euro e risulta in aumento del 21,13 per cento rispetto al 2007, in cui era pari a 32.458 mln/euro;
- *d)* il risultato complessivo della gestione finanziaria di competenza, pari a 13.494 mln/euro, nel 2008, risulta in au-

mento del 45,4 per cento rispetto all'anno precedente in cui si attesta su 9282 mln/euro;

- e) il risultato economico, se scomposto nei risultati delle singole gestioni evidenzia come lo stesso sia legato essenzialmente a due gestioni: la "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" e la "Gestione dei lavoratori parasubordinati", che con i loro avanzi, rispettivamente pari a 5.723 mln/euro e 8.251 mln/euro, sono riusciti a coprire i disavanzi strutturali delle altre Gestioni;
- f) con riferimento alla gestione caratteristica, le entrate contributive dell'INPS nel 2008 ammontano a 147.666 mln/euro, in aumento del 7,8 per cento rispetto al dato 2007, anno in cui si attestano su 136.967 mln/euro;
- g) le suddette entrate sono costituite per il 97,4 per cento dai « Contributi di pertinenza delle gestioni previdenziali e assistenziali » dell'INPS e per la restante parte da " Contributi di pertinenza dello Stato":
- h) la crescita delle entrate contributive di 10.699 mln/euro nel 2008 deriva principalmente dall'aumento dell'occupazione, dal contrasto all'evasione ed elusione contributiva, dall'incremento dell'aliquota contributiva della Gestione separata parasubordinati e da maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- *i)* il numero degli iscritti nel 2008 è pari a 19.295.014, in lieve aumento (+0,8 per cento) rispetto al 2007, in cui si attestava su 19.144.515;
- *j)* le spese per prestazioni istituzionali dell'INPS, nel 2008, ammontano a 198.003 mln/euro, in crescita (+4,5 per cento) rispetto al 2007, in cui ammontavano a 189.407 mln/euro; nello specifico, tale voce è costituita per l'84,9 per cento da "Spese per pensioni" e per la parte rimanente da "Spese per prestazioni temporanee";
- *k)* il numero totale delle pensioni erogate dall'Istituto risulta pari a

18.608.679 nel 2008, in lieve aumento (+0,6 per cento) rispetto al 2007 in cui erano pari a 18.500.686;

- l) per quanto attiene all'efficienza dell'Istituto, si rileva che i tempi medi di liquidazione delle prestazioni nel 2008 sono stati: per le pensioni di IVS, 30 giorni nel 73,32 per cento dei casi; di 60 giorni per le pensioni di invalidità nel 55,8 per cento dei casi, mentre entro 120 giorni risultano liquidati il 94,15 per cento dei trattamenti IVS e l'83,49 per cento delle pensioni di invalidità;
- *m)* per quanto attiene il bilancio consuntivo 2008, il valore degli immobili di proprietà dell'INPS ammonta a 308 mln/euro (senza sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente), ed è costituito per il 56,1 per cento da "immobili da reddito" e per il 43,9 per cento da "beni strumentali":
- *n)* la gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel 2008 ha comportato entrate per 16,5 mln/euro (+9,26 per cento rispetto al 2007), a fronte delle quali si registrano spese di gestione per 17,1 mln/euro (+3,57 per cento rispetto al 2007), determinando un risultato negativo netto di 645 mila euro:
- o) al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere curata dalla Società IGEI Spa in liquidazione dal 31 dicembre 2006;
- *p)* si rileva che l'Ente ha un *trend* positivo per quanto riguarda la propria disponibilità liquida, in aumento tra il 2008 e il 2007 del 23,86 per cento;
- *q)* per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, i titoli emessi o garantiti dallo Stato (2.401.059,48 euro) risultano invariati negli anni presi in considerazione:
- r) in ordine ai costi di gestione dell'Ente, nel 2008, si registrano spese di funzionamento pari a 3.504 mln/euro, in aumento del 4,2 per cento rispetto al 2007, in cui erano pari a 3361 mln/euro;

- s) in dettaglio, tali spese sono composte da: "oneri per il personale in attività di servizio" per il 48,2 per cento; "spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" per il 34,25 per cento, "oneri per il personale di quiescenza" per l'8,1 per cento e «altre spese di funzionamento», comprensive delle spese per gli organi dell'Ente per la restante parte;
- *t)* dal bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2008-2017 si evince che il bilancio dell'Ente fornisce buone garanzie di tenuta fino al periodo preso in esame, grazie al patrimonio netto positivo di circa 42 miliardi di euro;
- u) si rilevano, però, squilibri nelle varie gestioni, con disavanzi gestionali nelle contabilità separate nell'ambito del FPLD e la situazione di confermato squilibrio delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; commercianti e artigiani);
- *v)* la gestione "prestazioni temporanee" continua a sostenere, lungo tutto il periodo preso in esame, i saldi negativi delle suddette gestioni deficitarie, così come pure la recente "Gestione separata", ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
- z) la crisi economica ha determinato l'impiego delle risorse della "Gestione prestazioni temporanee" non consentendo più il formarsi dei consueti avanzi di esercizio della Gestione stessa,

esprime

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti condizioni:

si ritiene necessario porre in essere tutte le misure idonee a mantenere l'equilibrio gestionale dei vari comparti amministrati;

si pongano in essere le misure di risanamento delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi di cui alla lettera *u*), strutturalmente deficitarie:

e con le seguenti osservazioni:

si valutino con attenzione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i disavanzi delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici destinati a peggiorare ulteriormente, considerato che, ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti, si contrappone un aumento del numero delle pensioni;

si valuti l'opportunità di ridurre i costi di gestione ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Gestione sostitutiva dell'A.G.O. – (INPGI) (Rel. Santagata).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (vedi allegato 1).

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), relatore, svolge la relazione sui bilanci relativi all'INPGI, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favo-

revoli con una condizione e una osservazione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI-Gestione cd. principale);

### premesso che:

- a) le risultanze finali, economiche e patrimoniali della cd. Gestione principale nel 2008 sono di segno positivo, ma registrano una flessione rispetto ai dati del 2007;
- b) nel 2008 l'avanzo economico si attesta su euro 62.719.962, con una diminuzione del 42,9 per cento rispetto al 2007, mentre il patrimonio netto (riserva IVS, riserva generale, avanzo di gestione) registra un incremento sull'esercizio precedente del 4,1 per cento;
- *c)* la gestione patrimoniale ha registrato nel 2008 un forte decremento del saldo che resta sempre positivo pari a -55,8 per cento (decremento di euro 31.600.000) rispetto al 2007;
- d) in merito alla gestione previdenziale e assistenziale, si evidenzia l'aumento del relativo saldo tra il 2007 e il 2008 in misura pari al 6,8 per cento, cui corrisponde un tasso di incremento delle entrate contributive del 5,7 per cento e delle spese previdenziali del 5,3 per cento rispetto al 2007;
- e) nel 2008 gli iscritti attivi hanno raggiunto il numero di 19.809 (+ 544 unità rispetto al 2007), mentre il rapporto tra iscritti attivi e pensioni (passate complessivamente dalle 6.002 del 2007 alle 6.230 dell'esercizio successivo) è risultato pari a 3,18 (3,2 nel 2007);
- f) per quanto riguarda il patrimonio dell'Istituto, si evidenzia come il 52,9 per cento circa sia costituito da beni immobili, di cui il 49.05 per cento è

rappresentato da fabbricati d'investimento e la restante parte da immobili strumentali;

- g) la quota del patrimonio immobiliare è in aumento nel 2008 dell'1,29 per cento rispetto all'anno precedente per effetto dell'acquisto di un nuovo immobile a Roma ed il rendimento netto appare positivo ed in lieve crescita, essendo pari al 2,83 per cento, rispetto al 2,71 per cento registrato nel 2007;
- h) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle Casse anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso come l'INPGI sia una delle poche Casse a non aver effettuato investimenti né in titoli *Lehman* né strutturati, pur avendo subito perdite derivanti dall'andamento negativo dei mercati;
- i) gli investimenti mobiliari, pari per il 2008 a euro 641.034.875, rappresentano il 47,46 per cento del patrimonio complessivo e sono composti, per la gran parte, da titoli gestiti presso terzi rappresentati da fondi immobiliari e obbligazioni, fondi comuni d'investimento e hedge fund.
- *j)* il rendimento netto derivante dagli investimenti mobiliari nel 2008 mostra un andamento negativo, pari a -8,49 per cento, a fronte di quello positivo del 2007, pari al 6,47 per cento;
- *k)* per quanto riguarda i costi di gestione, si evidenzia come nel 2008 si registri un incremento del 9,18 per cento rispetto al 2007, con stime di crescita per il 2009 del 6,45 per cento;
- l) le spese per gli organi di gestione dell'ente nel 2008 sono aumentate del 45,6 per cento rispetto al 2007, pur essendo stimate in diminuzione per il 2009 dell'8 per cento;
- *m)* i tempi medi di liquidazione per tutte le prestazioni si attestano sui 30 giorni, rivelando un grado di efficienza piuttosto buono;

- *n)* dall'analisi di lungo periodo, che copre fino al 2057, si evidenzia come le dinamiche finanziarie ed economiche patrimoniali conducano ad una forte erosione del patrimonio dell'Istituto a decorrere dal 2025-2026;
- o) a partire dal 2020, il saldo previdenziale diventa negativo fino al 2043 per poi tornare positivo e crescente dal 2044,

esprime

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

si invita l'Istituto a porre in essere tutte le misure atte a garantire l'equilibrio di gestione di lungo periodo;

e con la seguente osservazione:

valuti l'Istituto l'opportunità di diminuire i costi di gestione ».

La deputata Carmen MOTTA (PD), chiede chiarimenti in merito alla lettera *c)* che rileva il forte decremento del saldo registratosi nel 2008, nonostante l'INPGI non abbia effettuato investimenti in titoli *Lehman* o strutturati.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), relatore, fa presente che l'Istituto ha comunque subito perdite patrimoniali derivanti dalla crisi dei mercati finanziari, infatti nel 2008 il rendimento degli investimenti mobiliari è stato negativo (-8,49 per cento). Auspica, infine che, alla luce delle recenti riforme in materia di aliquote contributive e di età pensionabile, la gestione patrimoniale dell'Istituto regga, pur rilevando che gli effetti delle citate riforme si avvertiranno realisticamente a decorre dal 2044. Considera invece eccessivo l'aumento dei costi di gestione, pur rilevando che nel corso dell'esercizio 2008 si è proceduto alle elezioni degli organi statutari.

La deputata Carmen MOTTA (PD), chiede al relatore di trasfondere il contenuto dell'osservazione relativa ai costi di gestione in una specifica condizione.

- Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), relatore, accoglie il suggerimento della collega, e riformula conseguentemente la proposta di parere (vedi allegato 2).
- Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Gestione separata – (INPGI) (Rel. Santagata).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), relatore, svolge la relazione sui bilanci relativi alla gestione separata, rilevando l'opportunità di riflettere sul mantenimento di tale gestione, considerato che le pensioni corrisposte dalla stessa sono di importo minimo e che la stessa ha dei costi complessivi non indifferenti. Propone quindi le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-

2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) – Gestione separata;

### premesso che:

- a) la Gestione separata INPGI presenta tutte le caratteristiche di una gestione giovane, caratterizzata da consistenti flussi di entrata e scarse erogazioni pensionistiche;
- *b)* nell'anno 2008, si registra un numero complessivo di iscritti pari a 21.401, di cui 8.872 femmine, con un aumento del saldo contributivo rispetto all'anno precedente;
- c) la gestione separata chiude il 2008 con un avanzo di esercizio pari a euro 4.861.116, in aumento del 55 per cento rispetto all'anno precedente;
- *d)* per quanto attiene la gestione patrimoniale, si evidenzia come sia stata pesantemente condizionata dallo sfavorevole andamento dei mercati internazionali:
- *e)* la gestione patrimoniale complessiva chiude il 2008 in negativo per euro 2.875.327, ovvero -143,55 per cento rispetto al 2007 (euro 6.601.959);
- f) nel 2008, il portafoglio titoli, ai valori di bilancio, risulta composto per il 60 per cento da obbligazioni e titoli di Stato, per il 18,3 per cento da azioni, per il 13,4 per cento da fondi comuni, per l'1,8 per cento da obbligazioni immobilizzate e per il 6,4 per cento da fondi hedge;
- g) il risultato economico della gestione del portafoglio ha subito nel 2008 in concomitanza con la crisi internazionale dei mercati finanziari una perdita di euro 12.088.524;
- *h)* per quanto riguarda i costi di gestione, nel 2008, si segnala una costante crescita rispetto al 2007 sia per la spesa per il personale in servizio (+3,2 per cento), sia per gli organi dell'ente (+16,32 per cento);

- *i)* per quanto riguarda le pensioni, i tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano mediamente sui 30 giorni per tutti i trattamenti erogati;
- *j)* al 31 dicembre 2008, il patrimonio netto raggiunge euro 196.588.001, di cui euro 191.726.885 iscritti a riserva legale;
- k) dall'analisi del bilancio tecnico, riferito al periodo 2007-2057, si evidenzia una situazione di equilibrio gestionale, anche in una fase di maturazione più avanzata della gestione, caratterizzata da un progressivo aumento del patrimonio senza che si manifestino problemi in termini di tenuta prospettica e di solvibilità,

esprime

# CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

La deputata Carmen MOTTA (PD), vorrebbe comprendere meglio le motivazioni alla base della perdita di circa 12 milioni di euro registrata nella gestione del portafoglio mobiliare. Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), relatore, fa presente alla deputata Carmen Motta che tale risultato deriva oltre che dal saldo negativo tra proventi e perdite da negoziazione, anche dall'iscrizione di oneri straordinari per la svalutazione contabile del portafoglio circolante pari a circa 9 milioni di euro. Infine, riformula la proposta di considerazioni conclusive introducendo nella premessa un'ulteriore lettera concernente l'opportunità di far confluire in un'unica gestione i contributi versati (vedi allegato 4).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 9.15.

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) – Gestione sostitutiva dell'A.G.O. cd. principale.

### **RELAZIONE SUI BILANCI**

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) nasce come ente morale nel 1926. Con l'emanazione della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» acquista natura giuridica di ente di diritto pubblico con personalità giuridica ed autonomia gestionale. Attualmente l'INPGI è, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, soggetto di diritto privato (nelle specie della fondazione), dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel quadro giuridico e del regime dei controlli fissato dal medesimo decreto in ragione della natura, che rimane pubblica, dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza che esso svolge.

L'attività istituzionale dell'ente è articolata, a partire dal 1º gennaio 1996, in due diverse forme di previdenza.

La prima, detta « gestione principale » o « sostitutiva », ha per finalità la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria nei riguardi dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, successivamente estesa alla categoria dei pubblicisti, titolari di rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, ed iscritti nell'Albo e nel Registro tenuto dall'Ordine.

La seconda, detta « gestione separata », prevede che siano obbligatoriamente iscritti all'INPGI coloro che svolgono presso la pubblica amministrazione o presso datori di lavoro privati, attività di natura giornalistica a tempo determinato o indeterminato.

In favore di tali categorie di assicurati, l'ordinamento dell'Istituto contempla le seguenti prestazioni (obbligatorie e facoltative):

trattamenti pensionistici;

liquidazioni in capitale;

liquidazioni TFR;

trattamenti temporanei di carattere assistenziale;

prestazioni di natura creditizia;

prestazioni per finalità sociali.

La riforma pensionistica deliberata dall'INPGI sin dal giugno del 2005 prevede nuovi criteri di calcolo della pensione e il graduale aumento dell'età anagrafica necessaria per accedere alla pensione medesima.

Con il primo intervento è previsto che, dalla data di entrata in vigore della riforma, le quote di pensione riferite ai periodi di lavoro successivi al 1º gennaio 2006, siano calcolate in base alla contribuzione maturata in tutta la vita lavorativa, fatti salvi, in sede di prima applicazione, i diritti acquisiti. Quanto all'anzianità anagrafica, per accedere alla pensione, essa, come si è detto, è stata progressivamente aumentata in armonia con i principi della riforma generale delle pensioni dell'agosto 2004, pur con l'esercizio dei margini di autonomia che la legge riconosce alla casse privatizzate (dal 2008, ad esempio, fatti sempre salvi i diritti acquisiti, l'iscritto all'INPGI con almeno 35 anni di contribuzione potrà accedere alla pensione di anzianità al compimento dei 59 anni di età).

In merito all'altra forma di previdenza obbligatoria gestita dall'INPGI, va rammentato che essa trova origine nella normativa recata dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della quale sono stati inclusi tra gli assicurati, a decorrere dal 1º gennaio 1996, i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i praticanti che esercitano attività autonoma di libera professione o che svolgano attività lavorativa di natura giornalistica anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ed è stata istituita la relativa gestione previdenziale separata che provvede a liquidare ai propri iscritti, con il metodo di calcolo contributivo, la pensione di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti. La gestione provvede altresì all'erogazione del trattamento di maternità.

Così come per la gestione sostitutiva, il 2009 è stato anche per la gestione separata, portatore di novità di rilievo sotto il profilo contributivo e previdenziale.

Nel mese di marzo 2009 è stato approvato dai ministeri vigilanti il nuovo regolamento di attuazione delle attività di previdenza, che prevede per le prestazioni di lavoro coordinate e continuative il progressivo incremento dell'aliquota contributiva versata dai committenti per 2/3 a carico di quest'ultimi e per 1/3 a carico del giornalista co.co.co. Il diritto alla pensione di vecchiaia è previsto, poi, che si maturi a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, per i giornalisti non iscritti ad altre forme di previdenza, in presenza di almeno 5 anni di contribuzione.

Relativamente alla Gestione principale, con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, il patrimonio netto passa da 1.503.328.347 euro del 2007 a 1.564.885.266 euro nel 2008, con una variazione percentuale del 4,1 per cento, mentre l'avanzo d'esercizio nei due anni considerati risulta pari a 109.931.026 euro nel 2007 e 62.719.962 euro nel 2008, facendo quindi registrare nel biennio considerato un decremento che, in termini percentuali, corrisponde a -42,9 per cento.

Il valore totale del portafoglio mobiliare al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 597,144 milioni di euro, mentre a fine esercizio 2008 il valore è pari a 641.034.875 milioni di euro (+7,35 per cento), costituendo il 47,46 per cento del patrimonio complessivo. Gli investimenti sono costituiti, per la gran parte, da titoli gestiti presso terzi, consistenti prevalentemente in quote di fondi comuni di investimento, comprese quote di fondi hedge e fondi immobiliari. Il rendimento netto conseguito è 6,47 per cento nel 2007 e -8,49 per cento nel 2008, scontando per questo ultimo anno l'andamento particolarmente sfavorevole dei mercati azionari. Nella relazione al Bilancio consuntivo 2008 viene segnalato che non ci sono state perdite durevoli di valore in quanto l'Istituto non si è ritrovato nel suo portafoglio titoli azionari od obbligazionari di società fallite, e che alla luce del cattivo andamento dei mercati sono state appostate in bilancio svalutazioni contabili non realizzate per 37,5 milioni di euro. Viene altresì evidenziata l'intenzione di procedere ad un processo di investimento su strumenti alternativi e che siano decorrelati in termini di investimento con le classi di investimento azionario ed obbligazionario, al fine di pervenire ad una maggiore diversificazione.

Il valore del patrimonio immobiliare è pari a circa 700,650 milioni di euro nel 2007 e 709,670 nel 2008 con un incremento dell'1,29 per cento per effetto dell'acquisto di un immobile sito in Roma (via Parigi); il rendimento netto conseguito è sostanzialmente stabile negli anni considerati, risultando pari a 2,71 per cento nel 2007 e 2,83 per cento nel 2008.

Per ciò che concerne la gestione previdenziale, il numero totale degli iscritti attivi all'Ente risulta pari a 19.265 nel 2007 e 19.809 nel 2008 (+2,82 per cento), e l'età media è pari a circa 45 anni per i maschi e 40 anni per le femmine. Il numero dei trattamenti pensionistici erogati è 6.002 nel 2007 e 6.230 nel 2008 ed il relativo rapporto tra iscritti attivi e pensioni è pari a 3,2 nel 2007 e 3,18 nell'anno successivo.

Il costo totale della gestione previdenziale ed assistenziale al 31 dicembre 2008 ammonta a 338.856.788 euro, con un incremento del 5,3 per cento rispetto ai 321.710.608 del 2007. Al 31 dicembre 2008 il totale delle entrate contributive ammonta a 436.065.368 euro con un incremento del 5,7 per cento rispetto ai 412.679.472 del 2007. In conseguenza delle cifre di cui sopra, la gestione previdenziale chiude con un risultato positivo di 97.208.580 euro, con un incremento del 6,8 per cento rispetto al 2007.

Nel 2008 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni non presentano variazioni rispetto al 2007 e si attestano sui 30 giorni per tutte le prestazioni, tempi tra i più brevi osservati e che si possono considerare quasi fisiologici.

Le spese di funzionamento dell'Ente comprensive delle spese per il personale, per gli organi dell'Ente e quelle per l'acquisto di beni di consumo e di servizi ammontano nel 2008 a euro 21.615.358, con un incremento pari a 9,18 per cento rispetto al 2007, in cui i costi ammontavano a 19.797.839. Il 63,20 per cento dei costi è costituito dalle spese per il personale in servizio, pari a 191 unità. Si rileva inoltre che gli oneri per il funzionamento degli organi collegiali sono in forte crescita rispetto al 2007, essendo passati da 1.252.138 a 1.822.843 euro, per effetto del sostenimento, nel corso dell'esercizio, degli oneri per le elezioni degli organi statutari, mentre le spese per l'acquisto di beni e servizi subiscono un decremento passando da 2.682.075 euro nel 2007 a 2.467.239 nel 2008 a seguito soprattutto delle minori spese postali e telematiche e del contenimento delle spese per consulenze tecniche.

Per quanto riguarda l'equilibrio della gestione nel lungo periodo, le stime del bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 2007 – redatto sulla base del doppio criterio di valutazione del patrimonio al costo storico e al valore di mercato e per

un arco temporale di cinquanta anni – prefigurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, una situazione di incostante equilibrio. In particolare l'adozione del criterio al costo storico evidenzia che a partire dal 2020 il saldo previdenziale, inteso come differenza tra contributi e prestazioni, assume valore negativo per poi tornare positivo e crescente a partire dal 2044, il saldo totale diviene negativo nel 2024 e torna positivo nel 2043, e conseguentemente dal 2025 il patrimonio assume andamento decrescente per poi tornare ad incrementarsi a partire dal 2044, raggiungendo nel 2057 una valore 8.211.675.537 euro, con un indice di garanzia – costituito dal rapporto tra il patrimonio e la riserva legale - tuttavia inferiore all'unità (0,89).

Con l'adozione del criterio al valore di mercato il saldo previdenziale diviene negativo nel 2020 e torna positivo nel 2044, il saldo totale diviene negativo nel 2025 e torna positivo nel 2041, mentre il patrimonio assume andamento decrescente dal 2026 al 2042, raggiungendo il valore di 11.151.514.096 euro nel 2057 e con un indice di garanzia superiore all'unità a partire dal 2054 (1,20 nel 2057).

Come riportato nella relazione al bilancio tecnico-attuariale dell'Ente, le ragioni del progressivo miglioramento della situazione finanziaria dal 2042 in avanti scaturiscono dalla circostanza che i giornalisti entrati nell'INPGI dal 1998 in avanti sono contraddistinti da un favorevole rapporto tra contributi versati e prestazioni, in quanto l'aliquota di equilibrio del loro trattamento è inferiore all'aliquota di contribuzione che effettivamente versano. Pertanto via via che le nuove generazioni entrano nel fondo apportano nuovi contributi che in parte sanano anche le dinamiche non altrettanto virtuose ereditate dalle generazioni precedenti.

Bilanci consuntivi 2007-2008, bilanci preventivi 2008-2009, bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) – Gestione sostitutiva dell'A.G.O.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI-Gestione cd. principale);

### premesso che:

- *a)* le risultanze finali, economiche e patrimoniali della cd. Gestione principale nel 2008 sono di segno positivo, ma registrano una flessione rispetto ai dati del 2007:
- b) nel 2008 l'avanzo economico si attesta su euro 62.719.962, con una diminuzione del 42,9 per cento rispetto al 2007, mentre il patrimonio netto (riserva IVS, riserva generale, avanzo di gestione) registra un incremento sull'esercizio precedente del 4,1 per cento;
- c) la gestione patrimoniale ha registrato nel 2008 un forte decremento del saldo che resta sempre positivo pari a -55,8 per cento (decremento di euro 31.600.000) rispetto al 2007;
- d) in merito alla gestione previdenziale e assistenziale, si evidenzia l'aumento del relativo saldo tra il 2007 e il 2008 in misura pari al 6,8 per cento, cui corrisponde un tasso di incremento delle entrate contributive del 5,7 per cento e delle spese previdenziali del 5,3 per cento rispetto al 2007;

- e) nel 2008 gli iscritti attivi hanno raggiunto il numero di 19.809 (+ 544 unità rispetto al 2007), mentre il rapporto tra iscritti attivi e pensioni (passate complessivamente dalle 6.002 del 2007 alle 6.230 dell'esercizio successivo) è risultato pari a 3,18 (3,2 nel 2007);
- f) per quanto riguarda il patrimonio dell'Istituto, si evidenzia come il 52,9 per cento circa sia costituito da beni immobili, di cui il 49.05 per cento è rappresentato da fabbricati d'investimento e la restante parte da immobili strumentali;
- g) la quota del patrimonio immobiliare è in aumento nel 2008 dell'1,29 per cento rispetto all'anno precedente per effetto dell'acquisto di un nuovo immobile a Roma ed il rendimento netto appare positivo ed in lieve crescita, essendo pari al 2,83 per cento, rispetto al 2,71 per cento registrato nel 2007;
- h) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle Casse anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso come l'INPGI sia una delle poche Casse a non aver effettuato investimenti né in titoli *Lehman* né strutturati, pur avendo subito perdite derivanti dall'andamento negativo dei mercati;
- *i)* gli investimenti mobiliari, pari per il 2008 a euro 641.034.875, rappresentano il 47,46 per cento del patrimonio complessivo e sono composti, per la gran parte, da titoli gestiti presso terzi rappre-

sentati da fondi immobiliari e obbligazioni, fondi comuni d'investimento e *hedge fund*.

- *j)* il rendimento netto derivante dagli investimenti mobiliari nel 2008 mostra un andamento negativo, pari a -8,49 per cento, a fronte di quello positivo del 2007, pari al 6,47 per cento;
- *k)* per quanto riguarda i costi di gestione, si evidenzia come nel 2008 si registri un incremento del 9,18 per cento rispetto al 2007, con stime di crescita per il 2009 del 6,45 per cento;
- *l)* le spese per gli organi di gestione dell'ente nel 2008 sono aumentate del 45,6 per cento rispetto al 2007, pur essendo stimate in diminuzione per il 2009 dell'8 per cento;
- *m)* i tempi medi di liquidazione per tutte le prestazioni si attestano sui 30 giorni, rivelando un grado di efficienza piuttosto buono;

- n) dall'analisi di lungo periodo, che copre fino al 2057, si evidenzia come le dinamiche finanziarie ed economiche patrimoniali conducano ad una forte erosione del patrimonio dell'Istituto a decorrere dal 2025-2026;
- o) a partire dal 2020, il saldo previdenziale diventa negativo fino al 2043 per poi tornare positivo e crescente dal 2044,

esprime

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti condizioni:

si invita l'Istituto a porre in essere tutte le misure atte a garantire l'equilibrio di gestione di lungo periodo;

si valuti la necessità di diminuire i costi di gestione.

ALLEGATO 3

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) – Gestione separata.

### **RELAZIONE SUI BILANCI**

Relativamente alla Gestione separata, la Cassa chiude il 2008 registrando un avanzo di esercizio di 4.861.116 euro, con un incremento del 55 per cento rispetto a quello registrato nel 2007, pari a 3.134.232 euro. In particolare, per quanto riguarda la gestione caratteristica, nel 2008 si registrano entrate provenienti da contributi degli iscritti attivi per 29.291.854 euro, a fronte di uscite contributive per 1.142.377, costi che rispetto al 2007 presentano un marcato decremento, pari a - 21.874.000 euro in valore assoluto e -95 per cento in termini percentuali. Tale circostanza è dovuta al fatto che - a seguito dell'applicazione del nuovo regolamento di gestione - nel conto economico è venuto meno l'onere dell'accantonamento dei contributi soggettivi al fondo pensioni, ma vi è la sola indicazione delle spese per le prestazioni previdenziali ed assistenziali effettivamente sostenute e - di conseguenza - il precedente accantonamento dei contributi soggettivi e della capitalizzazione confluisce nella riserva di patrimonio netto, che costituisce la garanzia di solvibilità rispetto alle obbligazioni future. Pertanto, nel 2008 si rileva un saldo contributivo (calcolato come differenza fra entrate ed uscite contributive) pari a 28.149.477 (6.483.501 nel 2007).

Nell'anno 2008 il numero di iscritti è pari a 21.401 di cui 8.872 femmine, con un incremento del 5,23 per cento rispetto ai 20.337 del 2007. L'età media è di 40 anni, ed è in linea con il dato 2007. Il numero dei trattamenti pensionistici complessivamente erogati dall'Ente è di 529 nel 2007

e 671 nel 2008. Particolarmente elevato risulta il grado di copertura relativo all'esercizio 2008, pari a 25,64 in conseguenza del venir meno – come già detto – dell'onere dell'accantonamento al fondo pensioni per effetto dell'introduzione del nuovo regolamento.

Per ciò che riguarda i risultati della gestione patrimoniale, vi è assenza della componente immobiliare e gli investimenti mobiliari alla fine dell'esercizio 2008 presentano un valore di mercato complessivo pari a circa 148,358 milioni di euro. Gli stessi sono composti per il 60 per cento da obbligazioni e titoli di Stato, e per la restante parte da azioni, fondi comuni di investimento e quote di fondi hedge. Si evidenzia che il risultato economico della gestione del portafoglio ha fatto registrare nel 2008 una perdita di 12.088.524, risultato derivante oltre che dal saldo negativo tra proventi e perdite da negoziazione anche dall'iscrizione di oneri straordinari per la svalutazione contabile del portafoglio circolante di 8.960.000 euro. Nella nota integrativa al bilancio 2008 il valore negativo riportato è di 13.235.843 euro, in ragione del fatto che viene riportato anche il valore del saldo, sempre negativo, tra minusvalenze e plusvalenze implicite. Il rendimento netto conseguito è pari a -7,95 per cento nel 2008 e 3,54 per cento nel 2007. Come per la Gestione principale, anche per la separata viene evidenziato, sempre in nota integrativa, come non vi siano state perdite durevoli, in quanto il portafoglio della Gestione non comprendeva, tra le immobilizzazioni, titoli obbligazionari o azionari di società fallite.

Le spese di funzionamento dell'Ente ammontano nel 2008 a euro 2.081.885, con un incremento del 10,66 per cento rispetto al 2007, in cui i costi ammontavano a 1.881.315. Nel dettaglio, i costi del personali (pari a 13 unità) ammontano nel 2008 a 812.627 euro e quelli per gli organi dell'Ente a 173.914 euro, con un incremento percentuale rispetto al 2007 del 16,32 per cento, determinato anche secondo quanto riportato nella nota integrativa al bilancio - dall'aumento delle riunioni del Comitato amministratore e dai maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'aliquota di contribuzione previdenziale dei parasubordinati, alla cui categoria sono assimilati gli amministratori.

Come per la Gestione principale, anche per la separata i tempi medi di liquidazione si attestano sui 30 giorni per tutte le prestazioni previste.

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 2007 - e redatto con proiezioni temporali a 50 anni - prefigurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, una situazione in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della sostenibilità del sistema previdenziale dell'Ente nel suo complesso. È osservabile in particolare un progressivo incremento del patrimonio netto che nel 2057 raggiunge una cifra di circa 6.286.167.152 euro, mentre il saldo previdenziale (pur in presenza di un intervallo di valori negativi tra il 2041 e il 2053) e il saldo totale presentano rispettivamente valori pari a 9.282.132 e 275.536.811 euro. Nel bilancio tecnico viene comunque evidenziata una criticità relativa ai tassi di copertura (o sostituzione) degli iscritti - rappresentati dalla prima rata di pensione divisa per l'ultimo salario - e che sono contraddistinti da una bassissima tutela previdenziale mostrando dei valori intorno al 20 per cento.

**ALLEGATO 4** 

Bilanci consuntivi 2007-2008, bilanci preventivi 2008-2009, bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) – Gestione separata.

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) – Gestione separata;

### premesso che:

- a) la Gestione separata INPGI presenta tutte le caratteristiche di una gestione giovane, caratterizzata da consistenti flussi di entrata e scarse erogazioni pensionistiche;
- *b)* nell'anno 2008, si registra un numero complessivo di iscritti pari a 21.401, di cui 8.872 femmine, con un aumento del saldo contributivo rispetto all'anno precedente;
- c) la gestione separata chiude il 2008 con un avanzo di esercizio pari a euro 4.861.116, in aumento del 55 per cento rispetto all'anno precedente;
- d) per quanto attiene la gestione patrimoniale, si evidenzia come sia stata pesantemente condizionata dallo sfavorevole andamento dei mercati internazionali;
- *e)* la gestione patrimoniale complessiva chiude il 2008 in negativo per euro 2.875.327, ovvero -143,55 per cento rispetto al 2007 (euro 6.601.959);

- f) nel 2008, il portafoglio titoli, ai valori di bilancio, risulta composto per il 60 per cento da obbligazioni e titoli di Stato, per il 18,3 per cento da azioni, per il 13,4 per cento da fondi comuni, per l'1,8 per cento da obbligazioni immobilizzate e per il 6,4 per cento da fondi hedge;
- g) il risultato economico della gestione del portafoglio ha subito nel 2008 in concomitanza con la crisi internazionale dei mercati finanziari una perdita di euro 12.088.524;
- *h)* per quanto riguarda i costi di gestione, nel 2008, si segnala una costante crescita rispetto al 2007 sia per la spesa per il personale in servizio (+3,2 per cento), sia per gli organi dell'ente (+16,32 per cento);
- i) per quanto riguarda le pensioni, i tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano mediamente sui 30 giorni per tutti i trattamenti erogati;
- *j)* al 31 dicembre 2008, il patrimonio netto raggiunge euro 196.588.001, di cui euro 191.726.885 iscritti a riserva legale;
- k) dall'analisi del bilancio tecnico, riferito al periodo 2007-2057, si evidenzia una situazione di equilibrio gestionale, anche in una fase di maturazione più avanzata della gestione, caratterizzata da un progressivo aumento del patrimonio senza che si manifestino problemi in

l) le prestazioni previdenziali erogate da tale gestione risultano pari al 20 per cento dell'ultimo salario, si potrebbe valutare l'opportunità di far confluire i

termini di tenuta prospettica e di solvi- | contributi versati presso un'unica gestione previdenziale,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

### SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del sindaco di Riano, Marinella Ricceri (Svolgimento e conclusione)	222
Audizione del capo della segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Luigi Pelaggi (Svolgimento e conclusione)	223
Audizione del presidente dell'VIII municipio del comune di Roma, Massimiliano Lorenzotti (Svolgimento e conclusione)	223
Comunicazioni del Presidente	223
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	223

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

### La seduta comincia alle 8.40.

### Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del sindaco di Riano, Marinella Ricceri.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Riano, Marinella Ricceri.

Marinella RICCERI, sindaco di Riano, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, presidente.

Marinella RICCERI, sindaco di Riano, risponde ai quesiti posti.

Luca ABBRUZZETTI, assessore all'igiene urbana e alle politiche sociali del comune di Riano, e Fausto CANTONI, ex assessore all'ambiente del comune di Riano, forniscono ulteriori risposte.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 14.10.

Audizione del capo della segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Luigi Pelaggi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del capo della segreteria tecnica del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvocato Luigi Pelaggi.

Luigi PELAGGI, capo della segreteria tecnica del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PE-CORELLA, *presidente*, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Luigi PELAGGI, capo della segreteria tecnica del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *pre-sidente*, ringrazia l'avvocato Pelaggi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente dell'VIII municipio del comune di Roma, Massimiliano Lorenzotti.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'VIII municipio del comune di Roma, Massimiliano Lorenzotti.

Massimiliano LORENZOTTI, presidente dell'VIII municipio del comune di Roma, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PE-CORELLA, *presidente*, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Massimiliano LORENZOTTI, presidente dell'VIII municipio del comune di Roma, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Lorenzotti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

### Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi oggi, sono state stabilite le nuove date in cui avranno luogo le missioni già deliberate in precedenti riunioni. La missione a Caorso e a Rimini avrà luogo il 10 e l'11 novembre; la missione a Milano il 14 e 15 novembre; la missione in Piemonte il 20 e 21 novembre; la missione a Marghera dal 23 al 25 novembre.

Comunica inoltre che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 ottobre scorso, una delegazione della Commissione parteciperà al workshop SICON 2012, sul tema « Siti contaminati: esperienze negli interventi di risanamento », che si svolgerà a Taormina da giovedì 9 a sabato 11 febbraio 2011.

La seduta termina alle 15.40.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.45 alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

# di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

### SOMMARIO

Audizione del Pres. Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione peniten-	
ziaria (Svolgimento dell'audizione e conclusione)	224
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara	
(Seguito dell'esame e rinvio)	224

Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Interviene Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

### La seduta comincia alle 14.20.

Leoluca ORLANDO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Pres. Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni introduttive.

Franco IONTA, *Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*, svolge una relazione preliminare sul tema oggetto dell'audizione. Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Massimo POLLEDRI (LNP), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Doris LO MORO (PD), Lucio BARANI (PdL), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), nonché Leoluca ORLANDO, presidente, cui replica Franco IONTA, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il dottor Ionta ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 28 settembre scorso, la Commissione ha avviato l'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.

Dopo interventi dei deputati Doris LO MORO (PD) e Lucio BARANI (PDL), Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone che l'esame della proposta di relazione prosegua dopo la riunione dell'ufficio di presidenza, che sarà convocata giovedì 3 novembre in orario antimeridiano, e che eventuali proposte di modifica al testo pervengano entro le ore 14 di mercoledì 9 novembre 2011.

La Commissione concorda.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

# di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

### SOMMARIO

226

Mercoledì 26 ottobre 2011. – Presidenza del vicepresidente Ludovico VICO.

### La seduta comincia alle 9.

Ludovico VICO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del signor Diego Rossetti, vicepresidente dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci.

(Svolgimento e conclusione).

Ludovico VICO, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del signor Diego Rossetti, vicepresidente dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci, accompagnato dal dottor Matteo Scarparo, responsabile dell'area economica e servizi alle imprese dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci e dall'avvocato Niccolò Ferretti, legale dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci.

Diego ROSSETTI, vicepresidente dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni SANGA (PD), Andrea LULLI (PD) e Ludovico VICO, presidente.

Diego ROSSETTI, vicepresidente dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci e Niccolò FERRETTI, legale dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci, rispondono ai quesiti posti.

Ludovico VICO, *presidente*, ringrazia il signor Rossetti e il dottor Ferretti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte. **GIUNTA DELLE ELEZIONI** 

## **INDICE GENERALE**

GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	3
AVVERTENZA	11
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
Sui lavori della Giunta	12
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (Seguito dell'esame e conclusione)	14
AVVERTENZA	15
COMMISSIONI RIUNITE (5ª Senato e V Camera)	
Sulla pubblicità dei lavori	16
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2012-2014.	
Audizione dei rappresentanti del CNEL	16
Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT	17
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per le relazioni interistituzionali Maroš Šefčovič (Svolgimento e conclusione)	18
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (Seguito dell'esame e rinvio)	19
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani, recanti introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.	
Audizione del dott. Luigi Giampaolino, Presidente della Corte dei conti (Svolgimento e	2.2
conclusione)	22

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale »	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	5
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dai relatori in esito ai lavori del Comitato ristretto e adottato come testo base)	7
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	9
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	3
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb. (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	1
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)	)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	5
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	1
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 Distaso (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	5
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	3
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	7
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	)
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali »	)

SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	50
ALLEGATO 6 (Relazione approvata)	60
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (Seguito dell'esame e rinvio)	52
AVVERTENZA	52
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	61
	67
Norme per la tutela della libertà d'impresa, Statuto delle imprese. C. 98 ed abbB, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
SEDE REFERENTE:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (Seguito dell'esame e rinvio)	64
SEDE LEGISLATIVA:	
	65 68
***	66
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Rinvio del seguito	71
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
1	71
ALLEGATO (Testo della risposta)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

WW 7	TO C
IV	Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05355 Gidoni: Sulla bonifica dell'area danneggiata dall'aereo precipitato presso il comune
di Zoldo Alto e sulla liquidazione degli indennizzi
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05599 Rugghia: Sul piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
SEDE REFERENTE:
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (Esame e rinvio)
ALLEGATO 3 (Emendamenti)
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione)
SEDE CONSULTIVA:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.
Audizione del Generale Angelo Agovino, Capo del I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (Svolgimento e conclusione)
V Bilancio, tesoro e programmazione
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio del processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia. Atto n. 409 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)
SEDE REFERENTE:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo (Esame e rinvio)
VI Finanze
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
SEDE CONSULTIVA:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame e rinvio)
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05536 Lo Monte e Zeller: Applicazione delle riduzioni dei regimi tributari di favore previste dall'Allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
5-05601 Fogliardi: Modalità per l'effettuazione dell'opzione per il regime tributario del consolidato nazionale	101
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	112
5-05602 Fugatti: Interventi per la disciplina dell'abuso del diritto in materia tributaria	101
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	114
5-05603 Bernardo: Rilascio di concessioni in favore dei soggetti proprietari di aree interessate dalle acque della Laguna di Caleri successivamente oggetto di demanializzazione	101
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	116
5-05604 Barbato: Interventi di vigilanza della Banca d'Italia sulla gestione della Banca popolare di Milano	102
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	117
Sull'ordine dei lavori	102
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	102
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Giulio Malgara a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 128 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario)	118
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011)	121
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	129
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	122
Sui lavori della Commissione	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
SEDE REFERENTE:	
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)	128
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione	131
7-00655 Alessandri: Sulle precipitazioni di eccezionale gravità che hanno colpito la provincia di Como il 7 luglio 2011.	
7-00702 Braga: Sulle precipitazioni di eccezionale gravità che hanno colpito la provincia di Como il 7 luglio 2011 (Discussione congiunta e rinvio)	131

7-00686 Guido Dussin: Sul violento nubifragio che ha colpito i territori dei comuni di Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno Laveno, Mombello e Rancio Valcuvia il 5 agosto 2011 (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00686)	132
7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni ( <i>Discussione e rinvio</i> )	132
7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle altre regioni del Sud (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00153)	133
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	137
7-00518 Mariani: Sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00518)	134
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.  C. 4240 Lanzarin (Seguito dell'esame e rinvio)	135
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	139
ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore)	143
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	136
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
AVVERTENZA	136
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Antonio Catricalà, in merito alle restrizioni alla concorrenza nel settore del trasporto ferroviario che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	145
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta ad Anagni, il 4 ottobre 2011, presso il centro guida sicura	
dell'AISCAM	146
ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Esame e rinvio)	148
(200	110

SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	151
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	151
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	153
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	156
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. C. 389 Volontè, C. 1160 Pittelli, C. 4221 Fedriga (Seguito dell'esame e rinvio) .	157
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	158
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto e adottata come testo base)	162
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo	
base)  ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato elaborata dal Relatore e adottata come testo base)	159 164
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	160
Reluzione juvorevolej	100
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4707 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole)	165
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
SEDE REFERENTE:	
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci (Seguito dell'esame e rinvio)	167
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	171

XIII Agricoltura
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05496 Di Giuseppe: Erogazione degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05497 Delfino: Sull'attuazione della normativa sulle quote latte, con particolare riferimento al recupero delle somme dovute e al sostegno finanziario ai produttori in regola
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)  5-05498 Beccalossi: Sull'attuazione della normativa sulle quote latte, con particolare riferimento al recupero delle somme esigibili e alla revoca delle quote
5-05499 Fiorio: Iniziative per contrastare la flavescenza dorata della vite
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
AUDIZIONI:
Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sulla riforma della politica agricola comune, anche in relazione al prossimo quadro finanziario dell'Unione europea, e sullo stato di avanzamento dei programmi di sviluppo rurale nonché sulla riforma della politica comune della pesca (Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVVERTENZA
XIV Politiche dell'Unione europea
SEDE REFERENTE:
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
SEDE CONSULTIVA:
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. S. 2472-B Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
AUDIZIONI:
Variazione nella composizione della Commissione
Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione)	200
AVVERTENZA	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)	201
ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)	204
Sull'ordine dei lavori	202
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)	203
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 1º gennaio 2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Seguito dell'esame e conclusione)	206
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Gestione sostitutiva dell'A.G.O. – (INPGI) (Rel. Santagata) (Esame e conclusione)	209
ALLEGATO 1 (Relazione sui bilanci)	213
ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)	216
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Gestione separata – (INPGI) (Rel. Santagata) (Esame e conclusione)	211
ALLEGATO 3 (Relazione sui bilanci)	218
ALLEGATO 4 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del sindaco di Riano, Marinella Ricceri (Svolgimento e conclusione)	222
Audizione del capo della segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Luigi Pelaggi (Svolgimento e conclusione)	223
Audizione del presidente dell'VIII municipio del comune di Roma, Massimiliano Lorenzotti (Svolgimento e conclusione)	223
Comunicazioni del Presidente	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
Audizione del Pres. Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Svolgimento dell'audizione e conclusione)	224
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrar (Seguito dell'esame e rinvio)	224
Audizione del signor Diego Rossetti, vicepresidente dell'Associazione nazionale calzaturifici italiani – Anci (Svoleimento e conclusione)	226

**MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011** 

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE . . . Pag. III

77



# **DELEGAZIONE**

# presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Roma, Mercoledì 26 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Roberto ANTO-NIONE.

Incontro della delegazione italiana con l'Ambasciatore Gerhard Pfanzelter, Segretario Generale InCE.

L'incontro si è svolto dalle 9.10 alle 9.50.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



€ 12,80

Stampato su carta riciclata ecologica